SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 agosto 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2017.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Brescello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 20 aprile 2016, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2016, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Brescello (Reggio Emilia) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dottor Michele Morfiglio, dal viceprefetto dottor Antonio Oriolo e dal dirigente di seconda fascia dell'Area I dottoressa Luciana Lucianò;

Visto il proprio decreto, in data 4 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2016, con il quale il dottor Giacomo Di Matteo, dirigente di seconda fascia dell'Area I è stato nominato componente della commissione straordinaria, in sostituzione della dottoressa Luciana Lucianò;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2017;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Brescello (Reggio Emilia), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 31 luglio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2017, Interno, foglio n. 1678

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Brescello (Reggio Emilia) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 2016, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2016, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur in presenza di un ambiente reso estremamente difficile per la presenza della criminalità organizzata.

Come rilevato dal prefetto di Reggio Emilia, nella relazione del 10 luglio 2017, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità, nonostante i positivi risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, non può ritenersi conclusa.

La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi già avviati sono stati anche oggetto di approfondimento nell'ambito della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 5 luglio 2017, con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, nel corso della quale è stato espresso parere favorevole al prosieguo della gestione commissariale.

Tra i primi ambiti di intervento della commissione straordinaria si segnala la riorganizzazione della struttura amministrativa del comune con l'intento di individuare un nucleo di collaboratori di elevata professionalità, capaci di proseguire, in piena autonomia amministrativa e nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico ed attività gestionale, il percorso di risanamento dell'ente locale intrapreso dalla commissione straordinaria, in vista del futuro rinnovo degli organi elettivi.

Al riguardo sono state poste in essere rilevanti iniziative, quali la conferma, a seguito di un breve periodo di «rinnovo condizionato», di alcune posizioni dirigenziali e la revoca dell'incarico del responsabile dell'area tecnica. A tal proposito la commissione ha sottoscritto una convenzione con un comune limitrofo per l'utilizzo congiunto di un nuovo responsabile del settore tecnico, che ha assunto servizio a metà del mese di giugno scorso.

A seguito dello scioglimento della convenzione precedentemente in essere per la gestione associata del servizio di segreteria è in itinere la procedura per l'individuazione del nuovo segretario comunale, le cui funzioni nelle more sono svolte dal vice segretario.

L'esigenza di completare l'intrapresa opera di riordino ed efficientamento dell'impianto organizzativo, in particolar modo tramite l'individuazione del nuovo segretario comunale ed il potenziamento dell'area tecnica, rende necessario il proseguimento della gestione commissariale.

D'altro canto, la richiesta di proroga è finalizzata a consentire alla commissione di portare a compimento od implementare una serie di significative procedure amministrative già utilmente avviate.

Nell'ambito dell'amministrazione del patrimonio si è evidenziata la necessità di completare l'*iter* di rinnovo od attivazione delle convenzioni riguardanti la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, affidati in concessione a privati a fronte del pagamento di un canone, difformemente da quanto avveniva con le precedenti amministrazioni, quando l'utilizzo degli stessi veniva concesso a titolo gratuito.

Oltre a provvedere alla necessaria definizione di taluni procedimenti di rilascio di immobili e di sfratto per morosità già iniziati, la commissione intende proseguire la verifica e l'eventuale revisione dei criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia popolare, al fine di scongiurare il ripetersi di casi di illegittima aggiudicazione — verificatisi in passato e indicati nello stesso decreto di scioglimento del comune — e conformare il sistema ai canoni di equità, giustizia sociale e rotazione.
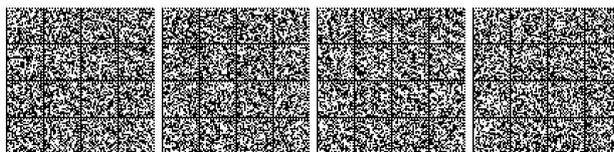
Occorre poi terminare la procedura di conferimento di un istituto pubblico di assistenza e beneficenza (IPAB) — attivata in virtù di una normativa regionale che ha previsto la soppressione di tali soggetti fin dal 2003 — in un'azienda di servizi, partecipata dall'unione di comuni di cui fa parte lo stesso Comune di Brescello, alla quale l'organo straordinario ha affidato la temporanea gestione dell'istituto.

Con riferimento all'area tecnica, la commissione è impegnata nell'attuazione, anche grazie al recente insediamento del nuovo responsabile di settore, del piano delle opere pubbliche attribuendo la priorità a taluni indispensabili interventi di messa in sicurezza di importanti edifici pubblici, unitamente all'ampliamento del sistema di videosorveglianza del territorio, con finalità di vigilanza e prevenzione di attività illecite.

Ulteriore settore nel quale si è particolarmente concentrata l'azione commissariale ha riguardato la fondazione, partecipata al 100% dal comune, che gestisce i servizi turistici ed il polo museale, rispetto alla quale l'organo straordinario ha curato l'avvicendamento del vertice amministrativo, attraverso la nomina di due dei propri membri nel nuovo consiglio di amministrazione dell'ente, dando così impulso all'adozione di misure volte ad assicurare la massima efficienza, efficacia e trasparenza gestionali — tanto da realizzare, nell'anno 2016, un notevole incremento dell'utile di esercizio — iniziative che tuttavia necessitano di ulteriore implementazione ed affinamento.

È stata inoltre riservata speciale attenzione alle procedure di confisca degli immobili di proprietà di uno stretto congiunto del capo della cosca mafiosa attiva nel territorio comunale. L'obiettivo della commissione è quello di realizzare il trasferimento degli immobili confiscati che verranno rilasciati nel prossimo mese di ottobre al Comune, con lo scopo di destinarli a finalità istituzionali e sociali. Il conseguimento di tale risultato costituirebbe, infatti, un notevole successo, soprattutto sul piano simbolico della riaffermazione della legalità, per le istituzioni dello Stato, e, per contro, un inequivocabile segnale di arretramento e sconfitta per la criminalità organizzata.

Per i motivi descritti risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Brescello (Reggio Emilia), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 28 luglio 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A06017

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2017.

Scioglimento del Consiglio comunale di Brancaleone e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Brancaleone (Reggio Calabria) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2014;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento dell'ente locale per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2017;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Brancaleone (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Brancaleone (Reggio Calabria) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Giovanni Meloni - Prefetto a riposo;

dott. Salvatore Mottola Di Amato - viceprefetto;

dott.ssa Isabella Giusto - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 31 luglio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2017
Interno, foglio n. 1680

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Comune di Brancaleone (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2014, presenta forme d'ingerenza della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

La gestione dell'ente è stata oggetto di un attento monitoraggio da parte della prefettura di Reggio Calabria, le cui risultanze, unitamente agli elementi indiziari emersi a seguito di una recente operazione di polizia giudiziaria, hanno messo in evidenza le ingerenze nell'attività della compagine elettiva da parte delle consorterie localmente egemoni.

In esecuzione di un'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale reggino, il 7 dicembre 2016 il vicesindaco con delega ai lavori pubblici ed al personale e l'assessore con delega all'arredo urbano, all'ambiente ed al territorio sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Conseguentemente, in applicazione dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, il Prefetto di Reggio Calabria ha accertato l'esistenza di una causa di sospensione di diritto dalla carica elettiva nei confronti dei citati amministratori, i quali hanno successivamente rassegnato le proprie dimissioni e sono stati rinviati a giudizio per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Inoltre, un consigliere comunale - nei cui confronti sono state applicate le misure dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza, poi revocate in sede di riesame - ad oggi risulta imputato del reato previsto dall'art. 318 del codice penale.

Il procedimento penale in argomento è altresì sfociato nel rinvio a giudizio di un dipendente e dell'amministratore unico di una società affidataria di servizi comunali, rispettivamente imputati il primo di turbata libertà degli incanti aggravata ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203 ed il secondo dei reati di cui agli articoli 318, 319, 353, 353-*bis*, 372, 416-*bis* e 629 del codice penale e di cui agli articoli 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, nonché di illecita concorrenza con minaccia o violenza aggravata dalla finalità mafiosa. A sua volta, la società in parola - operante nel campo della raccolta, del trasporto e dello smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati, speciali e pericolosi - è attualmente in regime di amministrazione giudiziaria, essendo stato disposto il sequestro preventivo delle quote sociali e dell'intero patrimonio aziendale.

In particolare - come meglio si dirà nel prosieguo - gli atti della magistratura inquirente delineano gravissimi e reiterati accordi corruttivi tra il menzionato amministratore unico - anch'egli ad oggi sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari - ed i sopra citati esponenti della compagine di Governo dell'ente, che hanno determinato uno sviamento dell'azione amministrativa veicolando in più occasioni l'infiltrazione della 'ndrangheta nel settore dei lavori pubblici.

Le predette vicende hanno indotto il Prefetto di Reggio Calabria, con decreto del 29 dicembre 2016, a disporre l'accesso presso il Comune di Brancaleone ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine degli accertamenti esperiti, il Prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica, ha predisposto l'allegata relazione in data 1° giugno 2017, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione del richiamato art. 143.

Il Prefetto e la Commissione di indagine riferiscono che su quel territorio - che ha un'economia essenzialmente agricola, prevalentemente incentrata sulla coltivazione e la lavorazione del bergamotto - è stata accertata la pervasiva influenza di potenti sodalizi criminali.

Viene altresì sottolineato che il sindaco è al suo secondo mandato consecutivo e che tutti i membri della giunta hanno ricoperto il medesimo incarico nella pregressa consiliatura. Inoltre, ben sette consiglieri comunali su dodici assegnati all'ente hanno fatto parte dell'organo consiliare eletto a seguito delle consultazioni amministrative del 2009.

In sede di indagine, sono stati riscontrati legami di parentela o di affinità ovvero rapporti di frequentazione tra diversi esponenti degli organi elettivi e dell'apparato burocratico del comune - alcuni dei quali con pendenze e pregiudizi di natura penale - ed elementi della criminalità organizzata ovvero persone contigue ad ambienti malavitosi.

L'Organo ispettivo ha inoltre preso in considerazione gli atti intimidatori compiuti nei confronti del sindaco e del citato *ex* assessore con delega all'arredo urbano, all'ambiente ed al territorio, le cui autovetture sono state gravemente danneggiate rispettivamente a dicembre ed agosto 2014. Altro episodio intimidatorio si è verificato ai danni del capogruppo della minoranza consiliare, destinatario - ad ottobre 2014 - di una busta da lettera contenente proiettili per arma da fuoco e minacce scritte indirizzate al medesimo amministratore locale, ad un altro consigliere di minoranza e ad un soggetto candidatosi alla carica di consigliere nella stessa lista del menzionato capogruppo.

Vengono poi segnalate le risultanze di fonti tecniche di prova da cui si evince che il primo cittadino ed il suddetto vicesindaco - in prossimità delle consultazioni amministrative del 2014 - si sono dati reciprocamente atto di essere stati in grado di tessere con la criminalità organizzata rapporti utili al mantenimento dell'ordine nel territorio comunale, precedentemente esposto ad un forte clima di intimidazione mafiosa.

È stato quindi preso in esame il settore dei lavori pubblici in ordine al quale - come evidenziato nei richiamati provvedimenti giudiziari di applicazione di misure cautelaci - è emerso un quadro allarmante in cui pubblici ufficiali, abusando delle funzioni rivestite ed in spregio ai doveri di imparzialità e legalità loro imposti, hanno operato in sinergia con l'amministratore unico della società in regime di amministrazione giudiziaria di cui si è detto, ottenendo come contropartita vantaggi personali anche di natura elettorale e rendendo l'ente permeabile ai condizionamenti delle consorterie criminali.

Sintomatica in tal senso è la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani, avviata con determina dirigenziale di luglio 2013 con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli articoli 57 e 82, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, vigente *ratione temporis*.

Ed invero, la procedura in argomento - che negli atti della magistratura inquirente è descritta come «poco cristallina e con molti aspetti oscuri» - si è conclusa con determina di agosto 2013, con la quale il servizio è stato aggiudicato in via definitiva alla sopra citata società attualmente in regime di amministrazione giudiziaria, il cui amministratore unico è stato rinviato a giudizio, tra l'altro, per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Un ulteriore affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani disposto in favore della predetta società con determina di dicembre 2013 è stato ripetutamente prorogato nel corso del 2014 senza che l'ente abbia tempestivamente provveduto all'indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica, in violazione dei principi di trasparenza e rotazione richiamati dall'art. 2 del regolamento comunale recante la disciplina delle forniture e dei servizi in economia.

Successivamente alle aggiudicazioni ed alle proroghe in questione, l'amministratore unico della società affidataria ha proceduto all'assunzione - come dipendenti presso la medesima società - di persone indicate dall'assessore all'arredo urbano, all'ambiente e al territorio e dal vicesindaco con delega ai lavori pubblici ed al personale sopra menzionati, entrambi rinviati a giudizio per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. In base agli esiti delle indagini espletate dagli organi inquirenti, attraverso le assunzioni in parola - che si sono susseguite nel tempo anche a seguito dell'affidamento di lavori di somma urgenza - il predetto amministratore unico si è assicurato il favore degli amministratori locali, i quali, a loro volta, hanno potuto «ricompensare» il sostegno elettorale ricevuto dalle persone da essi segnalate ed effettivamente assunte nella più volte citata società in regime di amministrazione giudiziaria. Fonti tecniche di prova hanno fatto emergere che i due esponenti della compagine di Governo dell'ente hanno interloquito direttamente con l'amministratore unico di cui si è detto anche per sollecitare il tempestivo pagamento delle competenze salariali spettanti ai dipendenti dell'impresa affidataria del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani, sempre nella prospettiva di un tornaconto elettorale.

Al medesimo amministratore unico si è parimenti rivolto il consigliere comunale indicato in premessa - imputato del reato di cui all'art. 318 del codice penale - ottenendo l'assunzione di un proprio parente come dipendente dell'impresa in questione.

Più specificamente, dagli atti della magistratura inquirente si evince che l'amministratore unico della società attualmente in regime di amministrazione giudiziaria, con la propria acquiescenza alle richieste degli esponenti politici di Brancaleone, si è assicurato non solo un canale privilegiato utile per l'affidamento di servizi e lavori pubblici e per il solerte pagamento del relativo corrispettivo da parte dell'ente, ma anche un atteggiamento benevolo dell'amministrazione comunale nella valutazione di eventuali inadempienze contrattuali.

In tale direzione, assume valore emblematico la vicenda relativa al servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani affidato alla predetta società con determina dirigenziale di novembre 2015. Ed invero, è emerso che solo a marzo e novembre 2016 l'amministrazione comunale ha formalmente proceduto ad una segnalazione di inottemperanza e ad una comunicazione di diffida nei confronti della società affidataria, sebbene già nel 2015 la stessa si fosse resa inadempiente alle disposizioni previste dall'art. 25 del capitolato d'appalto.

L'operazione di polizia da cui è scaturito l'accesso ha inoltre messo in luce un meccanismo in base al quale taluni imprenditori della zona erano soliti accordarsi per la spartizione degli appalti comunali spesso con il benestare degli amministratori locali.

Sotto questo profilo, viene in rilievo l'indagine di mercato avviata dal comune a settembre 2014 per una nuova aggiudicazione del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani, alla quale sono state invitate a partecipare quattro imprese, tra cui la società precedentemente affidataria del servizio, attualmente sottoposta ad amministrazione giudiziaria. Al riguardo, è stata acclarata l'esistenza di un'intesa fraudolenta tra l'amministratore unico della citata società ed il rappresentante legale di un'altra impresa partecipante alla gara, anch'egli coinvolto nell'operazione di polizia sopra richiamata e rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 353 del codice penale aggravato dalla finalità mafiosa, la cui posizione processuale è stata poi definita con una pronuncia di non luogo a procedere per morte del presunto reo. L'intesa in parola era finalizzata a pilotare la procedura in modo da assicurare l'aggiudicazione del servizio alla menzionata società attualmente in regime di amministrazione giudiziaria, che avrebbe dovuto presentare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Solo a causa di un mero fattore accidentale l'intesa non è andata a buon fine. Rileva peraltro che l'impresa aggiudicataria del servizio - il cui rappresentante legale, partecipe dell'intesa fraudolenta, è stato pure coinvolto, come sopra detto, nell'inchiesta da cui ha preso le mosse l'accesso - ad agosto 2016 è stata destinataria di un diniego di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) gestito dalla Prefettura di Reggio Calabria.

L'Organo ispettivo ha quindi esaminato la restante attività gestionale dell'ente, riscontrando gravi e ripetute irregolarità sia nel settore delle concessioni demaniali marittime sia nel settore edilizio. In particolare, vengono stigmatizzate le autorizzazioni edilizie adottate a seguito di procedimenti viziati da molteplici illegittimità e rilasciate in favore di persone legate da rapporti di parentela o affinità ad esponenti della criminalità organizzata ovvero a soggetti vicini ad ambienti criminali.

Infine, sul piano economico-finanziario gli accertamenti esperiti hanno evidenziato una situazione gravemente deficitaria, che ha reso necessario il sistematico ricorso alle anticipazioni di tesoreria e sulla quale hanno pesantemente inciso sia i ritardi e le inefficienze nell'attività di riscossione delle entrate comunali sia la scarsa incisività dell'azione di contrasto dei fenomeni di evasione tributaria.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Brancaleone, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, con pregiudizio dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, che rendono necessario l'intervento dello Stato per recidere il veicolo delle infiltrazioni e per assicurare il risanamento dell'ente.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Brancaleone (Reggio Calabria), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 28 luglio 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI
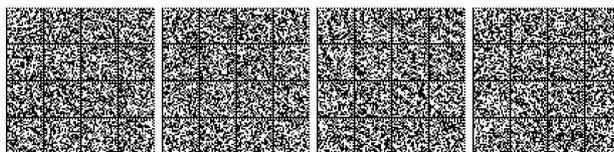
Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio territoriale del Governo
– ORGANO ESECUTIVO DI SICUREZZA –

Prot. nr. 2407/2017/Segr.Sic. 1 giugno 2017

All'Onorevole Signor Ministro dell'Interno
Piazza del Viminale n. 1
R O M A

OGGETTO: Comune di **Brancaleone** – Commissione d'indagine ex art. 1 comma 3 della Legge 7 agosto 1992 n. 356.

Con decreto ministeriale 17102/128/69(49) Ris Uff. V – Affari Territoriali in data 21 dicembre 2016, veniva concessa la delega per l'effettuazione dell'accesso presso l'Amministrazione comunale di Brancaleone, ai sensi di cui all'art. 1 comma 3 della Legge 7 agosto 1992 n. 356.

Con atto prefettizio n. 5470/2016/Segr.Sic. del 29 dicembre 2016 veniva nominata la Commissione d'indagine alla quale è stato assegnato il termine di tre mesi per il perfezionamento degli accertamenti e delle attività; con d. p. nr. 1240/2017/Segr.Sic. del 17 marzo 2017 è stata disposta la proroga di un mese del termine originariamente assegnato.

La Commissione citata ha concluso i propri lavori e depositato presso questo Ufficio in data 28 aprile scorso la relazione conclusiva da cui si desume quanto segue.

Premessa

La Commissione, al fine di fornire un quadro introduttivo anche di carattere statistico alla propria relazione, fornisce alcuni dati esplicativi del territorio, riferendo, fra l'altro, che il "Comune di Brancaleone si estende per una superficie pari a 36,14 kmq e consta di 3583 abitanti, tra i quali si annoverano anche 131 di nazionalità indiana e 49 di nazionalità rumena, quasi tutti impegnati nell'attività lavorativa di braccianti agricoli e nell'assistenza domiciliare ad anziani e diversamente abili.

La larga maggioranza della popolazione è esente da attitudini criminali; tuttavia, è percepibile, nel tessuto sociale, una sottile forma di insofferenza nei confronti delle Istituzioni in generale; il tenore di vita condotto dagli abitanti della zona è modesto. Si riscontrano, comunque, pochissimi
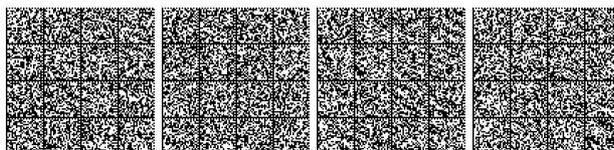
casi di povertà. La popolazione è distribuita fra il centro abitato e le frazioni dipendenti di Galati, Pressocito e Razzà.

Negli ultimi anni, si è registrato un flusso di spostamenti dalle campagne al centro abitato, dovuto all'accentuato stato di arretratezza ed al notevole degrado delle strade di collegamento.

La situazione economica del centro può considerarsi discreta, sebbene manchino le maggiori fonti di reddito avanzato, quali industrie e fabbriche. Gli abitanti della zona sono prevalentemente dediti all'attività agricola, da cui cercano di trarre il massimo rendimento.

Il turismo è poco sviluppato."[1]

Situazione della criminalità nel territorio di Brancaleone

In relazione alla criminalità, la Commissione rappresenta che il Comune di Brancaleone <non soffre di particolari problemi dovuti alla criminalità predatoria, che è quasi assente.

Si registrano episodi di criminalità rurale, come furti di attrezzature agricole e/o di frutta, spesso neanche denunciati, ma che comunque non destano particolare allarme sociale.

Sicuramente pervasiva è la presenza della criminalità organizzata, come testimoniano le numerose operazioni di polizia giudiziaria eseguite, nel corso degli ultimi anni, nei confronti dei residenti.

Tuttavia, nel Comune di Brancaleone non è censito alcun locale di *'ndrangheta*, anche se è segnalata la notevole influenza dei clan operanti nel vicino comune di *OMISSIS* sulla zona, come accertato dalle *OMISSIS* che, nel corso degli ultimi anni, sono state eseguite anche nel citato territorio.

Sulla base di queste risultanze investigative, si comprende come il territorio di Brancaleone è esposto agli interessi di cosche "esterne" cioè non costituite principalmente da soggetti residenti nel predetto centro.>[2]

Nello svolgimento dell'attività ispettiva, la Commissione ha tenuto in considerazione anche gli esiti della complessa attività investigativa, *OMISSIS*, alla cui conclusione è stata emessa il *OMISSIS*, dal Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della locale Procura Distrettuale Antimafia, l'ordinanza di custodia cautelare *OMISSIS*, a carico di *OMISSIS*, imprenditore

[1] Cfr. pag. 6/7 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[2] Cfr. pag. 7/8 della Relazione della Commissione d'Indagine.

OMISSIS, e di *OMISSIS* del Comune di Brancaleone, oltre che nei confronti di altri soggetti.

Gli Organi comunali

A seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 è stato rinnovato il Consiglio comunale di Brancaleone.

<Nelle ultime consultazioni comunali la lista "*OMISSIS*", guidata *OMISSIS*, ha ottenuto 1083 preferenze su 2238 cittadini votanti, per un totale di otto seggi in consiglio comunale.

La principale lista di opposizione "*OMISSIS*", guidata *OMISSIS*, ha invece raccolto 1005 preferenze, per un totale di quattro seggi in consiglio comunale.

L'altra lista di opposizione, "*OMISSIS*", guidata da *OMISSIS*, ha ottenuto invece 150 suffragi, non entrando in consiglio comunale.

Nella precedente tornata elettorale del 6 e 7 giugno 2009, invece, la lista guidata *OMISSIS* otteneva 1305 voti, mentre la principale lista di opposizione, guidata da *OMISSIS*, otteneva 960 suffragi e la terza lista, guidata da *OMISSIS*, solamente 134>[3].

Evidenzia la Commissione che "tutti i componenti della Giunta Comunale, nominati a seguito delle consultazioni dell'anno 2014, risultano aver ricoperto le medesime cariche nell'ambito della precedente tornata elettorale dell'anno 2009; analogamente, n. 7 consiglieri eletti nell'anno 2014 risultano presenti in seno al precedente Consiglio comunale"[4].

Da riscontri effettuati anche in ordine ai sottoscrittori durante l'accesso, risulta che "a carico di cinque tra i quaranta sottoscrittori della Lista a sostegno del candidato a Sindaco *OMISSIS* risultano significativi pregiudizi di polizia e penali.

Inoltre, (...) tra i medesimi sottoscrittori della Lista vi sono *OMISSIS* persone che attualmente lavorano presso *OMISSIS*, e cioè *OMISSIS* e *OMISSIS*, i quali, tuttavia, non sono ritenuti vicini a consorterie criminali di alcun genere"[5].

---

[3] Cfr. pag. 25/26 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[4] Cfr. pag. 26 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[5] Cfr. pag. 25 della Relazione della Commissione d'Indagine.

La relazione, quindi, riporta menzione dei pregiudizi penali e/o di polizia nonché delle relazioni parentali di alcuni componenti degli Organi municipali.

Le posizioni di particolare rilievo sono certamente quelle del *OMISSIS* con delega *OMISSIS* e dell'*OMISSIS*, entrambi *OMISSIS*.

In particolare, si legge nella relazione: "Il *OMISSIS* con delega ai *OMISSIS*, è il *OMISSIS*.

Dalle (...) note informative delle Forze di Polizia, lo stesso non risulta accompagnarsi a soggetti pregiudicati e a suo carico annovera i seguenti pregiudizi giudiziari e di polizia:
OMISSIS

A seguito di ciò, in data *OMISSIS*, lo scrivente, ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 31.12.2012 nr. 235, dichiarava la sussistenza della causa di sospensione dalla carica nei confronti del *OMISSIS* in quanto sottoposto alla predetta misura cautelare.

OMISSIS[6].
(...)

OMISSIS, attualmente si trova *OMISSIS*.

Dalle sopra citate note informative delle Forze di Polizia, lo stesso non risulta accompagnarsi a soggetti pregiudicati e a suo carico annovera i seguenti pregiudizi giudiziari e di polizia:
OMISSIS[7]

L'operazione Ecosistema

In un apposito capitolo[8], la Commissione riporta ampio stralcio dell'Ordinanza n. *OMISSIS* emessa in data *OMISSIS* dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria nella sola parte relativa al Comune di Brancaleone. "... Appalto *OMISSIS* nel Comune di Brancaleone aggiudicato alla *OMISSIS*". Riporta la Commissione quanto risulta dall'ordinanza in parola che documenta: "la turbativa di asta di cui sono stati parte *OMISSIS*, il suo factotum *OMISSIS*, il titolare della ditta *OMISSIS* nonché il *OMISSIS*, avente ad oggetto lo svolgimento della gara per l'affidamento del *OMISSIS* del territorio comunale di Brancaleone svoltasi proprio il *OMISSIS*.

[6] Cfr. pag. 29/30 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[7] Cfr. pag. 34/35 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[8] Cfr. pag. 46/127 della Relazione della Commissione d'Indagine.

Invero risulta che vi fosse un preventivo accordo sottobanco fra le ditte partecipanti alla gara (*OMISSIS* ed *OMISSIS*) sui contenuti specifici delle rispettive offerte, finalizzato a pilotare l'aggiudicazione, della gara a favore dell'impresa, di *OMISSIS*"[9]. Già nell'anno precedente al *OMISSIS*, peraltro, il servizio di raccolta rifiuti era stato affidato *OMISSIS*; in proposito, riferisce la Commissione, secondo le risultanze dell'O.C.C. n. *OMISSIS*, che: "A seguito dell'atto di risoluzione consensuale datato *OMISSIS* e sottoscritto dalla Società *OMISSIS* ed il Comune di Brancaleone, si è provveduto a risolvere in maniera bonaria e consensuale tra le parti tutti i rapporti in essere conseguenti l'appalto (...). Come si evince dalla determina n. *OMISSIS* del *OMISSIS* del Comune di Brancaleone, *OMISSIS, con determina n. OMISSIS del OMISSIS è stata avviata la scelta del contraente a mezzo procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 12 aprile 2006. n. 163, con il criterio dell'offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera b).*

Il servizio risulterà pertanto affidato all'*OMISSIS* a termine di una procedura che, per quanto in linea a quanto sancito dal codice degli appalti, presenta molti lati oscuri.

In contemporanea con la determina che ha affidato il servizio all'*OMISSIS*, la stessa azienda ha avviato una serie di procedure di assunzione a beneficio di alcuni residenti nel comune di Brancaleone"[10], i cui nominativi sono dettagliatamente riportati nella relazione. "Tra il personale che gli amministratori locali del comune di Brancaleone avrebbero segnalato, promovendone l'assunzione, si annovera *OMISSIS*[11] che, come da egli stesso riferito nel corso *OMISSIS*, è legato da vincoli di parentela con *OMISSIS*[12]. (...) Le assunzioni in *OMISSIS* che *OMISSIS* si impegna ad effettuare si ritiene costituiscano il tornaconto di *OMISSIS* che in tal maniera ricompensa i suoi elettori per il sostegno ricevuto alle ultime consultazioni amministrative[13]. È indubbio che *OMISSIS* e *OMISSIS* abbiano stretto un accordo che impone al primo di assumere presso *OMISSIS* il personale che gli viene indicato dal se-

---

[9] Cfr. pag. 53/54 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[10] Cfr. pag. 63 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[11] *OMISSIS*, nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*, ivi residente in *OMISSIS*.
[12] Cfr. pag. 66 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[13] Cfr. pag. 69 della Relazione della Commissione d'Indagine.
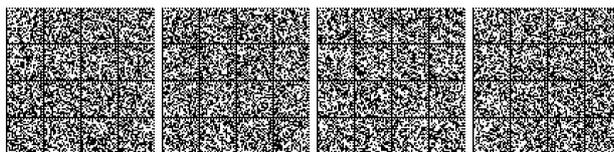
condo il quale contraccambia facendo sì che l'azienda dell'interlocutore si aggiudichi il *OMISSIS* relativamente al territorio comunale di Brancaleone[14].

La logica clientelare sulla quale si fonda la gestione del comune di Brancaleone comporta che gli stessi amministratori non abbiano mai provveduto ad una contestazione formale delle inadempienze contrattuali di cui si sarebbe reso responsabile *OMISSIS*."[15]

La Commissione ha riscontrato che le misure cautelari sono state confermate dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ed il Giudice, riguardo alla posizione di *OMISSIS* e di *OMISSIS*, *OMISSIS*, rigettando la richiesta dei due pubblici amministratori avverso la sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ha riassunto in maniera chiara le vicende processuali loro relative, delineando un quadro di oggettiva gravità.

In particolare, dalla lettura delle risultanze delle Ordinanze del Tribunale del Riesame n. *OMISSIS* R.T.L. e n. *OMISSIS* R.T.L., riportate nella relazione, si legge: "Oltre all'oggettiva gravità delle condotte contestate, quanto versato in atti e costituente il portato delle indagini effettuate dalla P.G. operante ed il sostrato della postulazione accusatoria, consente di delineare un quadro allarmante in cui pubblici ufficiali, abusando delle funzioni pubbliche rivestite ed in spregio ai doveri di imparzialità e legalità loro imposti dalla Costituzione, operavano sinergicamente con *OMISSIS* per condizionare, alterare, turbare gravemente la gestione della cosa pubblica, veicolando in più occasioni l'infiltrazione della *'ndrangheta* nel settore dei lavori pubblici.

In tale contesto si inscrive la condotta dell'*OMISSIS*, il quale, nella veste di *OMISSIS*, contribuiva attivamente ed in maniera determinante alla conclusione ed all'attuazione degli accordi corruttivi acclarati dalle indagini.

Quanto evidenziato in indagine descrive, dunque, la personalità di *OMISSIS* le cui condotte si rivestono di particolare disvalore sociale e penale in considerazione, come più volte evidenziato, dalla posizione istituzionale e la rappresentativa dallo stesso rivestita. Le condotte poste in essere da *OMISSIS* appaiono connotate dai requisiti della sistematicità comportamentale, inserite in un contesto complesso ed articolato, sicuramente deviate dai fini istituzionali dell'azione e funzione pubblica che appaiono idonee a gettare discredito sulla efficienza ed imparzialità dell'amministrazione comunale e

[14] Cfr. pag. 77 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[15] Cfr. pag. 88 della Relazione della Commissione d'Indagine.
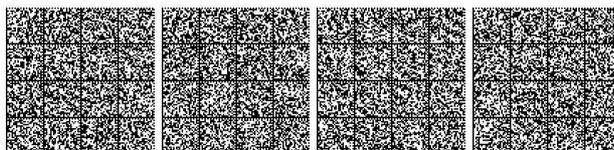
sulla credibilità dei soggetti che, nei rispettivi ambiti, politico-istituzionale e burocratici, la incarnano.

Ad avviso del Collegio, sono emersi positivi elementi in ordine al concreto pericolo di reiterazione delle condotte criminose, attese che, nei confronti *OMISSIS*, la prognosi di pericolosità può essere formulata già avendo riguardo alla negativa personalità dello stesso, che rivela un'allarmante disinvoltura nella realizzazione dell'attività criminosa e disprezzo per le istituzioni, avendo riguardo alle specifiche modalità e circostanze dei fatti per i quali si procede, alla circostanza che esse appaiono comunque rivelatrici dell'esistenza di un collaudato sistema di cui lo stesso appare compiutamente partecipe, facilmente reiterabile in considerazione del contesto sociale e territoriale nel quale l'indagato è inserito e la cui reiterazione dunque non può essere efficacemente scongiurata con misura meno gravose.

Sotto tale profilo, appare irrilevante quanto obbiettato dalla difesa in relazione alle dimissioni *OMISSIS* dalla carica di *OMISSIS*[16]. (...)

Analogamente, il Tribunale del Riesame, si esprime su *OMISSIS* [17]. (...)

In merito al contenuto delle predette Ordinanze che hanno tratteggiato in maniera ancor più incisiva a quella di custodia cautelare nr. *OMISSIS*, le figure e i comportamenti posti in essere dal *OMISSIS* e dell'*OMISSIS*, si evidenzia un quadro allarmante, in cui pubblici ufficiali, abusando delle funzioni pubbliche rivestite ed in spregio ai doveri di imparzialità e legalità loro imposti dalla Costituzione, operavano sinergicamente con l'*OMISSIS* dell'*OMISSIS*, per condizionare, alterare, turbare gravemente la gestione della cosa pubblica, *veicolando in più occasioni l'infiltrazione della 'ndrangheta nel settore dei Lavori Pubblici*."[18]

La Commissione evidenzia anche che al termine di un'altra indagine, nota anche come "*OMISSIS*", sono stati segnalati alla Procura della Repubblica diversi soggetti che rivestivano incarichi pubblici, quali Amministratori dell'Ente o Segretari Comunali o, ancora, Responsabili dell'*OMISSIS* del Comune.

La Struttura burocratica

[16] Cfr. pag. 130/132 e segg. della Relazione della Commissione d'Indagine.
[17] Cfr. pag. 134 e segg. della Relazione della Commissione d'Indagine.
[18] Cfr. pag. 137/138 e segg. della Relazione della Commissione d'Indagine.
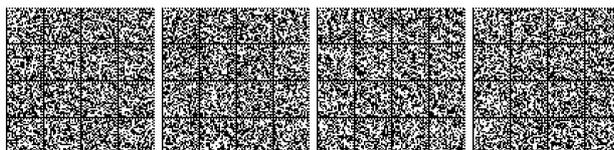
... *OMISSIS*...

Peraltro, nella stessa relazione la Commissione si è espressa sottolineando che, nell'ambito dell'Unità *OMISSIS* [19], si sono susseguiti diversi *OMISSIS* e l'attività è stata svolta in modo disordinato e non sempre rispettosa delle disposizioni normative[20].

Analisi della situazione economico-finanziaria

In relazione all'attività svolta dall'Ente nell'ambito finanziario e dei tributi il Consesso ha evidenziato diversi elementi di criticità rappresentando "che anche in tale ambito sono necessari alcuni decisivi interventi correttivi al fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Infatti, se da un lato una superficiale lettura dei dati potrebbe non evidenziare situazioni di criticità, l'analisi effettuata ha avuto modo di riscontrare quanto segue:

- squilibrio della gestione finanziaria;
- cancellazione o mantenimento dei residui in violazione dei nuovi principi contabili;
- sistematico utilizzo di anticipazione di tesoreria;
- mancata restituzione nei termini di legge dell'anticipazione di tesoreria (anno 2014 e 2016);
- insufficiente percentuale di riscossione delle entrate proprie;
- presenza tra gli utenti morosi sia di Amministratori che di dipendenti alcuni dei quali con consumi decisamente ridotti rispetto alla media nazionale;
- mancato rispetto dell'obbligo di determinazione, comunicazione e pubblicazione dei dati relativi ai tempi medi di pagamento di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e Finanze;
- mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015 ed incremento dei parametri di deficitarietà.

Tale situazione, oltremodo precaria, potrebbe essere gravemente compromessa dalla mancata riscossione delle entrate proprie dell'Ente in termini di liquidità e di bilancio con la giusta ed obbligatoria determinazione dei fondi di crediti di dubbia esigibilità.

[19] Cfr. pag. 218/219 e segg. della Relazione della Commissione d'Indagine.

[20] Cfr. pag. 303 e 324/325 della Relazione della Commissione d'Indagine.
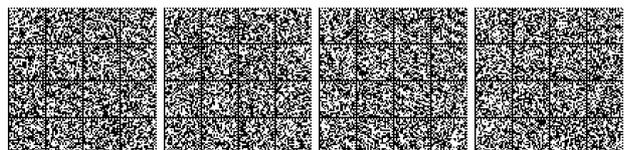
Pertanto, in tale contesto evolutivo è evidente che l'Ente già si trova in una condizione di grave squilibrio economico-finanziario tale da obbligare in tempi brevi a dover far ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243 bis TUEL) ovvero ad essere costretto a dover dichiarare il dissesto finanziario con le connesse responsabilità e le relative conseguenze per la collettività"[21].

La Commissione ha inoltre rivolto la propria attenzione nei confronti degli appalti, affidamenti e somme urgenze dettagliatamente descritte in relazione[22].

Inoltre, ha provveduto ad esaminare le procedure relative ai permessi a costruire ed alle concessioni demaniali marittime.

Appalti, affidamenti e somme urgenze

La Commissione ha esaminato le determine con cui è stato affidato il servizio di *OMISSIS* all'*OMISSIS*, il cui rappresentante legale, *OMISSIS*, è stato posto in stato di *OMISSIS* nell'ambito della già richiamata operazione *OMISSIS* coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria - DDA per le ipotesi di diversi reati tra i quali anche: turbata libertà degli incanti (353 c.p.); turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353 bis c.p.); associazione di tipo mafioso (416 bis c.p.).

In relazione all'affidamento del servizio *OMISSIS* ad *OMISSIS*, osserva la Commissione che <dal raffronto tra le determine n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, n. *OMISSIS* del *OMISSIS* e n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, si evince una notevole sproporzione tra l'importo stabilito per la durata di anni 3 a favore della *OMISSIS* per € *OMISSIS* e l'importo posto a base d'asta per il servizio reso da *OMISSIS*, peraltro unica partecipante alla procedura negoziale, nel trimestre *OMISSIS* pari ad € *OMISSIS*.

Tale importo, rapportato al periodo contrattuale di tre anni, corrisponderebbe ad un costo di € *OMISSIS* pari ad una maggiorazione di circa il 42% di quanto statuito a favore della *OMISSIS*.

Tuttavia, per un trimestre successivo (periodo *OMISSIS*/ *OMISSIS*), si è registrata una riduzione nell'importo divenuto, stavolta, pari ad € *OMISSIS*.

---

[21] Cfr. pag. 217/218 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[22] Cfr. pag. 220 della Relazione della Commissione d'Indagine.

Inoltre, al temine della vigenza contrattuale, dal *OMISSIS* e, quantomeno, sino al *OMISSIS*, l'Ente non ha proceduto con immediatezza alla scelta di un nuovo contraente a mezzo procedura ad evidenza pubblica bensì ha proseguito, con varie determine, alla proroga del servizio a favore di *OMISSIS* indicando genericamente come le stesse fossero state assunte al fine di evitare non meglio specificati *"pericoli igienico-sanitari"* e *"per il tempo necessario a concludere la procedura negoziata avviata per individuare il nuovo contraente"* senza alcun'altra specifica in ordine ad una eventuale nuova procedura.

In tali determine viene peraltro fatto espresso riferimento alla determina nr. *OMISSIS* del *OMISSIS* (CIG: *OMISSIS*) con la quale il servizio, a seguito di procedura negoziale, era stato precedentemente affidato *in via definitiva* (per la durata di mesi 3) all'*OMISSIS*.

Appare evidente come le continue proroghe concesse *OMISSIS* nel corso del *OMISSIS*, senza il normale ricorso ad una procedura ad evidenza pubblica prevista *ope legis*, rilevano una *evidente* irregolare prassi amministrativa, impedendo così ad eventuali e potenziali contraenti di potersi aggiudicare il servizio a condizioni più favorevoli per l'Ente stesso, in spregio ai principi di trasparenza e di rotazione richiamati dall'art. 2 del Regolamento Comunale per la disciplina delle forniture e servizi in economia.

Invero con riguardo alle anomale proroghe di cui sopra, appare anche opportuno evidenziare come il G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di emissione di Ordinanza n. *OMISSIS*, abbia ravvisato, tra l'altro, gravi indizi di colpevolezza a carico del *OMISSIS* dell'*OMISSIS*, la cui condotta corruttiva risulta finalizzata ad ottenere un trattamento di favore da parte di funzionari pubblici compiacenti, nell'affidamento del contratto per il *OMISSIS* realizzatosi attraverso l'impegno permanente da parte di questi ultimi a compiere o omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata quali l'affidamento da parte del Comune di lavori e commesse all'*OMISSIS*, compresa la proroga del servizio.>[23]

Solo in data *OMISSIS* il Comune di Brancaleone ha proceduto ad invitare le aziende *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS* per l'affidamento del cottimo per l'esecuzione del servizio in argomento[24].

---

[23] Cfr. pag. 228-230 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[24] Cfr. pag. 240 della Relazione della Commissione d'Indagine.
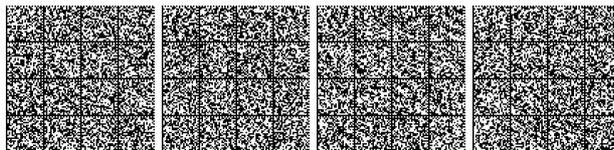
Con determina nr. *OMISSIS* del *OMISSIS* il Comune ha proceduto con l'aggiudicazione definitiva a favore di *OMISSIS* dell'appalto per il servizio di "*OMISSIS*" per *OMISSIS* gestito dalla *OMISSIS* che, con determinazione nr. *OMISSIS* del *OMISSIS*, aveva già approvato i verbali di gara e l'assegnazione provvisoria a favore della citata *OMISSIS*[25].

In relazione all'erogazione del predetto servizio, rileva la Commissione che il Comune di Brancaleone, "solo in data *OMISSIS* e *OMISSIS*, con due distinte note indirizzate ad *OMISSIS* ha proceduto rispettivamente ad una segnalazione di inottemperanza e ad una comunicazione di diffida.

Tuttavia, per i periodi dal *OMISSIS* al *OMISSIS* in cui il servizio *de quo* è stato garantito dall'*OMISSIS*, la stessa non risulta destinataria di alcuna contestazione formale di inadempienze contrattuali nonostante nella *OMISSIS* venga evidenziato come si sia resa responsabile di reiterate condotte di inadempimento delle condizioni contrattuali *OMISSIS*, confermate peraltro dagli esiti di talune *OMISSIS* in cui risultano coinvolti lo stesso *OMISSIS*, il *OMISSIS* e l'*OMISSIS* del Comune di Brancaleone.

La disamina della documentazione acquisita ha permesso di rilevare come l'*OMISSIS*, abbia effettuato ulteriori servizi a favore del Comune di Brancaleone riguardanti lo *OMISSIS* comunale.

In particolare, la disamina della determina nr. *OMISSIS* del *OMISSIS* e della determina nr. *OMISSIS* del *OMISSIS*, ha permesso di rilevare come, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (art. 57 D.lgs. n. 163/2006) con il *criterio dell'offerta economica più vantaggiosa*, l'Ente abbia proceduto ad affidare il predetto incarico all'*OMISSIS* con relativo impegno di spesa."[26]

Nelle considerazioni conclusive, in relazione al servizio *OMISSIS*, l'Organo ispettivo rileva <l'attività svolta dalla Polizia Giudiziaria nell'ambito del procedimento penale n. *OMISSIS* R.G.N.R DDA istruito dalla Procura della Repubblica-DDA presso il Tribunale di Reggio Calabria ha, tra l'altro, messo in luce una *grave e sistematica complicità* di funzionari pubblici infedeli appartenenti al Comune di Brancaleone con i quali il *OMISSIS* dell'*OMISSIS, risultato contiguo alla criminalità organizzata del basso ionio reggino*, ha

[25] Cfr. pag. 248 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[26] Cfr. pag. 248/249 della Relazione della Commissione d'Indagine.
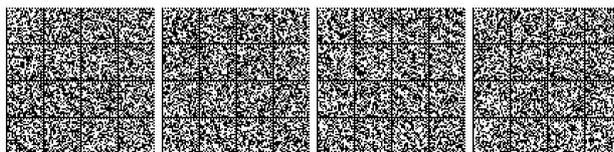
stretto *nel tempo* un vero e proprio accordo corruttivo *di tipo sinallagmatico*[27] che ha consentito alla Società:

- di assicurarsi il servizio di *OMISSIS* presso il territorio comunale attraverso una procedura poco cristallina e con molti aspetti oscuri;
- di essere stata, tra l'altro, l'unica partecipante al bando di gara indetto dal Comune nel *OMISSIS*, per un importo a base d'asta di € *OMISSIS* proponendo un esiguo ribasso *OMISSIS*% per un costo di € *OMISSIS*. Tale importo, come già riferito, risulta maggiorato del 42% rispetto a quello previsto per la *OMISSIS*;
- di beneficiare di continue proroghe del servizio *non adeguatamente giustificate* senza procedere nella indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un nuovo contraente;
- di non incorrere in alcuna contestazione formale per inadempienze contrattuali nello svolgimento del servizio *de quo* sino al *OMISSIS*.[28]

Pertanto la condotta di rilevanza penale tenuta da taluni amministratori pubblici infedeli[29] del Comune di Brancaleone, *il cui unico interesse è rappresentato dal ritorno elettorale, oltre che personale, che auspicano di ottenere attraverso l'assunzione presso la OMISSIS di dipendenti da loro segnalati,* risulta in antitesi con quella che dovrebbe essere una sana amministrazione della "*res publica*" la quale, invece, deve rispondere ai principi di legalità, del buon andamento e della imparzialità della P.A.>[30]

Dalla disamina della documentazione acquisita, la Commissione ha rilevato che anche per un'altra ditta, l'*OMISSIS*, "sono state disposte diverse proroghe per l'esecuzione del Servizio di *OMISSIS* dal *OMISSIS* al *OMISSIS*.

L'*iter* procedurale seguito per l'aggiudicazione del servizio nel periodo dal *OMISSIS* al *OMISSIS* non appare in linea con le disposizioni contenute nell'allora vigente D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli Appalti).

In particolare la disamina delle determine n. *OMISSIS*, n. *OMISSIS*, n. *OMISSIS*, n. *OMISSIS* e dal *OMISSIS* ha consentito di rilevare come

---

[27] In quanto con tale accordo l'azienda si impegna ad assumere personale indicato dagli amministratori comunali stessi i quali così possono ripagare i loro elettori ovvero ottenere sostegno elettorale.

[28] Quantomeno sino al *OMISSIS* data in cui l'Ente – con nota prot. n. *OMISSIS* – indirizzata ad *OMISSIS* - provvede ad una segnalazione di inottemperanza riguardante il servizio reso in ordine ad un Appalto gestito dalla SUAP ed assegnato in via definitiva alla *OMISSIS* con Determina *OMISSIS* del *OMISSIS* (CIG: *OMISSIS*).

[29] Il dovere di fedeltà alla Repubblica è imposto dall'art. 54 della Costituzione a tutti i cittadini e, specificamente, a quelli ai quali sono affidate funzioni pubbliche. Ad essi è imposto *il dovere di adempiere le proprie funzioni con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi previsti dalla legge.*

[30] Cfr. pag. 249/251 della Relazione della Commissione d'Indagine.
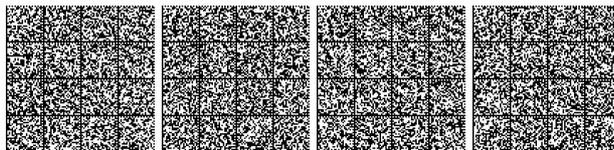
l'Ente – nella persona del responsabile dell'*OMISSIS* – abbia reiteratamente rinnovato per un periodo di *OMISSIS* (dal *OMISSIS* al *OMISSIS*) l'affidamento del servizio di *OMISSIS* a favore della *OMISSIS* senza procedere ad una nuova procedura ad evidenza pubblica volta ad individuare, *nelle more della definizione della procedura in essere presso OMISSIS,* un nuovo contraente in grado di fornire analogo servizio ad un prezzo più vantaggioso. (...)

Anche in tale circostanza, l'attività svolta dalla Polizia Giudiziaria nell'ambito del procedimento penale n. *OMISSIS* R.G.N.R/DDA istruito dalla Procura della Repubblica-DDA presso il Tribunale di Reggio Calabria, ha rilevato l'esistenza di un cartello di imprese che si suddividerebbero gli appalti per *OMISSIS* presso i Comuni di buona parte del territorio della provincia reggina, della quale farebbe parte anche la *OMISSIS*, il cui *OMISSIS* avrebbe stretto un accordo collusivo a favore di *OMISSIS non andato a buon fine* riguardante il servizio *de quo* presso il Comune di Brancaleone."[31]

Il Collegio Ispettivo ha altresì evidenziato "l'arbitrario ricorso a procedure di proroga della gestione del servizio *OMISSIS* a favore della *OMISSIS* di *OMISSIS...*, in violazione anche al principio di trasparenza degli atti della P. A.; l'adozione di una anomala condotta di particolare pericolosità che di fatto ha inficiato la regolarità delle procedure relative alla gara di assegnazione della gestione del servizio *OMISSIS*." [32]

OMISSIS.

Concessioni demaniali marittime e Permessi a costruire

In relazione a tali concessioni, la Commissione ha rilevato sostanzialmente "un'incapacità tecnico-gestionale di garantire efficienza e trasparenza nelle attività proprie del Servizio", aggravata dal "continuo alternarsi dei *OMISSIS* che ha comportato una caratterizzazione dell'istruttoria discrezionale e mai univoca rispetto alla normativa vigente, che sancisce invece il percorso virtuoso per l'emanazione degli atti amministrativi."[33]

Evidenzia, in particolare, la Commissione < *OMISSIS* >[34].

OMISSIS.[35]

---

[31] Cfr. pag. 257/259 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[32] Cfr. pag. 266 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[33] Cfr. pag. 303 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[34] Cfr. pag. 303/304 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[35] Cfr. pag. 325 della Relazione della Commissione d'Indagine.

La Commissione ha concluso evidenziando "il quadro allarmante di un'Amministrazione che, lungi dal dispiegare sul territorio le opportune capacità operative finalizzate all'erogazione ai cittadini di servizi in un contesto di regolarità, legittimità, trasparenza, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità, si è rivelata sicuramente negligente ed inerte e in taluni casi, per come evidenziato nelle sopra citate Ordinanze, legata a soggetti contigui alla criminalità organizzata, pertanto potenzialmente permeabile a condizionamenti esterni con compromissione della funzionalità amministrativa e degli interessi della collettività."[36].

****

Conclusioni

Dalla lettura della relazione della Commissione d'Indagine si desume il controllo della criminalità organizzata sul territorio di riferimento.

Gli accertamenti e le indagini effettuate hanno pertanto rilevato una compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione di Brancaleone, in un contesto territoriale caratterizzato dalla presenza della criminalità organizzata.

L'esame dell'integrale situazione del Comune di Brancaleone è stato, peraltro, effettuato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenuto presso questa Prefettura in data 24 maggio 2017, alla presenza del Procuratore della Repubblica. In tale sede il Consesso ha concordato con le valutazioni dello scrivente sopraesposte.

Pertanto, lo scrivente ritiene, per le ragioni già indicate, che sussistono i presupposti al fine di un eventuale provvedimento di scioglimento presso il Comune di Brancaleone, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 2 – comma 30 – della legge 15 luglio 2009 n. 94.

Si allegano:

- *OMISSIS.*

Il Prefetto
(di Bari)
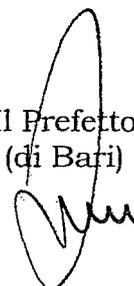
[36] Cfr. pag. 331 della Relazione della Commissione d'Indagine.
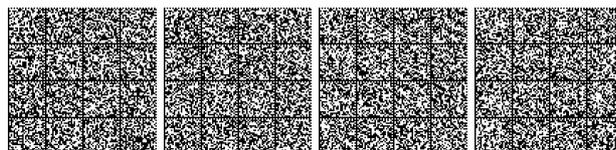
17A06019

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2017.

Scioglimento del Consiglio comunale di Cropani e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Cropani (Catanzaro) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2014;

Considerato che, dall'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Cropani, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2017;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cropani (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del comune di Cropani (Catanzaro) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Antonia Maria Grazia Surace, viceprefetto;

dott. Cesare De Rosa, viceprefetto aggiunto;

dott.ssa Carla Fragomeni, funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 31 luglio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2017
Interno, foglio n. 1679

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Comune di Cropani (Catanzaro), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2014, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica.

In base alle risultanze di un'inchiesta giudiziaria, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro ha emesso in data 10 novembre 2016, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 48 persone, nonché un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di imprese e società.

Tra i destinatari dell'ordinanza cautelare figura anche il vice sindaco, per il quale è stata disposta la custodia in carcere per concorso esterno in associazione mafiosa, successivamente convertita in arresti domiciliari.

In relazione a tali vicende ed al fine di verificare la sussistenza di forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie nell'amministrazione comunale, il Prefetto di Catanzaro, con decreto del 22 dicembre 2016, successivamente prorogato, ha disposto, per gli accertamenti di rito, l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

All'esito delle indagini, la commissione incaricata delle verifiche ispettive ha depositato le proprie conclusioni, in base alle quali il Prefetto di Catanzaro, sentito nella seduta del 29 maggio 2017 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, ha predisposto l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

I lavori della commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il locale contesto ambientale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le cosche presenti sul territorio, ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi, per l'esistenza di una fitta ed intricata rete di parentele, affinità, amicizie e frequentazioni, che lega alcuni amministratori ad esponenti delle locali consorterie criminali o a soggetti ad esse contigui.

Il Comune di Cropani è ricompreso in un ambito territoriale notoriamente caratterizzato dalla pervasiva presenza di una locale organizzazione criminale, profondamente radicata nel tessuto economico e sociale, con un raggio di azione che si estende anche a molti altri comuni della provincia.

Le indagini giudiziarie hanno posto in rilievo come la richiamata organizzazione criminale, in occasione delle consultazioni elettorali della primavera 2014, abbia sostenuto sia la candidatura di colui che

all'esito della tornata elettorale sarebbe stato eletto sindaco per la seconda volta consecutiva, sia quella del vice sindaco destinatario della menzionata ordinanza restrittiva.

Dal provvedimento cautelare emerge che quest'ultimo, pur consapevole dei metodi e dei fini dell'associazione criminale ha fornito in cambio del sostegno elettorale un contributo concreto al rafforzamento delle capacità Operative dell'organizzazione criminale assicurando la sua disponibilità al fine di consentire alla consorteria di esercitare la propria influenza sulle funzioni amministrative del comune.

L'indagine ispettiva ha posto in rilievo una sostanziale continuità amministrativa tra la compagine eletta nel 2009 e quella proclamata nel 2014, atteso che otto degli attuali componenti il consiglio comunale oltre al sindaco, pari al 69 % dell'intero collegio, hanno fatto parte della precedente consiliatura.

Ulteriore rilevante elemento, che evidenzia un contesto ambientale compromesso, è rappresentato dalla circostanza che numerosi amministratori componenti dell'organo esecutivo e di quello consiliare sono gravati da precedenti di polizia o sono riconducibili, per rapporti parentali o per frequentazioni, ad ambienti controindicati.

Pregiudizi di natura penale sono segnalati anche nei confronti di alcuni componenti dell'apparato burocratico.

La relazione del prefetto pone in rilievo un'illegittima ed anomala ingerenza degli organi politici sull'operato dell'apparato burocratico, in contrasto con il principio di separazione tra il potere di indirizzo e programmazione e quello gestionale.

La giunta, organo di indirizzo politico amministrativo, ha più volte travalicato i propri ambiti di competenza individuando i criteri e le modalità di svolgimento delle diverse procedure di affidamento dei servizi e in taluni casi addirittura indicando, per l'affidamento di taluni servizi, le società beneficiarie.

La commissione d'indagine ha riscontrato un ripetuto ricorso ad artificiosi frazionamenti di lavori o servizi ed un illegittimo e reiterato affidamento diretto degli stessi o con gare a procedura ristretta per importi di modesta entità in violazione della normativa sui contratti pubblici.

Tale *modus* operandi ha permesso, altresì, di eludere le disposizioni in materia di informazioni antimafia.

Elementi concreti che evidenziano un sistematico sviamento dell'attività amministrativa dai principi di buon andamento sono rinvenibili nei numerosi affidamenti di servizi pubblici disposti in favore di alcune cooperative sociali.

L'attività di accertamento ha rilevato l'esistenza di un «sistema» delle cooperative. Il primo cittadino emanava propri atti di indirizzo rivolti ai responsabili di settore con i quali, in palese violazione di legge, stabiliva i criteri di assegnazione degli appalti di servizi. In attuazione di tali indirizzi l'ente disponeva affidamenti sempre in favore delle stesse cooperative, carenti dei presupposti soggettivi ed amministrativi e riconducibili a soggetti che in precedenza erano stati destinatari di incarichi fiduciari da parte delle giunta. Con tale sistema, rileva la commissione d'indagine, è stata sostanzialmente impedita la partecipazione di altre imprese.

Le verifiche disposte hanno evidenziato che, anche nei rari casi in cui l'ente ha indetto procedure ad evidenza pubblica mediante il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa si è fatto ricorso a criteri di attribuzione dei punteggi - quali ad esempio quelli relativi al radicamento territoriale - tali da rendere quanto meno difficoltoso l'ampliamento della platea dei partecipanti. Non a caso a tali procedure ha quasi sempre partecipato una sola cooperativa.

Significativa in tal senso è la vicenda relativa alla procedura concernente l'esternalizzazione di alcuni servizi tra i quali quello idrico e quello di pulizia e manutenzione ordinaria di edifici comunali.

I servizi sono stati affidati ad una delle cooperative che proprio in virtù del menzionato «sistema» e sulla base di ripetute delibere di giunta e determine dirigenziali con le quali sono state disposte proroghe, integrazioni e ampliamenti, ha ricevuto nel corso degli armi affidamenti per oltre 1.300.000 euro, in totale spregio delle disposizioni di settore.

La relazione della commissione d'indagine ha rilevato che l'amministratore unico dell'impresa in argomento è persona gravata da precedenti di polizia e strettamente riconducibile per rapporti parentali ad uno dei soggetti destinatati della citata ordinanza cautelare.

Controindicazioni di analoga natura sono state registrate anche in capo ad altri soci, consiglieri o soggetti operanti nella cooperativa, uno dei quali, peraltro, è stato tratto in arresto per il reato di cui all'art. 416-*bis* codice penale, in esecuzione della menzionata ordinanza.

Ulteriori univoci elementi che delineano un agire dell'amministrazione non improntato ai principi di buona gestione e legalità sono emersi anche dall'esame delle procedure per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani assegnato ad alcune società riconducibili alla criminalità organizzata che già nel corso della precedente amministrazione, guidata anch'essa dall'attuale primo cittadino, erano state affidatarie del servizio.

Viene segnalato come, anche per tale settore, l'amministrazione comunale, anziché predisporre un piano di interventi programmati e strutturali, abbia disposto una serie numerosissima di affidamenti di «fatto» di minimo importo con relative proroghe alle stesse ditte, alcune delle quali riconducibili alla criminalità organizzata ed in assenza dei prescritti atti negoziali.

In tale ambito il prefetto di Catanzaro segnala, quale elemento emblematico del condizionamento dell'attività amministrativa da parte della criminalità organizzata, che un'azienda, affidataria fin dal 2012 del servizio smaltimento rifiuti ingombranti, ed il cui amministratore è stato tratto in arresto a seguito della più volte citata operazione giudiziaria, nel dicembre 2016 è stata destinataria di un'informazione interdittiva antimafia.

Rileva la circostanza che l'amministrazione comunale, pur dopo il verificarsi di tali fatti, anziché adottare prudenziali scelte di selezione delle aziende cui conferire tale incarico, ha prontamente affidato lo stesso servizio ad un'altra ditta appartenente al medesimo gruppo familiare del titolare della società destinataria dell'interdittiva.

Numerosi e ripetuti affidamenti sono stati disposti anche in favore di un'altra ditta, che effettua il noleggio di automezzi per il trasporto di rifiuti, destinataria, anch'essa, di informazione interdittiva antimafia.

Non diversamente da quanto accertato nel settore dei servizi, anche nelle aggiudicazione degli appalti di lavori è stata individuata, la ricorrenza di alcuni di quegli elementi che, secondo quanto rilevato dall'autorità per gli appalti pubblici, connotano i sistemi di gestione illegale delle procedure ad evidenza pubblica, quali la lottizzazione di opere unitarie e la presenza sistematica delle medesime ditte, riconducibili a cosche mafiose locali.

La relazione del prefetto richiama, in particolare, gli affidamenti disposti in favore di una ditta specializzata in lavorazioni cementizie, il cui titolare è stato tratto in arresto per associazione di tipo mafioso nell'ambito della menzionata operazione giudiziaria. Nei confronti della predetta società la prefettura di Catanzaro, nel mese di dicembre 2016, ha rigettato la domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*).

Anche altre società riconducibili per vincoli parentali al menzionato imprenditore sono risultate, nel corso, delle ultime due consiliature, affidatane di numerosi lavori pubblici.

Ulteriori concreti elementi che evidenziano una gestione dell'ente comunale finalizzata a favorire ambienti controindicati sono emersi dall'esame delle procedure concernenti l'assegnazione di suoli in zona interessata dal piano di insediamenti produttivi.

Emblematica in tal senso è la vicenda relativa all'assegnazione di un suolo in favore di una società il cui titolare è stato anch'egli tratto in arresto nell'ambito della più volte menzionata operazione giudiziaria per numerosi capi d'imputazione, tra i quali quello di associazione di stampo mafioso in quanto, quale organizzatore delle attività dell'associazione criminale, ha interferito nell'ambito della pubblica amministrazione mediante accordi con il vice sindaco.

La commissione che ha deliberato l'assegnazione del terreno in favore della società in argomento, composta da tre consiglieri, è stata addirittura presieduta dal sindaco in violazione delle norme in materia di separazione tra la funzione di indirizzo politico-amministrativo e quella di gestione.

Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Cropani volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Cropani (Catanzaro), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 28 luglio 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI
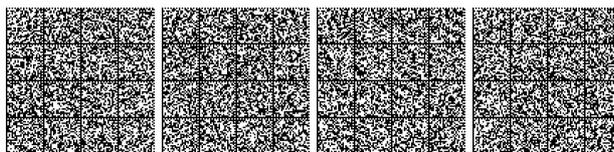
Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro

Prot. n. 81/17/S.d.S. Catanzaro, 30 maggio 2017

- 1 GIU 2017

AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO
ROMA

OGGETTO: Comune di Cropani. Relazione ai sensi dell'art. 143, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 2, comma 30, della Legge 15 luglio 2009, n. 94.

Con riferimento alla delega conferita con D.M. n. 17102/128/23 (16) del 16 dicembre 2016, si comunica che la Commissione nominata dalla scrivente con provvedimento nr. 208/2016/S.d.S. del 22 dicembre 2016 per effettuare, presso il Comune di Cropani, gli accertamenti previsti dall'art. 1, comma 4, D.L. n. 629/1982, convertito con L. n. 726/1982, ha depositato in data 18 maggio 2017, la propria relazione, che si trasmette unitamente alla documentazione alla stessa allegata.

La Commissione di accesso si è insediata il 28 dicembre 2016.

Su richiesta della stessa Commissione, con provvedimento 46/17/S.d.S del 24 marzo 2017 è stata disposta una proroga dei lavori ai fini del completamento delle attività di indagine.

Gli esiti dell'accesso sono stati esaminati dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica - integrato con la partecipazione del Procuratore Aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro -, sentito in data 29 maggio 2017, che ha condiviso con la scrivente le valutazioni che qui di seguito si rassegnano.

1. Il Sindaco di Cropani, OMISSIS, e il consiglio comunale venivano eletti in seguito alle consultazioni del 25 maggio 2014.

In quell'occasione OMISSIS –che già ricopriva la carica di Sindaco dal 2009-, guidava una lista civica, denominata OMISSIS", e prevaleva su un'altra lista civica, denominata OMISSIS.

Il Comune di Cropani (n. 4.306 abitanti secondo i dati del censimento 2011) si colloca in un'area di confine con la provincia di Crotone, e in particolare con il territorio di Cutro (KR), ove è egemone la cosca GRANDE ARACRI, che ha dimostrato un'impressionante capacità di diffusione su tutto il territorio nazionale.

In questo ambito si colloca anche il sodalizio criminoso riconducibile alla famiglia OMISSIS, radicato appunto nel territorio di San Leonardo di Cutro, ma
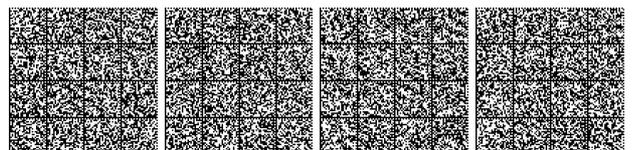
operante anche nei territori di Botricello, Cropani Marina, Sellia Marina, tutti compresi in questa provincia.

La presenza e la pervasività della cosca OMISSIS nel territorio di Cropani ha trovato da ultimo conferma in data 29 novembre 2016, allorquando la Squadra Mobile della Questura di Catanzaro ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare n. 2245/2013 R.G.GIP in data 10 novembre 2016 (Operazione "*Borderland*"), emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta di quella D.D.A., nei confronti di 48 persone. È stato altresì adottato il provvedimento di sequestro preventivo n. 2585/2013 del 24 novembre 2016, nei confronti di imprese e società.

L'operazione, come si è detto, ha pesantemente colpito proprio la consorteria mafiosa di tipo *ndranghetistico* OMISSIS: tra gli arrestati figurano infatti esponenti di spicco della cosca, tra i quali OMISSIS e i figli OMISSIS e OMISSIS.

È stata inoltre individuata e colpita un'articolazione della cosca, riconducibile a OMISSIS e OMISSIS, che operava in posizione subordinata a quella dei OMISSIS, prevalentemente nel territorio di Cropani Marina.

A questa organizzazione criminale di *'ndrangheta* sono addebitati numerosi delitti in materia di armi, contro il patrimonio, estorsioni, usura, esercizio abusivo del credito, danneggiamenti, violenze private, riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza delittuosa in attività economiche, intestazione fittizia di beni, bancarotta fraudolenta, emissione o utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Inoltre l'attività criminosa è stata indirizzata ad acquisire, direttamente e/o indirettamente la gestione e/o il controllo di attività commerciali e imprenditoriali, in particolare villaggi turistici, infiltrandosi nella relativa gestione, e ad acquisire appalti.

2. L'indagine ha posto tra l'altro in evidenza le ingerenze della criminalità organizzata in occasione delle consultazioni elettorali amministrative svoltesi a Cropani il 25 maggio 2014, e la connessa capacità di infiltrazione nella pubblica amministrazione. Infatti, la cosca OMISSIS ha sostenuto la candidatura dell'attuale Sindaco, OMISSIS, e in particolare l'elezione di uno degli arrestati, OMISSIS, che nell'attuale amministrazione comunale rivestiva la carica di consigliere comunale e di vice Sindaco, e al quale è stato contestato il concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110, 416 bis c.p.).

Come si evince dall'ordinanza di custodia cautelare, OMISSIS:

"in qualità di consigliere uscente e candidato alle elezioni comunali di Cropani, e quindi Vice Sindaco dello stesso Comune forniva un contributo concreto, specifico, e volontario per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, con la consapevolezza circa i metodi e i fini dell'associazione stessa, promettendo e assicurando, in cambio del sostegno elettorale promesso ed attuato da parte del sodalizio, la sua disponibilità nei confronti dell'organizzazione

mafiosa, in tal modo offrendo ai referenti del sodalizio mafioso di cui al capo 1) le condizioni per esercitare la loro influenza nelle funzioni amministrative del comune di Cropani".

Si deve evidenziare che il Sindaco non è stato coinvolto direttamente nell'operazione *"Borderland"*, pur essendo emersi indizi, desumibili dalla stessa ordinanza di custodia cautelare, insufficienti però per indurre l'Autorità giudiziaria a configurare un capo di imputazione. Infatti, secondo il GIP, gli elementi acquisiti, non sono apparsi tali *"da dimostrare adeguatamente, in termini di gravità indiziaria, che il sostegno alla elezione del* OMISSIS *sia avvenuto in funzione degli specifici impegni di favori da elargire in conseguenza del positivo esito elettorale, ancorché alcuni rilievi abbiano giustificato inizialmente l'ipotesi di tale evenienza"*.

Appaiono tuttavia di grande rilevanza le seguenti valutazioni svolte dal GIP: *"Risulta, dunque dimostrato che gli esponenti del sodalizio abbiano dato il loro apporto elettorale alla lista che sosteneva la candidatura a sindaco di* OMISSIS *e al candidato* OMISSIS *facendo conseguire l'esito elettorale voluto. Quanto esposto concorre a dimostrare l'operatività del sodalizio nel territorio di riferimento anche mediante l'infiltrazione negli ambiti della pubblica amministrazione conservando un'efficace azione di controllo del territorio, potendosi ritenere che l'esito delle elezioni comunali avrebbe costituito un vantaggio per gli esponenti della cosca che si ritenevano garantiti dalla conservazione delle condizioni amministrative auspicate, evidentemente considerate funzionali agli interessi del sodalizio"* (pag. 900, Ordinanza di custodia cautelare n. 2585/2013-2245/2013).

Le indagini hanno quindi evidenziato la capacità, da parte del sodalizio di *'ndrangheta* dei OMISSIS di operare un controllo del territorio sistematico ed invasivo, anche con riferimento al condizionamento del voto amministrativo, in occasione delle consultazioni elettorali, per il rinnovo della carica di sindaco e del consiglio comunale di Cropani del 2014.

3. La Commissione incaricata dell'accesso ha svolto accertamenti non solo in ordine al periodo di operatività dell'attuale Amministrazione (dal 2014 in poi), ma anche di quella precedente (dal 2009 al 2014), che era sempre guidata dall'attuale Sindaco, OMISSIS.

Ciò è stato ritenuto necessario, proprio in ragione di quanto emerso dall'indagine che, come già evidenziato, ha messo in luce il forte interesse degli esponenti mafiosi per l'esito elettorale e specificatamente, per la vittoria dello stesso OMISSIS. L'attività di verifica è stata quindi svolta anche per valutare l'operato della precedente Amministrazione OMISSIS e per verificare, proprio attraverso l'esame degli atti, indizi tali da giustificare l'interesse dell'organizzazione mafiosa alla prosecuzione di quella esperienza amministrativa.

Dall'ordinanza di custodia cautelare, come già evidenziato, si evincono i contatti tra lo stesso Sindaco e esponenti malavitosi coinvolti nell'operazione, così
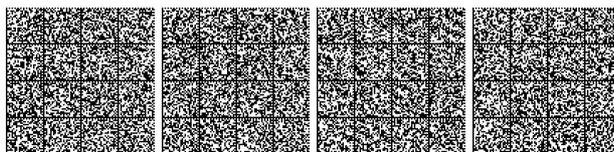
come il coinvolgimento del vice sindaco, OMISSIS, già consigliere comunale e assessore nel corso della consiliatura precedente.

Dagli approfondimenti svolti dalla Commissione di accesso sono emersi anche i rapporti di parentela tra un consigliere di maggioranza, OMISSIS, e i fratelli OMISSIS e OMISSIS, entrambi tratti in arresto per associazione di stampo mafioso, nell'ambito dell' operazione *Borderland.*

Un consigliere di minoranza, OMISSIS, è nipote di OMISSIS, tratto in arresto per associazione di stampo mafioso, sempre nell'ambito dell'operazione "*Borderland*".

4. La situazione complessiva dell'Ente, emersa nel corso delle attività di accesso, è caratterizzata da rilevanti criticità e disfunzioni. In particolare tali criticità riguardano l'apparato burocratico, del tutto insufficiente sul piano quantitativo, così come su quello qualitativo. Anche diversi dipendenti comunali sono stati coinvolti in vicende giudiziarie: uno di questi è stato controllato in compagnia di elementi di spicco della criminalità organizzata.

La situazione di disfunzionalità dell'Ente trova un significativo riflesso nella situazione economico-finanziaria, che è da anni molto critica, al punto da determinare la dichiarazione del dissesto finanziario, proprio nel corso dell'attuale amministrazione OMISSIS.

Un aspetto particolarmente critico è quello determinato dalla riscontrata commistione di ruoli tra vertice politico - amministrativo e apparato burocratico: infatti, la giunta, organo di indirizzo politico-ammnistrativo, ha ripetutamente travalicato i propri ambiti di competenza, con deliberazioni con le quali sono state assunte decisioni – in particolare nel settore degli affidamenti di lavori o servizi-, disponendo non solo dettagliatamente le modalità di svolgimento delle relative procedure, ma addirittura indicando, in molti casi, espressamente i soggetti cui affidare gli appalti.

In diversi casi la giunta comunale avalla e anzi promuove tali irregolarità, non solo impartendo specifiche direttive al riguardo, ma disponendo direttamente la proroga di rapporti contrattuali o affidando addirittura taluni servizi, con specifica indicazione delle ditte beneficiarie.

In generale si è riscontrato l'eccessivo e illegittimo ricorso all'affidamento diretto di lavori o servizi, in carenza dei necessari presupposti o in violazione dei principi di legge.

La Commissione ha riscontrato il ripetuto ricorso a forme elusive della normativa in materia di contratti pubblici, anche con riferimento al sistematico ricorso al frazionamento artificioso dell'importo contrattuale che, come noto, è espressamente vietato dalle norme. In questo modo gli importi degli affidamenti sono stati artificiosamente contenuti nei limiti previsti dal Codice dei contratti per il ricorso alla trattiva privata.
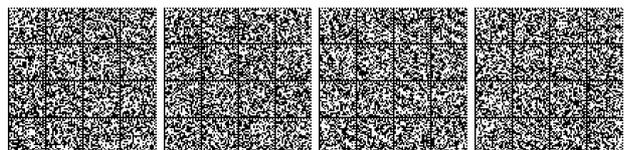
Un ulteriore effetto di tale *modus operandi* è sicuramente il mancato o carente ricorso alle cautele antimafia: il ricorso sistematico ad affidamenti diretti o, tutt'al più, a gare con procedure ristrette e senza pubblicazione di bando di modesta entità, ha consentito di non raggiungere la "soglia" di valore minima prevista dalla vigente normativa, oltre la quale è obbligatorio richiedere le informazioni antimafia.

5. Il quadro così sintetizzato denota un generale stato di precaria funzionalità dell'Ente e soprattutto una legalità "debole", in un contesto caratterizzato dalla pervasiva presenza della malavita organizzata. Il Comune, proprio in ragione delle anzidette problematiche, non appare in grado di costituire un filtro efficace alle inevitabili pressioni che da un siffatto, difficile contesto derivano.

La Commissione ha riscontrato il ricorso a innumerevoli affidamenti ad alcune cooperative sociali, in particolare la OMISSIS e OMISSIS: dette cooperative sono risultate riconducibili a soggetti destinatari di incarichi professionali fiduciari da parte della giunta OMISSIS.

Anche per questi affidamenti sono state riscontrate sistematiche violazioni delle norme di settore in materia di affidamenti in favore delle cooperative sociali e, soprattutto, il mancato ricorso alle cautele antimafia.

È stato peraltro riscontrato che l'amministratore della OMISSIS, ovvero di una delle cooperative maggiormente beneficiarie, per anni, di affidamenti diretti da parte dell'Amministrazione OMISSIS, è zio del già citato OMISSIS, soggetto aderente all'organizzazione mafiosa.

Parimenti, diversi soci lavoratori della OMISSIS sono legati da vincoli di parentela con soggetti mafiosi.

Inoltre ha lavorato per la OMISSIS OMISSIS, tratto in arresto per il reato di cui all'art.416 bis c.p. nell'ambito dell'"Operazione Borderland".

Ulteriori, significative irregolarità sono state riscontrate per quanto riguarda i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, che sono stati affidati, per molti anni, sia alla già citata OMISSIS, sia a tre altre ditte – la OMISSIS, la OMISSIS e la OMISSIS - risultate riconducibili o infiltrate da soggetti mafiosi.

Si segnala inoltre che dopo l'informazione antimafia interdittiva emessa da questa Prefettura nei confronti della OMISSIS, il Comune ha direttamente affidato gli stessi servizi a un'altra ditta, appartenente alla sorella dell'amministratore della OMISSIS.

La Commissione ha altresì riscontrato numerosi affidamenti in favore di ditte riconducibili a OMISSIS, arrestato nell'ambito dell'operazione ""Borderland" per associazione di stampo mafioso: nei confronti di una di queste ditte, la OMISSIS, questa Prefettura ha peraltro emesso un provvedimento di diniego di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, (c.d. White List provinciali).

Affidamenti diretti sono stati effettuati in favore della ditta OMISSIS, il cui titolare è stato più volte notato in compagnia di soggetti mafiosi, anche di vertice.

Analogamente, numerosi affidamenti sono stati effettuati in favore della ditta OMISSIS, il cui titolare –peraltro gravato da diversi pregiudizi penali e di polizia-, pur non essendo stato tratto in arresto, è stato indiziato di svolgere attività di supporto all'organizzazione mafiosa.

Ulteriori affidamenti sono stati effettuati in favore della ditta OMISSIS, le cui quote sono state sottoposte a sequestro nell'ambito dell'operazione "*Borderland*", in quanto l'amministratore unico, OMISSIS, è esponente della malavita organizzata. Lo stesso è stato tratto in arresto per il reato di cui all'art.416 bis c.p.

Parimenti destinataria di affidamenti di lavori è la ditta OMISSIS, il cui titolare, oltre a essere figlio di un esponente di spicco della criminalità organizzata, ucciso in un agguato a Cropani, è gravato da diversi precedenti e pregiudizi penali o di polizia.

Anche la ditta di OMISSIS, tratto in arresto nell'ambito dell'operazione "*Borderland*", tra l'altro per il delitto di cui agli artt. 416-bis (associazione di stampo mafioso), ha ricevuto affidamenti diretti da parte del Comune di Cropani.

Infine è stato accertato l'affidamento di una fornitura alla OMISSIS la cui titolare, OMISSIS, è moglie di OMISSIS, e madre di OMISSIS, entrambi tratti in arresto con l' ordinanza di misura cautelare in carcere n.2245/13 R.G. GIP, per il reato di cui agli artt.110, 416 bis c.p.

Tra le procedure più singolari individuate dalla Commissione di accesso vi è sicuramente quella relativa all'assegnazione di un suolo PIP in favore della OMISSIS, il cui titolare è appunto OMISSIS, esponente di vertice della cosca di *ndrangheta*.

OMISSIS è stato tratto in arresto nell'ambito dell'Operazione "Borderland", per numerosi capi di imputazione, tra i quali associazione di stampo mafioso. Lo stesso è infatti ritenuto:

"*promotore, dirigente ed organizzatore delle attività dell'organizzazione, in particolare nel comprensorio di Cropani Marina, dove sovrintende e coordina la gestione ed il controllo dei villaggi turistici* OMISSIS*; rappresenta internamente ed esternamente l'associazione nei rapporti di natura criminale con altre consorterie di aree contigue; interferisce nell'ambito della pubblica amministrazione mediante il patto con* OMISSIS, *finalizzato alla sua elezione ed alla acquisizione successiva della carica di vice-Sindaco del comune del Comune che attualmente ricopre*".

In questo caso la procedura è apparsa caratterizzata da vistose irregolarità, poiché la commissione che ha deliberato l'assegnazione del terreno in favore della ditta anzidetta –nominata dal consiglio comunale - è stata presieduta addirittura dallo stesso Sindaco OMISSIS, ed era composta da tre altri consiglieri comunali (due di maggioranza, uno di minoranza).
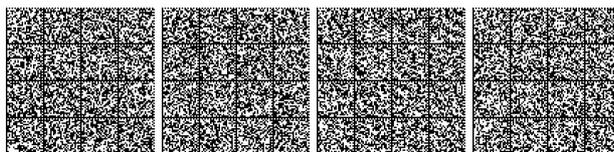
Si tratta di una chiara violazione delle norme in materia di separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa. Il regolamento richiamato nella predetta delibera consiliare, approvato molti anni prima, si poneva in netto contrasto con la vigente normativa, nella parte in cui stabilisce che una commissione di gara possa essere composta dal sindaco e da tre consiglieri comunali. Infatti, l' art. 107, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, le disposizioni che conferiscono agli organi di indirizzo politico-amministrativo "*l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti*".

Occorre aggiungere che anche dopo gli esiti dell'operazione "Borderland" non è stata adottata –in questo, come in altri casi - alcuna misura atta, almeno in parte, a ripristinare la legalità: peraltro, è emerso che OMISSIS non ha rispettato gli impegni presi con l'Amministrazione comunale allorquando gli è stato assegnato il suolo PIP, non avendo corrisposto la somma dovuta per la predetta assegnazione.

6. Gli elementi appena sintetizzati ed ampiamente illustrati nella relazione della Commissione di accesso, assumono una particolare valenza se si considera il quadro temporale in cui gli stessi si collocano.

Infatti, l'operazione "*Borderland*" è intervenuta dopo più di sette anni dall'insediamento della prima giunta OMISSIS e, pertanto, gli elementi raccolti nel corso delle attività di accesso sono riferiti a un notevole periodo di tempo, durante il quale la gestione amministrativa è stata caratterizzata da varie e sistematiche forme di illegalità che hanno, tra l'altro, oggettivamente favorito ditte e soggetti vicini alle consorterie malavitose se non, in alcuni casi, organici alle consorterie medesime.

Tale profilo sembra rendere maggiormente significativi gli elementi informativi illustrati, proprio in quanto gli stessi si concentrano in un discreto arco temporale e, almeno dal novembre 2016 in poi, in un contesto amministrativo che avrebbe dovuto essere ragionevolmente condizionato dalle notizie relative all'operazione "Borderland", tale da indurre un'inversione di tendenza rispetto a prassi consolidate.

Al contrario non si sono colte iniziative significative nella direzione di una rimozione delle situazioni di maggiore compromissione per l'Amministrazione, come dimostra la prosecuzione di rapporti con talune ditte, direttamente o indirettamente interessate da forme di infiltrazione o condizionamento mafioso.

Il quadro indiziario che emerge denota un livello preoccupante di compromissione della regolare funzionalità dell'Ente.

I principali aspetti di "sofferenza" emersi nel corso dell'accesso vanno collocati, e come tali valutati, nell'ambito del contesto delinquenziale che connota purtroppo la realtà di Cropani. Questa realtà, come confermato più recentemente dall'operazione "*Borderland*" è caratterizzata dalla pervasiva presenza di una cosca
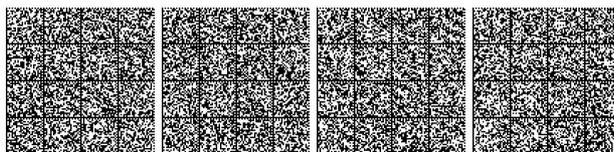
della *'ndrangheta* che ha ormai esteso i propri ambiti di attività ben oltre i confini di consuete manifestazioni criminose quali le estorsioni o il traffico di stupefacenti, tendendo a espandere sempre più la propria sfera di influenza sino a infiltrarsi nelle attività imprenditoriali, inquinando le libere attività economiche.

Le attività di indagine hanno dimostrato il ruolo svolto negli ultimi anni dalle giunte guidate dal OMISSIS, che hanno impartito numerosi atti di indirizzo che si sono in realtà tradotti in vere priorie indicazioni "operative" agli uffici comunali, soprattutto in favore di cooperative sociali quali la OMISSIS e l' OMISSIS, o ancora nella diretta gestione dell'assegnazione di un terreno PIP in favore di una ditta riconducibile addirittura a un esponente di spicco della criminalità organizzata quale OMISSIS

L'apparato burocratico, come si evince dagli esiti dell'accesso e dalle acquisizioni documentali della Commissione, si è dimostrato del tutto passivo, se non addirittura partecipe delle scelte dell'Amministrazione, senza opporsi a situazioni di illegalità che non potevano apparire più evidenti.

Va infine ribadito che *tutte* le vicende amministrative innanzi segnalate come particolarmente significative, finiscono per incrociare fatti e persone accomunati da un fattore ben preciso: l'essere direttamente o indirettamente implicati nei fatti e nei contesti criminali da cui è scaturita l'operazione "*Borderland*".

Il quadro complessivo che emerge è dunque quello di un contesto politico-amministrativo la cui inefficienza –se non le vere e proprie compromissioni- ha consentito, più o meno consapevolmente, la presenza e l'intromissione nella quotidiana vita amministrativa di ditte o soggetti, rispetto ai quali nessun filtro, rappresentato quanto meno dal semplice rispetto della legge, è mai stato davvero applicato.

Infatti il ricorso sistematico ad affidamenti "sotto soglia", ha consentito di disapplicare la normativa in materia di informazioni antimafia, precludendo qualunque possibilità di frapporre almeno questo "filtro" all'ingerenza di soggetti legati direttamente o indirettamente alla criminalità organizzata: solo *dopo* l'operazione "*Borderland*" è pervenuta a questa Prefettura una delibera consiliare di adesione al protocollo di legalità che, se applicato, avrebbe potuto costituire un serio ostacolo per le imprese in qualche modo infiltrate o condizionate dalla criminalità organizzata.

È ben noto che il quadro indiziario idoneo a configurare i presupposti per lo scioglimento dei consigli comunali ai sensi dell'art. 143 T.U.E.L., non implica necessariamente l'acquisizione di prove di un collegamento diretto o indiretto con la criminalità organizzata, poiché in tal caso dovrebbe essere esercitata l'azione penale. È al contrario sufficiente l'individuazione di elementi che rendano "*plausibile*", nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, anche solo l'ipotesi se non di un collegamento, quanto meno di una soggezione o di un condizionamento di amministratori o di dipendenti comunali, pur in assenza di
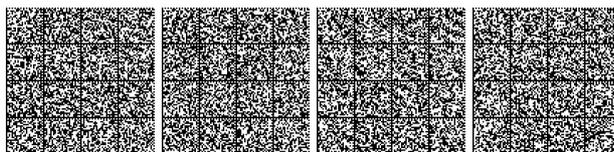
comportamenti penalmente sanzionabili e finanche in assenza di prove dell'intenzione di assecondare interessi criminali.

Sotto questo aspetto, è ampiamente accertato il *fatto* che OMISSIS, è stato sostenuto, nell'ultima campagna elettorale (2014) da soggetti aderenti alla cosca OMISSIS e ha avuto propri rapporti – emersi nel corso delle indagini - con taluno di questi soggetti, il che denota uno specifico interesse di costoro rispetto all'esito elettorale.

Tale profilo pur non avendo determinato il coinvolgimento dello stesso OMISSIS nell'operazione "*Borderland*", è tuttavia un fattore di sicura rilevanza.

Parimenti rilevante non può non essere il fatto che tra gli arrestati figura il vice sindaco di Cropani, OMISSIS, a carico del quale sono stati acquisiti elementi probatori tali da determinare la contestazione nei suoi confronti del reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

Al di là della valenza penale attribuita alle condotte del OMISSIS e del suo OMISSIS, resta il *fatto* che vi è stato un sostegno elettorale da parte della cosca OMISSIS, che non può che trovare una logica spiegazione nell'interesse degli ambienti della malavita organizzata a conservare gli assetti amministrativi del Comune che, *in quanto tali*, assicuravano se non una consapevole condiscendenza, quanto meno una ragionevole passività rispetto agli interessi diretti o indiretti della cosca. Interessi che possono appunto manifestarsi allorquando è necessario l'affidamento diretto di lavori o servizi o, ancora, l'assegnazione di un suolo PIP.

Il dato di fatto, come emerso dall'accesso, è che in più occasioni le decisioni assunte dall'amministrazione OMISSIS e da funzionari del Comune sono apparse funzionali al mantenimento di determinati "assetti" e alla perpetuazione di forme illegalità, che si sono oggettivamente intrecciati con gli interessi diretti o indiretti di soggetti organici o contigui alla cosca mafiosa di Cropani.

In effetti le irregolarità e le varie forme di deviazione riscontrate in sede di accesso hanno riguardato proprio i settori imprenditoriali in cui, come resosi evidente da ultimo con l'operazione "*Borderland*", si appuntano i sostanziali interessi della cosca di Cropani.

Anche sotto questo profilo l'attuale Amministrazione è venuta meno a precisi doveri, il che evidenzia l'inidoneità del vertice politico-amministrativo nel suo complesso ad assicurare la regolarità e il buon andamento dell'azione amministrativa, sottraendola alle possibili pressioni e ai condizionamenti da parte della criminalità organizzata.

Una siffatta situazione, consolidata negli anni e alla quale l'attuale Amministrazione, peraltro gravata nei suoi massimi vertici – il Sindaco e il vice sindaco-, dalle forme di collegamento ampiamente esposte, non appare in grado di porre rimedio, non può che essere risolta mediante l'adozione di un'incisiva azione di ripristino della legalità e di buone prassi che rendano il Comune di Cropani, capace di respingere i tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.
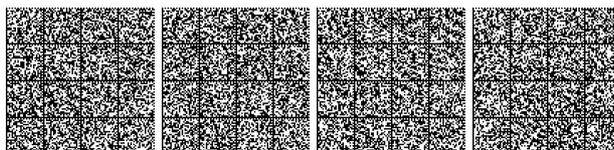
I suddetti elementi di fatto, letti alla luce della pervasiva presenza della criminalità organizzata nel territorio di Cropani e dei rapporti interpersonali ampiamente esposti, inducono, pertanto, a ritenere che gli stessi siano sintomatici della sussistenza dei presupposti per l'attivazione delle misure di cui all'art. 143, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL PREFETTO
(Latella)

17A06020

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 luglio 2017.

Ripartizione delle risorse per l'anno 2016 da attribuire alle regioni a fronte degli oneri per gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti da servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

Visto, in particolare, l'art. 17, comma 5, il quale, in relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni interessate a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, stabilisce che:

a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire annualmente una quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri ovvero su appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni diverse da quelle statali;

b) a decorrere dall'esercizio 2013, con legge di bilancio è stabilita la dotazione annua dei suddetti stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalità di cui alla lettera *a)*. Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato al comma 1, è rideterminato, a decorrere dal medesimo esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro;

Visto l'art. 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) il quale dispone che a decorrere dall'anno 2014, la quota delle risorse di cui all'art. 17, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da attribuire alle regioni a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali è ripartita annualmente tra le regioni con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che, ai sensi del sopra citato comma 339, dell'art. 1, della legge n. 147/2013, il Ministero dell'economia e finanze provvede alla predisposizione del decreto di riparto sulla base di una proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da trasmettere

entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento ai dati relativi all'anno precedente;

Vista la nota n. 333/C2FIN/C7SAN del 3 febbraio 2017 con la quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha comunicato di aver condiviso quale criterio di ripartizione delle risorse da attribuite alle regioni e alle province autonome per l'anno 2016, quello della quota d'accesso relativa al riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2016;

Vista l'Intesa sancita, ai sensi dell'art. 115, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 14 aprile 2016 sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2016;

Vista la tabella B dell'allegato A alla predetta Intesa, contenente le quote di accesso regionali al fabbisogno sanitario indistinto dell'anno 2016;

Considerato che la somma delle quote di accesso regionali esposta nella predetta tabella B risulta pari al 99,98% e che conseguentemente si ritiene opportuno ripartire in maniera proporzionale la restante quota di stanziamento dello 0,02%;

Ritenuto, pertanto, che sia necessario provvedere alla ripartizione del finanziamento previsto in favore delle regioni e delle province autonome per l'anno 2016, pari ad euro 17.465.397,00, iscritto nel conto residui del capitolo n. 2868 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le predette finalità, secondo gli importi indicati nell'allegata tabella;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della Regione Trentino Alto-Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», relativi alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di finanziamenti statali;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 30 marzo 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. Le risorse di cui all'art. 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, relative all'anno 2016 e pari ad euro 17.465.397,00, sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base delle quote di accesso al finanziamento del Servizio sanitario nazionale determinate per l'anno 2016, secondo i dati (arrotondati all'euro) esposti nell'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote di riparto riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2017

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2017, Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1015

ALLEGATO

TABELLA

Riparto delle risorse da attribuire alle regioni a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali (Art. 17, comma 5, decreto-legge n. 98 del 2011)

ANNO 2016

Regione	Percentuale	Quota spettante
Abruzzo	2,21	386.062,00
Basilicata	0,95	165.955,00
Prov. Aut. Bolzano	0,83	144.992,00
Calabria	3,21	560.751,00
Campania	9,30	1.624.607,00
Emilia-Romagna	7,42	1.296.192,00
Friuli-V. Giulia	2,07	361.606,00
Lazio	9,63	1.682.254,00
Liguria	2,73	476.901,00
Lombardia	16,44	2.871.886,00
Marche	2,59	452.444,00
Molise	0,52	90.838,00
Piemonte	7,44	1.299.685,00
Puglia	6,65	1.161.681,00
Prov. Aut. Trento	0,88	153.726,00
Sardegna	2,74	478.648,00
Sicilia	8,23	1.437.690,00
Toscana	6,32	1.104.034,00
Umbria	1,50	262.033,00
Valle D'Aosta	0,21	36.685,00
Veneto	8,11	1.416.727,00
Totale	100	17.465.397,00

17A06001
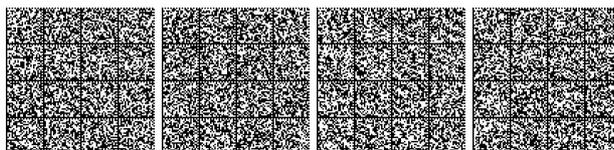
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 giugno 2017.

Approvazione graduatorie e disciplinare di attuazione dei progetti per la creazione e lo sviluppo dei Contamination Lab e del Clab Network. (Decreto n. 1513).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ss. mm. e ii. per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e ss. mm. e ii., sulla riforma dell'organizzazione del Governo ex art. 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 4, comma 4;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii. sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 14 luglio 2008 n. 121 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17, «Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 che istituisce il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (di seguito anche CNGR);

Visto il regolamento che disciplina l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 2014, Serie generale n. 161;

Vista la delibera n. 2, approvata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica il 1° maggio 2016, «Programma nazionale per la ricerca - (PNR) 2015-2020» (di seguito anche solo *PNR)*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2016, Serie generale n. 183;

Vista la delibera n. 1, approvata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica il 1° maggio 2016, «Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020: piano stralcio «ricerca e innovazione 2015-2017» integrativo del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020 (art. 1, comma 703, lettera *d)* legge n. 190/2014) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 2016, Serie generale n. 184;

Vista la delibera n. 25, approvata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica il 10 agosto 2016 che definisce, tra l'altro le «Regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione»;

Considerato che il PNR prevede, tra gli altri interventi rivolti al Capitale umano, in continuità con le azioni già avviate nella precedente programmazione con il PAC Ricerca, un rafforzamento dell'investimento nei Contamination Labs (CLab);

Visto il D.D. n 3158 del 29 novembre 2016 («Avviso per la presentazione di progetti Contamination LAB»), attraverso il quale è stata richiesta alle Università statali e non statali la presentazione di proposte per la costituzione di più Contamination Lab (C *Lab)* e di un Contamination Lab Network, con una dotazione di 1,98 milioni di euro per le aree del centro nord e di 2,97 milioni di euro per le aree del sud e delle isole;

Visto il D.D. 535 del 15 marzo 2017 con cui è stato costituito, ai sensi dell'art. 8 del citato avviso, il Panel di valutazione delle proposte;

Visto il verbale conclusivo, redatto nella riunione del 29 maggio 2017, con cui il Panel ha formulato la graduatoria finale dei progetti presentati (una per la linea 1, una per la linea 2 e una per il network), qui di seguito riportate:

Linea 1 - Centro nord

Ordine di graduatoria	Università proponente	Codice	Punteggio ottenuto
1	Università degli Studi di Padova	CL16XC39SK	79,5
2	Università degli Studi di Trento	CL16ZPCNW2	79
3	Università «Ca' Foscari» Venezia	CL16NFS98J	76,5
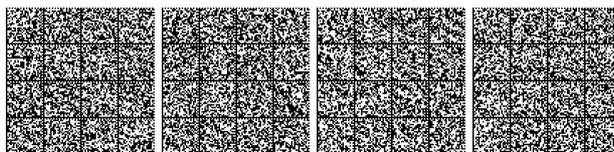
4	Università degli Studi di Modena e R. Emilia	CL167JECPW	76
5	Università di Pisa	CL169BJ9ZC	75,5
6	Politecnico di Torino	CL16JWECRH	75,5
7	Università degli Studi di Bergamo	CL16E2XY4Z	74
8	Università degli Studi di Parma	CL16MNXKLP	70,5
9	Università Iuav di Venezia	CL16RMPP54	70,5
10	Università degli Studi di Urbino Carlo Bo	CL16CZEW8F	70
11	Università degli Studi di Bologna	CL16YRKFPY	70
12	Libera Università di Bolzano	CL16SZC7PT	70
13	Politecnico di Milano	CL16S7EJLA	70
14	Università degli Studi di Brescia	CL16CWM9CW	70
15	Università degli Studi Roma Tre	CL16RFC7BL	70
16	Università degli Studi di Roma «Tor Vergata»	CL16SPNL8C	70
17	Università degli Studi di Pavia	CL16BYTS2E	70
18	Università degli Studi di Udine	CL16X8JXJK	67,5
19	Università degli Studi di Milano-Bicocca	CL16L84EBT	66,5
20	Università degli Studi di Genova	CL1673LR8E	66
21	Università degli Studi di Trieste	CL16Z3JCKY	66
22	Università Cattolica del Sacro Cuore	CL16BR9NXW	65,5
23	Università degli Studi di Cassino	CL16PB5A5K	65
24	Università degli Studi di Milano	CL16S9RZXY	64,5
25	Università degli Studi di Siena	CL16YNLARK	61,5
26	Università Politecnica delle Marche	CL16JR77RL	61
27	Università degli Studi di Perugia	CL16WBMR4E	60
28	Università del Piemonte orientale	CL16R2R8N4	60
29	Università Telematica Uninettuno	CL16NSZEK5	59
30	Università degli Studi di Macerata	CL16P55L53	59
31	Università degli Studi di Camerino	CL16XBCFWN	58,5
32	Università degli Studi di Firenze	CL16YMZZ47	58
33	Libera Univ. «Guido Carli» Luiss-Roma	CL165MH8SK	57,5
34	Università degli Studi di Roma «La Sapienza»	CL16JW2CK2	57,5
35	Università Telematica San Raffaele Roma	CL16T2K4SP	55,5
36	Università degli Studi di Ferrara	CL16ZBE77P	55
37	Unicusano	CL16FZM9WB	54,5
38	Università «Universitas Mercatorum»	CL16MRBYFY	53
39	Università «Guglielmo Marconi» - Telematica	CL168SFSRR	52,5
40	Scuola IMT	CL167SPKML	52
41	Università «Campus Bio-Medico» di Roma	CL16F7EPZ2	48,5
42	Università per Stranieri di Siena	CL16P88CLY	44,5
43	Link Campus University	CL1678KYNM	41,5

Linea 2 - Sud e isole

Ordine di graduatoria	Università proponente	Codice	Punteggio ottenuto
1	Università degli Studi di Cagliari	CL16HAYPPM	87,5
2	Politecnico di Bari	CL16MB4AYL	80,5
3	Università del Salento	CL16CWFNBS	78,5
4	Università degli Studi di Catania	CL16MY7XTA	76,5
5	Università degli Studi della Basilicata	CL16535P34	73
6	Università degli Studi di Napoli «Parthenope»	CL16SKECBX	71,5
7	Università degli Studi di Teramo	CL1699KLTB	70,5
8	Università degli Studi di Palermo	CL16P9PHWS	70,5
9	Università della Calabria	CL16EJTXJX	70
10	UKE - Università Kore di Enna	CL16B3NM7Y	69
11	Università degli Studi «Mediterranea»	CL16XT2M5E	68,5
12	Università degli Studi di Bari Aldo Moro	CL16B22T7Z	68,5
13	Università degli Studi di Salerno	CL16NFAF53	65
14	Università degli Studi di Sanno	CL169TNH7B	64
15	Università degli Studi di Messina	CL16WB7WFP	62
16	Università degli Studi di Napoli Federico II	CL16AKZH9E	62
17	Università «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara	CL16AWF32N	59,5
18	Università degli Studi de L'Aquila	CL16LAB9KZ	58,5
19	Università della Campania «Luigi Vanvitelli»	CL16Z7WAM5	56
20	Università degli Studi di Sassari	CL1648A2MB	50
21	Università «Magna Graecia» di Catanzaro	CL16NYRB24	47
22	Università degli Studi di Napoli «L'Orientale»	CL16PJ7AWP	43
23	Università Suor Orsola Benincasa - Napoli	CL16L3ST2X	42,5
24	LUM «Jean Monnet»	CL16KL2MKB	42
25	Università «Giustino Fortunato»	CL16AT5SAM	38

Contamination Lab Network

Ordine di graduatoria	Università proponente	Codice	Punteggio ottenuto
1	Università degli Studi di Cagliari	CN162T83MN	64
2	Università della Calabria	CN16HSXPMJ	58
3	Università degli Studi di Napoli Federico II	CN164XLBTX	51
4	Università degli Studi di Palermo	CN169EME4F	43

Ritenuto di approvare le risultanze dei lavori del Panel, e di procedere pertanto, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 8, comma 4 del citato Avviso, ad ammettere al finanziamento, secondo l'ordine della graduatoria, nel rispetto dei costi ritenuti congrui dal Panel e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, sette progetti relativi ai C Lab in area centro-nord con punteggio da 79,5 a 74 (con impegno di risorse pari a € 1.980.000,00, nove progetti relativi ai C Lab in area sud-isole con punteggio da 87,50 a 70 (con impegno di risorse pari ad € 2.690.750,00), e un progetto relativo al CLab Network (con impegno di risorse pari ad € 150.000,00);
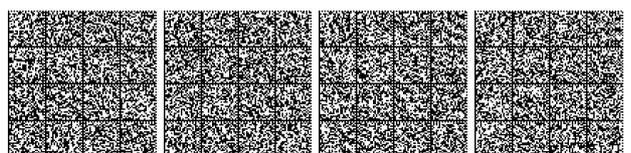
Decreta:

Art. 1.

È approvato per la linea 1 relativa ai C Lab in area centro - nord, il finanziamento per intero di sei progetti mentre per il settimo (Università di Bergamo) il finanziamento viene ridotto a € 181.829 in luogo di € 265.000,00 per raggiungimento del budget disponibile; l'impegno di risorse è conseguentemente confermato in € 1.980.000,00, come da tabella seguente:

Linea 1 - Centro nord

	Referente	Ateneo	Codice	Punti	Contributo MIUR
1	Dughiero Fabrizio	Università degli Studi di Padova	CL16XC39SK	79,5	300.000
2	Rossi Alessandro	Università degli Studi di Trento	CL16ZPCNW2	79	300.000
3	Finotto Vladi	Università «Ca' Foscari» Venezia	CL16NFS98J	76,5	299.863
4	Balboni Bernardo	Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia	CL167JECPW	76	298.308
5	Bertini Leonardo	Università di Pisa	CL169BJ9ZC	75,5	300.000
6	Paolucci Emilio	Politecnico di Torino	CL16JWECRH	75,5	300.000
7	Cavalieri Sergio	Università degli Studi di Bergamo	CL16E2XY4Z	74	181.829
			Totale		1.980.000

Art. 2.

È approvato per la linea 2 relativa ai C Lab in area sud- isole, il finanziamento per intero di tutte le nove proposte classificate con punteggio almeno pari a 70,00 e con impegno di risorse pari a € 2.690.750, come da tabella seguente:

Linea 2 - Sud e isole

	Referente	Ateneo	Codice	Punti	Contributo MIUR
1	Di Guardo Maria Chiara	Università degli Studi di Cagliari	CL16HAYPPM	87,5	300.000
2	Garavelli Achille Claudio	Politecnico di Bari	CL16MB4AYL	80,5	300.000
3	Maruccio Giuseppe	Università del Salento	CL16CWFNBS	78,5	300.000
4	Catania Vincenzo	Università degli Studi di Catania	CL16MY7XTA	76,5	300.000
5	Schiuma Giovanni	Università degli Studi della Basilicata	CL16535P34	73	300.000
6	Garofalo Antonio	Università degli Studi di Napoli «Parthenope»	CL16SKECBX	71,5	293.750
7	Barboni Barbara	Università degli Studi di Teramo	CL1699KLTB	70,5	298.750
8	Ruisi Marcantonio	Università degli Studi di Palermo	CL16P9PHWS	70,5	298.250
9	Passarino Giuseppe	Università della Calabria	CL16EJTXJX	70	300.000
			Totale		2.690.750

Art. 3.

È approvato per la linea C Lab Network il finanziamento della proposta presentata dall'Università di Cagliari con punteggio pari a 64 e con impegno di risorse pari ad € 150.000, come da tabella seguente:

Contamination LAB Network

	Referente	Ateneo	Codice	Punti	Contributo MIUR
1	Di Guardo Maria Chiara	Università degli Studi di Cagliari	CN162T83MN	64	150.000

Art. 4.

È pertanto approvato, sulla base dei valori dei progetti approvati, l'impegno complessivo di € 4.820.750 a valere sul Fondo di sviluppo e coesione (FSC) nell'ambito del Programma nazionale ricerca 2015- 2020, interventi rivolti al capitale umano.

Art. 5.

1. È approvato, e costituisce parte integrante del presente decreto, l'allegato disciplinare di attuazione per i fini di cui all'avviso prot. n 3158 del 29 novembre 2016 (allegato *A)*.

2. Il disciplinare regola la gestione, l'attuazione, gli obblighi, la rendicontazione delle attività e le modalità di erogazione dei pagamenti alle Università ammesse al finanziamento di progetti per la creazione e lo sviluppo dei Contamination Lab e del Clab Network a valere sul Programma nazionale ricerca 2015 - 2020, interventi rivolti al capitale umano.

3. L'erogazione dei contributi, secondo le modalità stabilite nel disciplinare, è comunque subordinata all'inserimento, da parte delle singole Università, sul sito Cineca dedicato all'avviso, del Codice unico progetto (CUP) acquisito dalle stesse Università.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito MIUR e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2017

Il direttore generale: DI FELICE

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE PROGETTI PER IL SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E SVILUPPO DI CONTAMINATION LAB E DEL RELATIVO NETWORK

Art. 1.
Oggetto del disciplinare

1. Il presente disciplinare regola la gestione, l'attuazione, gli obblighi, la rendicontazione delle attività e le modalità di erogazione dei pagamenti alle Università ammesse al finanziamento di progetti per la creazione e lo sviluppo dei Contamination Lab e del Clab Network.

2. Il finanziamento è a valere sul Programma nazionale ricerca 2015-2020, interventi rivolti al capitale umano, in continuità con le azioni già avviate nella precedente programmazione con il PAC Ricerca, previste dal D.D. n. 3158 del 29 novembre 2016 (Avviso).

Art. 2.
Riferimenti temporali

1. Le attività connesse con la realizzazione del progetto avranno ufficialmente inizio il 1° ottobre 2017 e dovranno concludersi entro il 30 settembre 2020, fatta salva la possibilità per il MIUR, in assenza di cause ostative, di concedere eventuali proroghe; il termine per la presentazione dell'ultima rendicontazione è fissato al 30° giorno dalla conclusione del progetto.

Art. 3.
Obblighi dei soggetti proponenti

2. Le Università destinatarie del finanziamento dovranno garantire il completamento di tutte le attività previste nei progetti di cui all'avviso, in conformità con le Linee Guida «Contamination Lab» 2016, allegate all'avviso.

3. Nello svolgimento delle attività, ogni Università opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge nazionali e comunitarie vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca (MIUR) resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

4. Le Università destinatarie del finanziamento non potranno apportare autonomamente al progetto varianti tecnico-scientifiche sostanziali che comportino modifiche degli obiettivi originari e dei risultati attesi.

5. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione di esperti tecnico-scientifici individuati dal CNGR, previa presentazione di apposita richiesta trasmessa dal CLab chief (attraverso l'apposita piattaforma on line http://clab.Cineca.it), con evidenza delle necessità e delle motivazioni di carattere tecnico-scientifico. Con apposito successivo provvedimento il MIUR informerà il Clab chief dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.

6. È fatto obbligo per il soggetto proponente di presentare semestralmente, sempre on line sulla piattaforma http://clab.cineca.it) una dettagliata relazione, secondo il format ivi disponibile dal MIUR, che descriva le attività svolte nel semestre di riferimento, ed in particolare fornisca dettagli sull'offerta formativa, sulle selezioni degli studenti/ destinatari, sugli accordi e partenariati stipulati con istituzioni pubbliche e non, sui sistemi e sulle strutture per il presidio locale dei processi di innovazione, sui risultati ottenuti in termini di disseminazione, formazione, networking.

7. È fatto altresì obbligo per il soggetto proponente di inserire e aggiornare semestralmente nella apposita piattaforma on line, secondo il format che sarà fornito dal MIUR, tutti gli indicatori di performance che il MIUR provvederà a definire nel rispetto di quanto già contenuto nelle Linee Guida allegate all'avviso.

Art. 4.
Ulteriori obblighi di rendicontazione

1. La rendicontazione dovrà essere resa semestralmente (entro il 30° giorno dalla conclusione di ogni semestre, e quindi entro il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno) esclusivamente per via telematica, attraverso la compilazione della modulistica prevista dal MIUR e disponibile sul sito http://clab.cineca.it allegando in apposita tasca informatica tutta la documentazione amministrativo-contabile giustificativa dei costi sostenuti.

2. Per quanto concerne le norme relative all'ammissibilità dei costi, alla loro tipologia, ai documenti giustificativi ed alle modalità di rendicontazione, si rinvia al Manuale di rendicontazione allegato all'avviso.

3. Il MIUR interverrà a sostegno delle proposte selezionate nella misura del 100% dei costi ammissibili (così come specificati nel manuale di rendicontazione allegato all'avviso), al netto dei costi del personale di ruolo a tempo indeterminato.

Art. 5.
Proroghe e revoche

1. Il MIUR, in assenza di cause ostative, può concedere eventuali proroghe, su richiesta del Clab chief e nel limite di dodici mesi, per fondati motivi tecnico-scientifici o per cause non imputabili al soggetto beneficiario del finanziamento .

2. Si procederà alla revoca totale del finanziamento, con conseguente restituzione degli importi eventualmente già versati nei seguenti casi:

a) mancato avvio del progetto entro i termini stabiliti;

b) interruzione del progetto per cause imputabili all'Università stessa;

c) mancato rispetto degli obblighi in capo all'Università stabiliti dal decreto di ammissione al finanziamento e dal presente disciplinare;
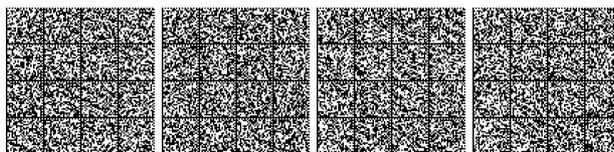
d) realizzazione del progetto in maniera difforme rispetto a quello ammesso al finanziamento, ove non sia stata preventivamente richiesta e successivamente concessa la necessaria autorizzazione da parte del MIUR, come riportato all'art. 3, comma 2;

e) mancato rispetto delle norme in materia di informazione e comunicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013, allegato XII, sezione 2.2 «Responsabilità dei beneficiari»;

f) accertato mancato rispetto delle norme nazionali e comunitarie, ivi comprese quelle fiscali, e condanna passata in giudicato per reati penali commessi nell'ambito delle attività oggetto di finanziamento.

Art. 6.
Modalità di controllo

1. Il MIUR potrà effettuare in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il corretto svolgimento del progetto. A tale scopo, il MIUR si avvarrà sia di esperti tecnico-scientifici che di esperti contabili (cd. Unità di controllo di I livello) al fine di verificare le rendicontazioni presentate ed acquisire attestazione di conformità alle norme e alle disposizioni amministrative.

2. I controlli di routine saranno svolti dagli esperti MIUR per via telematica (on desk) attraverso l'apposita piattaforma on line gestita dal Cineca, fermo restando l'obbligo di svolgere almeno due controlli in loco, nel corso del progetto, di cui uno da effettuarsi alla conclusione del progetto.

3. Tutte le valutazioni effettuate on desk saranno pertanto soggette a conferma (o modifica) dopo l'effettuazione di visita in loco, nel corso della quale gli esperti MIUR dovranno procedere a verificare l'esattezza dei dati e la correttezza della documentazione prodotta, con riferimento a tutte le «rendicontazioni periodiche prodotte prima della visita stessa.

4. La rendicontazione dovrà avvenire sia mediante elencazione delle spese sostenute (secondo il format predisposto nella piattaforma Cineca) sia mediante inserimento nella stessa piattaforma, in apposite tasche informatiche, della documentazione probatoria, secondo il seguente criterio:

«Tasca zero di Progetto»: tutti i documenti di progetto aventi carattere ricorsivo e validità prolungata;

«Tasca zero di Rendicontazione»: tutti i giustificativi di spesa (documenti e/o titoli) aventi carattere ricorsivo e validità prolungata (utilità ripetuta);

«Tasche di rendicontazione corrente»: tutti i titoli di spesa non rientranti in tasca zero di rendicontazione e aventi validità limitata (utilità singola).

5. Eventuali pareri negativi rilasciati dagli esperti MIUR sui singoli titoli di spesa potranno essere oggetto di contestazione da parte dell'Università (da produrre nel termine di 10 giorni dall'avvenuta comunicazione sulla piattaforma Cineca dello stralcio proposto), mediante caricamento sulla stessa piattaforma di una sintetica controdeduzione ed eventualmente allegando, nell'apposita «Tasca», nuova documentazione probatoria

6. Nel caso di approvazione della spesa sostenuta, tutti i relativi dati saranno inseriti in un apposito «Quadro annuale di rendicontazione», sulla base del quale, al termine di ogni annualità di progetto, il MIUR provvederà a calcolare il contributo da erogare, secondo le modalità di cui al successivo art.7; in caso contrario, tutti i relativi dati saranno inseriti in un apposito «Quadro riepilogativo delle spese rigettate».

7. L'Università, al termine di ogni annualità, dovrà sottoscrivere per via telematica nella piattaforma Cineca, lo «Stato di avanzamento (SAL) annuale» che sarà allegato in automatico, dal Cineca, alla «domanda di rimborso» (anch'essa prodotta automaticamente dal sistema Cineca).

8. Ogni soggetto proponente è tenuto a garantire al MIUR lo svolgimento dei controlli in tutti i luoghi coinvolti nel progetto, anche se esterni alle sedi dell'Università, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta; a tale scopo, ogni Università è tenuta ad assicurare il tassativo rispetto di tale esigenza anche da parte delle imprese e/o Università, italiane o estere, coinvolte nel progetto.

Art. 7.
Modalità di erogazione del finanziamento

1. I pagamenti da parte del MIUR nei riguardi dell'Università finanziata saranno effettuati secondo i tempi e le seguenti modalità:

un anticipo pari al 40% del totale del finanziamento entro il 15 settembre 2017;

un ulteriore versamento pari al totale rendicontato ed approvato al termine del 1° anno, nella misura ritenuta ammissibile al termine della fase dei controlli di cui all'art.6, entro 60 giorni dalla ricezione, da parte del MIUR, della relazione dell'esperto contabile; in nessun caso, le somme erogate in questa fase, sommate a quelle erogate in anticipo, potranno superare il 70% del totale del finanziamento;

un ulteriore versamento pari al totale rendicontato ed approvato al termine del 2° anno, nella misura ritenuta ammissibile al termine della fase dei controlli di cui all'art. 6, entro 60 giorni dalla ricezione, da parte del MIUR, della relazione dell'esperto contabile; in nessun caso, le somme erogate in questa fase, sommate a quelle erogate in anticipo e al termine del primo anno, potranno superare il 90% del totale del finanziamento;

un ulteriore versamento pari al totale rendicontato ed approvato al termine del 3° anno, nella misura ritenuta ammissibile al termine della fase dei controlli di cui all'art.6, entro 60 giorni dalla ricezione, da parte del MIUR, della relazione dell'esperto contabile; in nessun caso, le somme erogate a saldo, sommate a quelle erogate in anticipo e al termine del primo e del secondo anno, potranno superare l'importo totale del finanziamento.

2. Resta inteso, comunque, che al termine dei 36 mesi, in base alle risultanze delle verifiche finali, il MIUR ricalcolerà il contributo effettivamente spettante, procedendo all'eventuale conferma dei contributi già erogati, ovvero al recupero delle quote eventualmente già erogate in eccesso.

3. Il recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso avverrà, come nel caso delle revoche, mediante restituzione dell'importo in eccesso da parte dell'Università, ovvero, nel caso in cui l'Università non provveda nel termine di 90 giorni dalla richiesta, mediante recupero per compensazione di altre somme destinate all'Università su altri capitoli di spesa del bilancio MIUR.

4. Nessun pagamento potrà essere effettuato, in qualsiasi momento, se il soggetto beneficiario non abbia provveduto ad eseguire, oltre alla prevista rendicontazione, anche la corretta alimentazione del sistema di monitoraggio (relazione e inserimento dei dati relativi agli indicatori).

5. Il pagamento, inoltre, potrà essere sospeso anche nel caso di rinvio a giudizio per reati penali commessi nell'ambito delle attività oggetto di finanziamento.

Art. 8.
Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere e/o derivare dall'attuazione e/o interpretazione del presente disciplinare sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

17A06037

DECRETO 1° agosto 2017.

Autorizzazione all'istituzione della «Scuola Superiore per mediatori linguistici - Istituto Internazionale», in Benevento. (Decreto n. 1933).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO STUDENTE, LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori;
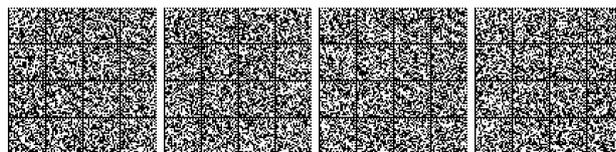
Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12;

Visto il decreto ministeriale del 6 febbraio 2015, n. 87, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Vista l'istanza volta all'autorizzazione ad attivare corsi di studi superiori di durata triennale per mediatori linguistici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 9 del regolamento adottato con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, presentata dall'Istituto per la promozione e lo sviluppo dell'educazione e formazione S.r.l. in data 29 giugno 2016 e successive integrazioni;

Vista il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella riunione del 17 luglio 2017;

Decreta:

Si autorizza l'istituzione della «Scuola superiore per mediatori linguistici - Istituto internazionale», con sede in Benevento, via Raffaele Delcogliano n. 12.

La scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea triennale, conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000, sostituito dalla classe L12 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007.

Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno è pari a 100 unità e, complessivamente per l'intero ciclo, a 300 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2017

Il direttore generale: MELINA

17A06038

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 giugno 2017.

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di riconoscimento reciproco, del prodotto fitosanitario denominato Disco contenente la sostanza attiva Difenoconazolo, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate, tra cui difenoconazolo, fino al 31 dicembre 2018;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 1100/2011 della Commissione del 31 novembre 2011, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva difenoconazolo, candidata alla sostituzione;

Vista la domanda presentata in data 6 settembre 2016 dall'impresa «Sharda Europe B.V.B.A.», con sede in Jozef Mertensstraat, 142 - 1702Dilbeek (Belgio), finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Disco» a base della sostanza attiva difenoconazolo, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Spagna, è stata esaminata e valutata positivamente da parte dell'Istituto convenzionato, Istituto superiore di sanità;

Sentita la sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016;

Vista la nota del 13 marzo 2017 con la quale è stato richiesto all'impresa di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare il suddetto *iter* autorizzativo;

Vista la nota pervenuta in data 4 aprile 2017 e la nota successiva del 25 maggio 2017 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva difenoconazolo, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art. 43 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Decreta:

L'impresa «Sharda Europe B.V.B.A.», con sede in Jozef Mertensstraat, 142 - 1702Dilbeek (Belgio), è autorizzata fino al 31 dicembre 2018, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario DISCO, a base della sostanza attiva difenoconazolo, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il prodotto di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Spagna.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è preparato nello stabilimento dell'impresa «IRCA Service S.p.a.», s.s. Cremasca n. 591 - Fornovo S. G. (Bergamo), importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa Lier Chemical Co. Ltd. Economic and Developmental Zone, Mianyang Sichuan (Cina).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml: 100 - 200 - 250 - 500 e litri 1 - 5 - 10.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16870.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it

Roma, 14 giugno 2017

Il direttore generale: RUOCCO
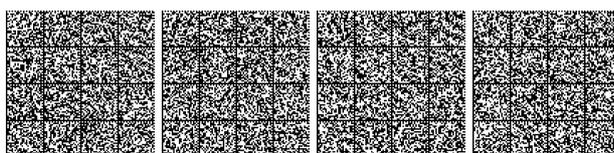
ALLEGATO

Etichetta e foglio illustrativo

DISCO

Fungicida sistemico
Concentrato emulsionabile (EC)

Composizione –
100 g di prodotto contengono:
- difenoconazolo puro g 25,97 (250 g/l)
- coformulanti q.b. a g 100

**contiene nafta solvente del petrolio, n° CAS: 64742-94-5 e miscela di nafta frazione aromatica leggera n° CAS: 64742-95-6 con 1-butano n° CAS 71-36-3 e solforato organico*

Pericolo

Indicazioni di pericolo
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea, H319 Letale se inalato H336 Può provocare sonnolenza o vertigini H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata EUH066 L'esposizione prolungata può provocare secchezza o screpolatura della pelle, EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Consigli di prudenza
P261 Evitare di respirare i vapori/ gli aerosol. P273 Non disperdere nell'ambiente P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggersi gli occhi/viso, P331 NON provocare il vomito, P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito, P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P304+340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione, P305+351+338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare, P501 Smaltire il prodotto ed il recipiente in base alle disposizioni locali.

SHARDA EUROPE B.V.B.A.
Jozef Mertensstraat, 142 – 1702 DILBEEK (Belgio)
Tel. +32(0)2 466.44.44

Autorizzazione Ministero della Salute n. ______ **del** _________

Stabilimenti di produzione: IRCA Service Spa S.S. Cremasca 591, 10 - Fornovo S.G. (BG) // **Lier Chemical Co. Ltd.** Economic and Developmental Zone, Mianyang Sichuan (Cina).

Taglie: ml 100, 200, 250, 500; litri 1, 5, 10 **Partita n°:**________

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. lavare tutti gli indumenti protettivi dopo l'uso. L'imballaggio deve essere aperto all'esterno e in condizioni di tempo secco. Ventilare le serre trattate fino a completa asciugatura della vegetazione prima di accedervi. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 metri (o 20 metri se vegetata) dai corpi idrici superficiali.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di ingestione, eseguire decontaminazione gastrica.
Terapia sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

Caratteristiche
DISCO è un fungicida sistemico di contatto con azione preventiva e curativa. E' rapidamente assorbito dalle parti verdi della pianta e non viene dilavato dalla pioggia. L'ampio spettro di azione lo rende adatto al controllo delle malattie prodotte dai funghi.

Dosi e modalità di impiego

Coltura	Patogeno	Dose	Modalità
Aglio	Alternaria, ruggine	0,3-0,5 l/ha	Max 3 trattamenti/anno, a intervalli di 14 giorni, 800-1000 L acqua/ha. Tempi rientro: 5 giorni.
Sedano	Septoria	0,3-0,5 l/ha	Max 3 trattamenti/anno, a intervalli di 14 giorni, 800-1000 L acqua/ha. Tempi rientro: 5 giorni
Garofano	Ruggine	0,3-0,5 l/ha	In campo e serra; max 1 trattamento/anno; 500-1000 L acqua/ha (campo e 75-250 L acqua/ha (serra).
Asparago	Alternaria	0,3-0,5 l/ha	Max 4 trattamenti/anno, a intervalli di 10-14 giorni, 600-1000 L acqua/ha. Tempi rientro: 5 e 14 giorni
Lattuga	Alternaria	0,5-0,8 l/ha	Max 2 trattamenti/anno, a intervalli di 10-14 giorni,1000-1600 L acqua/ha. Tempi rientro: 11 giorni
Melo	Ticchiolatura	0,1-0,02 %	Max 4 trattamenti/anno, a intervalli di 10-14 giorni, 1000-1500 L acqua/ha. Tempi rientro: 3 e 9 giorni
Nespolo	Ticchiolatura	0,1-0,02 %	
Pero	Ticchiolatura, ruggine, septoria	0,1-0,02 %	
Patata	Alternaria	0,5-0,8 l/ha	Max 2 trattamenti/anno, a intervalli di 14 giorni, 800-1000 L acqua/ha. Tempi rientro: 11 giorni
Olivo	Occhio di pavone	0,6 l/ha	Max 1 trattamento/anno; 100 L acqua/ha
Barbabietola da zucchero	Cercospora, oidio	0,3-0,5 l/ha	Max 2 trattamenti/anno, a intervalli di 21-28 giorni,600-1000 L acqua/ha.
Pomodoro	Alternaria	0,3-0,5 l/ha	In campo e serra; max 3 trattamenti/anno, a intervalli di 14 giorni, 1000-1600 L acqua/ha (campo e 125-200 L acqua/ha (serra)

Sospendere i trattamenti: 180 giorni prima della raccolta per asparago; 30 giorni prima della raccolta di aglio, olivo, patata, barbabietola da zucchero; 14 giorni prima della raccolta per sedano, lattuga, melo, nespolo, pero; 3 giorni prima della raccolta per pomodoro.

ATTENZIONE
DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14 GIU. 2017

17A06041

ORDINANZA 20 luglio 2017.

Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, come modificata dall'ordinanza 3 agosto 2015, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 marzo 2003, n. 52;

Visti gli articoli 544-*ter*, 650 e 727 del codice penale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, recante «Percorsi formativi per i proprietari dei cani», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 25 gennaio 2010, n. 19;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 settembre 2013, n. 209;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 agosto 2014, recante «Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 settembre 2014, n. 208;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2015, recante «Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 settembre 2015, n. 209;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 luglio 2016, recante «Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 settembre 2016, n. 209;

Considerato che permane la necessità di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumità pubblica, anche alla luce dei frequenti episodi di aggressione da parte di cani e degli incidenti, soprattutto in ambito domestico, legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;

Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte dei cani basato non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani, ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacità di gestione degli animali;

Considerata la necessità di diffondere in maniera capillare su tutto il territorio nazionale la cultura del possesso responsabile degli animali mediante percorsi formativi su base volontaria, ai sensi del citato decreto ministeriale 26 novembre 2009;

Ordina:

Art. 1.

1. L'efficacia dell'ordinanza 6 agosto 2013, come modificata dall'ordinanza 3 agosto 2015, è prorogata di ulteriori dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2017

Il Ministro: LORENZIN

Registrata alla Corte dei conti il 7 agosto 2017
Ufficio controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e min. lavoro, foglio n. 1799

17A06023
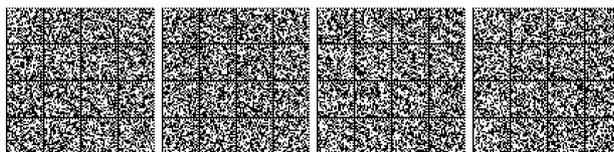
DECRETO 21 luglio 2017.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di acido gibberellico, sulla base del dossier Florgib 4L di allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2001.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/127/CE della commissione del 18 dicembre 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg. (UE) n. 540/2011 e 541/2011 della commissione, tra le quali la sostanza attiva acido gibberellico;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva acido gibberellico decade il 31 agosto 2019, come indicato nell'allegato al reg. (UE) n. 540/2011;

Visto il reg. 2017/195/UE della commissione del 3 febbraio 2017 che proroga la scadenza dell'approvazione della sostanza attiva al 31 agosto 2020;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario FALGRO 4L, presentato dall'impresa Fine Agrochemicals Limited, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della commissione;
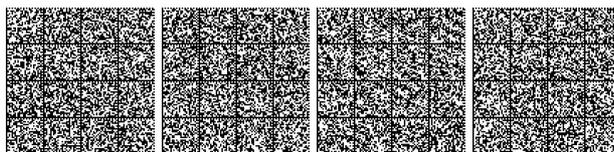
Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto del 22 aprile 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva acido gibberellico;

Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo Florgib 4L, svolta dall'Istituto superiore di sanità, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino 31 agosto 2020, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 18469 in data 4 maggio 2017 con la quale è stata richiesta all'Impresa Fine Agrochemicals Limited titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro 12 mesi dalla data della medesima;

Viste le note con le quali l'impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario sotto indicato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i.;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 agosto 2020, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva acido gibberellico, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario «Falgro 4L»;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 agosto 2020, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva acido gibberellico, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

La succitata impresa Fine Agrochemicals Limited è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi richiesti dall'istituto valutatore entro il termine di cui in premessa.

Sono autorizzate le modifiche di composizione nonché le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 21 luglio 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva acido gibberellico ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier FORGIB 4L di All. III fino al **31 agosto 2020** ai sensi del decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare**
1.	10432	FALGRO 4L	12/04/2000	FINE AGROCHEMICALS LIMITED	**PERICOLO** H225-H319-H336; EUH401;P102-P210-P233-P270-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P337-P313-P405-P403+P235-P501
	Modifiche autorizzate: **-** Modifica di composizione - Estensione allo stabilimento di produzione: **IMPERIAL Chemical Logistics GmbH –** Wendessener Str. 11c in D-38300 Wolfenbüttel. - Eliminazione dello stabilimento di produzione: **SAFAPAC Ltd. -** 4 Stapledon Road, Orton Southgate, Peterborough, PE2 6 TB (UK). - Eliminazione delle colture: **pomodoro** (in campo), **melo, fragola, sedano, spinacio, lattuga, zucchino, melanzana, patata, floreali.** - Estensione alle taglie: **5L, 10L.** **-** Cambio nome da: **FALGRO 2L**				
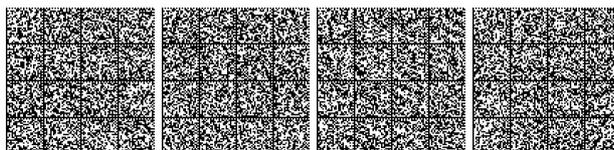
ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

FALGRO® 4L

FITOREGOLATORE IN CONCENTRATO SOLUBILE (SL)
PER USO IN VIGNETI E FRUTTETI E SU COLTURE ORTICOLE

FALGRO 4L

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono
Acido gibberellico (GA_3) tecnico g 4,44 (40 g/l)
(purezza minima 90%)
Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO
H225 Liquidi e vapori facilmente infiammabili. **H319** Provoca grave irritazione oculare. **H336** Può provocare sonnolenza o vertigini. **EUH401** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P233 Tenere il recipiente ben chiuso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P303+P361+P353 In caso di contatto con la pelle (o con i capelli), togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. P305+P351+P338 In caso di contatto con gli occhi sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione agli occhi persiste: consultare un medico. P405 Conservare sotto chiave. P403+P235 Conservare in un luogo fresco e ben ventilato. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa nazionale vigente.

Titolare della registrazione:

FINE AGROCHEMICALS LIMITED
Hill End House Whittington Worcester WR5 2RQ UK Tel. +44 1905 361800
E enquire@fine.eu www.fine.eu
Distribuito da: Agrisystem Srl. – C. da Rotoli, Lamezia Terme (CZ) T: +39 09684 61121 www.agrisystem.net

Registrazione del Ministero della Salute n. 10432 del 12/04/2000

Officina di produzione[JO1]:
Schirm GmbH – Standort Schönebeck, Geschwister-Scholl-Straße 127 39218 Schönebeck/Elbe (Germania)
IMPERIAL Chemical Logistics GmbH – Wendessener Str. 11c in D-38300 Wolfenbüttel

Contenuto netto: ml 10-20-50-100-250-500 litri 1 - 5 - 10 Lotto N. (vedere stampa sul contenitore)

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire l'attrezzatura per applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso canali di scolo da cortili e strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni.**

INFORMAZIONI IMPORTANTI

LEGGERE COMPLETAMENTE L'ETICHETTA PRIMA DELL'USO. L'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO IN MODO CONTRASTANTE CON L'ETICHETTA È ILLEGALE. SEGUIRE IL CODICE DI BUONA PRATICA PER L'USO DI PRODOTTI FITOSANITARI

FALGRO 4L contiene acido gibberellico GA_3, fitoregolatore naturale derivato dalla fermentazione che si verifica in numerose specie di piante. L'acido gibberellico influenza molti processi biologici quali l'accrescimento e lo sviluppo della pianta, la fioritura, l'allegagione, l'anticipo di produzione. L'epoca di applicazione è fondamentale per il buon risultato del trattamento.

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelazione

Dopo aver stabilito la dose d'impiego di FALGRO® 4L per la coltura da trattare, aggiungere tale quantitativo di prodotto nel serbatoio del nebulizzatore riempito per metà, mescolare e mantenere in agitazione, quindi portare a volume con il resto dell'acqua. Su agrumi la soluzione ideale per massimizzare l'apporto di GA3 è a pH 4-5,5.

Agrumi

Dose: 25 ml/100 litri d'acqua (Clementino, mandarino)
25-50 g/100 litri d'acqua (arancio,limone)
Volume d'acqua/ha: 1000 litri
Numero massimo di applicazioni per stagione: 2 (Clementino, mandarino)
1 (arancio, limone)

FALGRO® 4L può essere usato per migliorare la formazione dei frutti degli agrumi. Su clementino e mandarino effettuare un primo trattamento dalla piena fioritura fino a 2/3 della caduta petali e ripetere, se necessario, specialmente in caso di un lungo periodo di fioritura.

FALGRO® 4L può essere usato per posticipare la maturazione. Su arancio, effettuare un solo trattamento a 25-50 ml/100 litri d'acqua prima dell'inizio del cambio di colorazione dei frutti per posticipare la maturazione e migliorare la qualità della buccia alla raccolta. Su limone, effettuare un unico trattamento a 25-50 ml/100 litri d'acqua prima della colorazione del frutto per posticipare la maturazione, ridurre il numero di frutti piccoli ed aumentare la dimensione ed il peso dei frutti.

Attenzione: l'applicazione di acido gibberellico su alcune cultivar di agrumi, quali Turkey Valencia e Bhiahinnia Navel, può causare fenomeni di fitotossicità in condizioni di crescita sfavorevoli.

Pero

Dose: fino a 15-30 ml/100 litri d'acqua se applicato da solo, 7,5 g/100 litri d'acqua in miscela con PERLAN®
Volume d'acqua/ha: 1000 litri
Numero massimo di applicazioni per stagione: 1

Per migliorare l'allegagione in varietà con bassa fruttificazione, applicare durante la fioritura (nel periodo compreso tra il 20-30% e fine fioritura). FALGRO® 4L può anche essere applicato subito dopo una gelata (entro 48 ore) verificatasi durante la fioritura o l'allegagione per ridurre i danni da gelo.

Una buona risposta al FALGRO® 4L si può ottenere in varietà quali Buona Luigia d'Avranches, Butirra Giffard, Coscia, Gentilona, Passacrassana, Spadona, Spadoncina, Trionfo di Vienna, William. Non impiegare FALGRO 4L su Decana del Comizio.

Attenzione: la gestione del frutteto (in particolare la potatura ed il controllo della robustezza dell'albero) e la fertilizzazione devono essere adattate in relazione all'obiettivo di carico di frutta. L'uso di una dose troppo alta di FALGRO 4L può modificare aspetto dei frutti (allungamento frutta) e ridurre la fioritura nell'anno successivo.

Vite

Dose: 75 ml/100 litri d'acqua (uva da tavola)
12.5-25 ml/100 litri d'acqua (uva da vino e uva passa)
Volume d'acqua/ha: 300-1000 litri (uva da tavola); 500 litri (uva da vino); 1000 litri (uva passa)
Numero massimo di applicazioni per stagione: 2 (uva da tavola)
1 (uva da vino e uva passa)

Nelle varietà apirene di uva da tavola (Sultanina, Thomson...), un'applicazione prima della fioritura su germogli di 4-8 cm aumenterà la lunghezza grappolo. L'assottigliamento degli acini può essere ottenuto con una sola applicazione al 30-40% di fioritura. Applicare FALGRO® 4L a 75 ml/100 litri d'acqua dall'allegagione fino ad una dimensione delle bacche di 3-4 mm di diametro per ingrandire gli acini alla raccolta e ripetere l'applicazione dopo 5-12 giorni per ottenere acini di formato più omogeneo. Un trattamento in piena fioritura ripetuto dopo 5-12 giorni aumenta l'allegagione e la precocità di produzione

Su uva da vino (Chardonnay, Picolit, Tocai, etc.), applicare FALGRO® 4L a 12,5-25 ml/100 litri d'acqua prima della fioritura su germogli di 10-15 cm per migliorare la lunghezza del grappolo e così facendo ridurre la compattezza grappolo e l'impatto potenziale di *Botrytis cinerea* sui grappoli.

Nella produzione di uva passa (Sultanina), applicare FALGRO® 4L a 12,5-25 ml/100 litri d'acqua quando la dimensione dell'acino è di 3 mm di diametro per aumentarne la dimensione alla raccolta. Un unico trattamento a 12,5 ml/100 litri d'acqua in piena fioritura limita la caduta di fiori e frutti su varietà Black Corinthian.

L'uso di FALGRO 4L in miscela estemporanea con un bagnante può migliorare la penetrazione e l'efficacia del prodotto.

Attenzione: ridurre la dose d'impiego di FALGRO® 4L su varietà molto sensibili come Riesling.

Ciliegio

Dose: 25-50 ml/100 litri d'acqua
Numero massimo di applicazioni per stagione: 1
Volume d'acqua/ha: 1000 litri

Per aumentare la compattezza e la qualità nel ciliegio dolce applicare circa 3 settimane prima del raccolto previsto, al momento della comparsa della maturazione, quando le ciliegie sono di colore giallo paglierino. FALGRO® 4L ritarda la maturazione dei frutti di 4-5 giorni, allungando così il periodo di raccolta e ritardando il periodo di suscettibilità da rotture causate dalla pioggia rottura. Il trattamento inoltre aumenta la dimensione del frutto, la compattezza e la resistenza a patologie di post-raccolta.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 luglio 2017
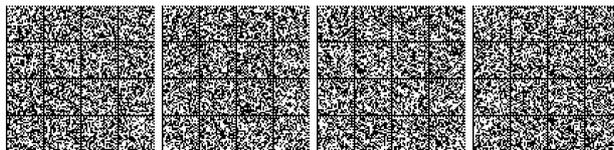
Carciofo
Dose: 25-50 ml/100 litri d'acqua
Numero massimo di applicazioni per stagione: 3
Volume d'acqua/ha: 400-1000 litri
Per ottenere un anticipo di maturazione, dei capolini più grossi ed in maggior quantità applicare FALGRO® 4L a 25-50 ml/100 litri d'acqua. La prima applicazione deve avvenire durante la formazione del capolino centrale (1-2 foglie vere) e può essere ripetuto ogni 15-20 giorni.
Attenzione: il regime di fertilizzazione deve essere adattato all'obiettivo di produzione per beneficiare del trattamento.

Pomodoro in serra
Dose: 25-50 ml/100 litri d'acqua
Numero massimo di applicazioni per stagione: 3
Volume d'acqua/ha: 500 litri
Per ottenere un anticipo di produzione ed un aumento dell'allegagione, applicare FALGRO® 4L durante la fase iniziale della fioritura del palco fiorale desiderato. L'applicazione può essere ripetuta, se necessario, sul successivo palco fiorale. L'irrorazione va diretta sui boccioli.

Compatibilità
FALGRO® 4L non deve essere miscelato con oli minerali e prodotti alcalini come poltiglia bordolese e zolfo calcico. Non effettuare un trattamento con FALGRO® 4L a meno di 2 settimane da un trattamento con olio estivo che ne comprometterebbe l'assorbimento. Consultare il proprio consulente agrochimico per consigli sull'uso corretto di FALGRO® 4L in miscela con altri prodotti fitosanitari. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Avvertenze generali
Utilizzare alti volumi d'acqua per assicurare la completa bagnatura della coltura. Adattare il volume di trattamento allo stadio di sviluppo ed al volume di vegetazione.
Effettuare i trattamenti preferibilmente al mattino o di sera, quando l'umidità relative è più alta, in modo da assicurare il perfetto assorbimento di FALGRO® 4L ed accrescerne l'efficacia. Non applicare su piante sotto stress idrico.
Non lasciare la soluzione nel serbatoio per lunghi periodi (ad es. durante i pasti o nella notte).

Risciacquo
Risciacquare il serbatoio con acqua pulita e spruzzare sull'appezzamento trattato; svuotare completamente il serbatoio subito dopo il trattamento. Qualsiasi residuo all'esterno dell'apparecchiatura usata per l'irrorazione deve essere rimossa mediante lavaggio con acqua pulita. Lavare l'interno del serbatoio con acqua pulita e sciacquare attraverso gli ugelli (utilizzando almeno 1/10 del volume del serbatoio). Svuotare completamente. Eliminare l'acqua utilizzata per la pulizia delle attrezzature in base alle leggi nazionali.

ATTENZIONE

- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Da non applicare con mezzi aerei
- Operare in assenza di vento
- Da non vendersi sfuso
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
- Il contenitore non può essere riutilizzato

CONDIZIONI DI GARANZIA DEL PRODOTTO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Fine Agrochemicals Limited ("FINE") garantisce che il presente Prodotto è conforme alle caratteristiche indicate su questa etichetta. FINE non offre nessun'altra garanzia, espressa o implicita, compresa a titolo esemplificativo e non esaustivo, la garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo specifico.

È impossibile eliminare tutti i rischi associati al presente Prodotto. Infortuni e danni personali, risultati insufficienti, o altre conseguenze non previste possono aver luogo a causa di fattori quali condizioni atmosferiche anormali, presenza di altri materiali, le modalità di applicazione, l'uso del Prodotto in maniera non assolutamente conforme alle istruzioni dell'etichetta o altri fattori al di fuori del controllo di FINE o del rivenditore. Nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, tali rischi sono a totale carico dell'Acquirente.

L'intera responsabilità di FINE, nei termini della presente garanzia, si limita alla somma del prezzo d'acquisto, oppure, a esclusiva discrezione di FINE, alla sostituzione gratuita del Prodotto. FINE declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare, direttamente o indirettamente, dall'uso o dalla manipolazione del Prodotto.

®FALGRO è un marchio registrato EU di Fine Agrochemicals Ltd.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 luglio 2017
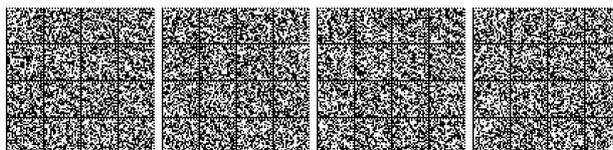
Etichetta in formato ridotto

FALGRO® 4L

FITOREGOLATORE IN CONCENTRATO SOLUBILE (SL)
PER USO IN VIGNETI E FRUTTETI E SU COLTURE ORTICOLE

FALGRO 4L

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono
Acido gibberellico (GA_3) tecnico g 4,44 (40 g/l)
(purezza minima 90%)
Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO
H225 Liquidi e vapori facilmente infiammabili. **H319** Provoca grave irritazione oculare. **H336** Può provocare sonnolenza o vertigini. **EUH401** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P233 Tenere il recipiente ben chiuso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P303+P361+P353 In caso di contatto con la pelle (o con i capelli), togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. P305+P351+P338 In caso di contatto con gli occhi sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione agli occhi persiste: consultare un medico. P405 Conservare sotto chiave. P403+P235 Conservare in un luogo fresco e ben ventilato. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa nazionale vigente.

Titolare della registrazione:

FINE AGROCHEMICALS LIMITED
Hill End House Whittington Worcester WR5 2RQ UK Tel. +44 1905 361800
E enquire@fine.eu www.fine.eu
Distribuito da: Agrisystem Srl. – C. da Rotoli, Lamezia Terme (CZ) T: +39 09684 61121 www.agrisystem.net
Registrazione del Ministero della Salute n. 10432 del 12/04/2000
Contenuto netto: ml 10-20-50-100 Lotto N. (vedere stampa sul contenitore)

MODALITÀ D'USO
Prima dell'uso leggere attentamente il Foglio Illustrativo allegato.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

®FALGRO è un marchio registrato EU di Fine Agrochemicals Ltd.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 luglio 2017

17A06042
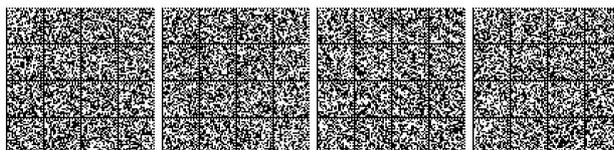
DECRETO 25 luglio 2017.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di olio di paraffina (CAS 97862-82-3), sulla base del dossier Atomag-17 di allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014, recante «Adozione del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/116/CE della Commissione del 25 giugno 2009, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei regolamento (UE) n. 540/2011 e n. 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva olio di paraffina (CAS 97862-82-3);

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva olio di paraffina (CAS 97862-82-3) decade il 31 dicembre 2019, come indicato nell'allegato al regolamento (UE) n. 540/2011;

Visto il regolamento 2017/555 EU della Commissione del 24 marzo 2017 che proroga la scadenza dell'approvazione della sostanza attiva al 31 dicembre 2020;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;
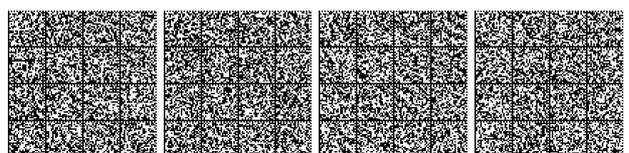
Viste le istanze presentate dalle imprese titolari volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento «Ovipron Top», presentato dall'impresa «United Phosphorus Limited», conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi hanno ottemperato a quanto previsto dal decreto del 29 dicembre 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva olio di paraffina (CAS 97862-82-3);

Sentita la sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo «ATOMAG-17», svolta dall'Università degli studi di Milano, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2020, alle nuove condizioni di impiego;

Viste le note con le quali l'impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2020, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva olio di paraffina (CAS 97862-82-3) i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento «Ovipron Top»;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2020, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva olio di paraffina (CAS 97862-82-3), i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

sei mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

dodici mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 25 luglio 2017

Il direttore generale: RUOCCO
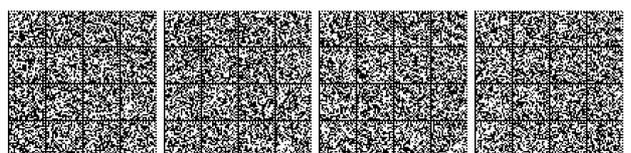
ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva olio di paraffina (CAS 97862-82-3) ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier ATOMAG-17 di All. III fino al **31 dicembre 2020** ai sensi del decreto ministeriale del 29 dicembre 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2009/116/CE della Commissione del 25 giugno 2009.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare
1.	11416	OVIPRON TOP	23/07/2002	UPL EUROPE LTD	**PERICOLO** H304-H411; EUH401; P273 - P280-P301+P310-P331-P501
	Modifiche autorizzate: - Modifica minore di composizione - Eliminazione delle colture: **ribes, fagiolo, cucurbitacee, sedano, finocchio, carciofo, peperone, pomodoro, patata, barbabietola da zucchero, floreali, ornamentali e forestali.** - Estensione alle colture: **castagno.** - Eliminazione dell'utilizzo come coadiuvante degli erbicidi				
2.	10142	VERNOIL	15/09/1999	UPL EUROPE LTD	**PERICOLO** H304-H411; EUH401; P273 - P280-P301+P310-P331-P501
	Modifiche autorizzate: - Modifica minore di composizione - Eliminazione delle colture: **ribes, floreali, ornamentali e forestali.** - Estensione alle colture: **castagno.** - Eliminazione dell'utilizzo come coadiuvante degli erbicidi				
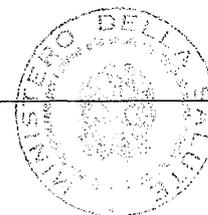
s.a. olio di paraffina (CAS 97862-82-3) FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

OVIPRON® TOP

OLIO MINERALE PARAFFINICO AD AZIONE INSETTICIDA E ACARICIDA (LIQUIDO EMULSIONABILE)

OVIPRON TOP

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
Olio minerale paraffinico (N. CAS 97862-82-3) g 96,5 (= 800 g/L)
(insulfonabilità minima 96%)
Coformulanti q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P273 Non disperdere nell'ambiente.
P280 Indossare guanti protettivi.
P301 + P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico
P331 NON provocare il vomito
P501 Smaltire il contenuto / recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

PERICOLO

Titolare dell'autorizzazione:
UPL EUROPE Ltd. - "The Centre, 1st floor", Birchwood Park, Warrington WA3 6YN, Gran Bretagna - tel. +44 1925 819999

Distribuito da:
UPL ITALIA S.r.l. – S. Carlo di Cesena (FC)

Officine di produzione: CEREXAGRI S.A., Bassens (Francia) –DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA, Caravaggio (BG)
Registrazione del Ministero della Sanità N. 11416 del 23.07.2002

Contenuto netto: millilitri 10, 50, 100, 150, 200, 250, 500, litri 1, 5, 10, 20, 25, 50, 60, 200*, 210*, 800*, 1000*

Partita N. ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata da zone non coltivate pari a 5 m.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di:
-30 m su pomacee, drupacee, alberi da frutta in guscio e kaki
-10 m su olivo e agrumi

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Se ingerito non indurre vomito, chiamare immediatamente un medico.
Non rientrare nei campi trattati prima che i depositi sulle superfici fogliari siano completamente asciutti.

CARATTERISTICHE

OVIPRON TOP è un insetticida di contatto a base di olio minerale paraffinico altamente raffinato. Il prodotto agisce essenzialmente per asfissia, coprendo il corpo degli insetti con una sottile pellicola che, occludendo i canali tracheali, impedisce la respirazione causando quindi la morte per asfissia del fitofago.

® Marchio Registrato UPL

A1.1 OVIPRON TOP_IT 11072017 NoA 11416

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Agrumi (arancio, limone, mandarino, clementino, bergamotto, cedro, pompelmo, tangerino, limetta, chinotto, kumquat, arancio amaro) contro Coccinoglie (*Aonidiella aurantii, Saissetia oleae, Aspidiotus nerii, Polinia pollini*, etc), eriofidi, afidi, acari (*P. citri, Tetranychus urticae*, etc.), mosca bianca alla dose di 1 – 3,5 L/hL (20-35 L/ha) per massimo 4 applicazioni

Pomacee (melo, pero, cotogno) contro Cocciniglia grigia (*Quadraspidiotus perniciosus*) e altre cocciniglie, eriofidi, acari (*Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Aculus schLechtendali* etc.), Psilla del pero (*Cacopsylla pyri*), afidi (*Aphis pomi, Dysaphis plantaginea* etc.), afide lanigero (*Eriosoma lanigerum*) da caduta foglie a mazzetti divaricati alla dose di 1 – 3,5 L/hL (20-35 L/ha); in vegetazione alla presenza dell'infestazione impiegare una dose di 1-2 L/hL (10-20 L/ha) per massimo 4 applicazioni

Drupacee (albicocco, ciliegio, pesco, susino, mandorlo) contro Cocciniglia grigia (*Quadraspidiotus perniciosus*), Cocciniglia bianca (*Pseudaulacaspis pentagona*) e altre cocciniglie (*Sphaerolecanium prunastri, Parlatoria oleae, Mytilococcus beckii*, etc.); eriofidi, afidi e acari (*P.ulmi, Tetranychus urticae*, etc.) da caduta foglie a bottoni rosa alla dose di 1 – 3,5 L/hL (20-35 L/ha); in vegetazione alla presenza dell'infestazione impiegare una dose di 1-2 L/hL (10-20 L/ha) per massimo 4 applicazioni

Kiwi contro Cocciniglia bianca (*Pseudaulacaspis pentagona*) da caduta foglie a gemma cotonosa alla dose di 1 – 3,5 L/hL (20-35 L/ha); in vegetazione alla presenza dell'infestazione impiegare una dose di 1-2 L/hL (10-20 L/ha) per massimo 4 applicazioni

Vite (da tavola e da vino) contro Cocciniglie (*Parthelonecanium corni, Planococcus* spp., *Pulvinaria vitis*, etc); eriofidi (*Calepitrimerus vitis, Colomerus vitis*), afidi e acari (*P.ulmi*, etc.) da caduta foglie a gemma cotonosa alla dose di 1 – 3,5 L/hL (25-35 L/ha); in vegetazione alla presenza dell'infestazione impiegare una dose di 1-2 L/hL (10-20 L/ha) per massimo 4 applicazioni

Olivo (olive da olio e da tavola) Cocciniglie (*Saissetia oleae, Aspidiotus nerii, Polinia pollini*, etc.) alla dose di 1 – 3,5 L/hL (20-30 L/ha) per massimo 4 applicazioni

Noce, nocciolo, castagno contro Cocciniglie (*Eulecanium tiliae*, etc.), eriofidi, afidi e acari (*P.ulmi*, etc.) fino ad ingrossamento gemma alla dose di 1 – 3,5 L/hL (20-35 L/ha); in vegetazione alla presenza dell'infestazione impiegare una dose di 1-2 L/hL (10-20 L/ha) per massimo 4 applicazioni

Kaki, fico contro Cocciniglie (*Ceroplastes* spp., etc.), eriofidi, afidi e acari (*P.ulmi*, etc.) da caduta foglie a ripresa vegetativa alla dose di 1 – 3,5 L/hL (20-35 L/ha); in vegetazione alla presenza dell'infestazione impiegare una dose di 1-2 L/hL (10-20 L/ha) per massimo 4 applicazioni

Ripetere i trattamenti a distanza di almeno 7 giorni l'uno dall'altro.

Le dosi sopra riportate si riferiscono all'utilizzo di Volumi Normali (VN) di irrorazione. In caso di Volumi Ridotti, fare riferimento alla dose ad ettaro. In ogni caso, al fine di ottenere un'adeguata efficacia del trattamento, verificare che l'applicazione consenta la completa ricopertura degli insetti ed acari bersaglio.

Si consiglia di sospendere i trattamenti con temperature ed insolazione elevate.

Preparazione della miscela: versare il prodotto nel serbatoio già riempito per 3/4 di acqua, mantenendo la pompa in costante agitazione, quindi portare l'acqua al volume totale. In caso di miscela con altri prodotti fitosanitari in polvere bagnabile, mescolare molto bene la poltiglia contenente la polvere prima di aggiungere l'olio. Nel caso di miscela con prodotti fitosanitari in formulazione emulsionabile, aggiungerli dopo che l'olio e l'acqua siano stati perfettamente mescolati.
Durante l'impiego mantenere la miscela in costante agitazione.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compatibile con dimetoato e con fungicidi quali anilazine, captano, folpet, dinocap, o qualsiasi altro prodotto contenente zolfo. Qualora si eseguano trattamenti separati con tali prodotti si consiglia di osservare un intervallo di tempo di almeno 2 settimane. **Avvertenza:** In caso di miscele con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non trattare durante la fioritura. Si possono avere rischi di fitotossicità in caso di trattamenti durante periodi prolungati con temperature elevate. Non trattare piante sotto stress idrico.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25 LUG. 2017

ATTENZIONE

- **Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta**
- **Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato**
- **Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali**
- **Non applicare con mezzi aerei –**
- **Da non vendersi sfuso**
- **Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua**
- **Operare in assenza di vento**
- **Il contenitore non può essere riutilizzato**
- **Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente**
- ***Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto**

® Marchio Registrato UPL

A1.1 OVIPRON TOP_IT 11072017 NoA 11416

25 LUG. 2017

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....
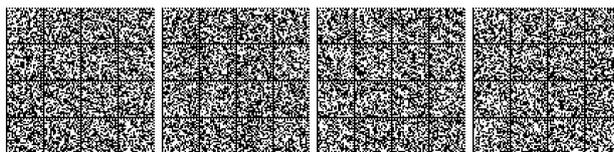
Etichetta in formato ridotto per le taglie fino a 100 ml

OVIPRON® TOP

OLIO MINERALE PARAFFINICO AD AZIONE INSETTICIDA E ACARICIDA
(LIQUIDO EMULSIONABILE)

OVIPRON TOP

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
Olio minerale paraffinico (N. CAS 97862-82-3) g 96,5 (= 800 g/L)
(insulfonabilità minima 96%)
Coformulanti q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P273 Non disperdere nell'ambiente.
P280 Indossare guanti protettivi.
P301 + P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico
P331 NON provocare il vomito
P501 Smaltire il contenuto / recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

PERICOLO

Titolare dell'autorizzazione:
UPL EUROPE Ltd. - "The Centre, 1st floor", Birchwood Park, Warrington WA3 6YN, Gran Bretagna - tel. +44 1925 819999

Distribuito da:
UPL ITALIA S.r.l. – S. Carlo di Cesena (FC)

Officine di produzione: CEREXAGRI S.A., Bassens (Francia) –DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA, Caravaggio (BG)
Registrazione del Ministero della Sanità N. 11416 del 23.07.2002

Contenuto netto: millilitri 10, 50, 100

Partita N. ....

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Se ingerito non indurre vomito, chiamare immediatamente un medico.
Non rientrare nei campi trattati prima che i depositi sulle superfici fogliari siano completamente asciutti.

MODALITÀ D'USO

Prima dell'uso leggere attentamente il Foglio Illustrativo allegato.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

® Marchio Registrato UPL

A1.1 OVIPRON TOP_IT 11072017 NoA 11416

25 LUG. 2017

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

VERNOIL

OLIO MINERALE PARAFFINICO AD AZIONE INSETTICIDA E ACARICIDA (LIQUIDO EMULSIONABILE)

VERNOIL

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Olio minerale paraffinico (N. CAS 97862-82-3) g 96,5 (= 800 g/L)
(insulfonabilità minima 96%)
Coformulanti q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P273 Non disperdere nell'ambiente.
P280 Indossare guanti protettivi.
P301 + P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico
P331 NON provocare il vomito
P501 Smaltire il contenuto / recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

PERICOLO

Titolare dell'autorizzazione:
UPL EUROPE Ltd. - "The Centre, 1st floor", Birchwood Park, Warrington WA3 6YN, Gran Bretagna - tel. +44 1925 819999

Distribuito da:
UPL ITALIA S.r.l. – S. Carlo di Cesena (FC)

Officine di produzione: CEREXAGRI S.A., Bassens (Francia)
Registrazione del Ministero della Sanità N. 10142 del 15.09.1999

Contenuto netto: litri 1, 5, 10, 20, 25, 50, 200*, 210*, 800*, 1000*

Partita N. ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata da zone non coltivate pari a 5 m.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di:
-30 m su pomacee, drupacee, alberi da frutta in guscio e kaki
-10 m su olivo e agrumi

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Se ingerito non indurre vomito, chiamare immediatamente un medico.
Non rientrare nei campi trattati prima che i depositi sulle superfici fogliari siano completamente asciutti.

CARATTERISTICHE
VERNOIL è un insetticida di contatto a base di olio minerale paraffinico altamente raffinato. Il prodotto agisce essenzialmente per asfissia, coprendo il corpo degli insetti con una sottile pellicola che, occludendo i canali tracheali, impedisce la respirazione causando quindi la morte per asfissia del fitofago.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Agrumi (arancio, limone, mandarino, clementino, bergamotto, cedro, pompelmo, tangerino, limetta, chinotto, kumquat, arancio amaro) contro Coccinoglie (*Aonidiella aurantii, Saissetia oleae, Aspidiotus nerii, Polinia pollini*, etc), eriofidi, afidi, acari (*P. citri, Tetranychus urticae*, etc.), mosca bianca alla dose di 1 – 3,5 L/hL (20-35 L/ha) per massimo 4 applicazioni

Pomacee (melo, pero, cotogno) contro Cocciniglia grigia (*Quadraspidiotus perniciosus*) e altre cocciniglie, eriofidi, acari (*Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Aculus schLechtendali* etc.), Psilla del pero (*Cacopsylla pyri*), afidi (*Aphis pomi, Dysaphis plantaginea* etc.), afide lanigero (*Eriosoma lanigerum*) da caduta foglie a mazzetti divaricati alla dose di 1 – 3,5 L/hL (20-35 L/ha)

Drupacee (albicocco, ciliegio, pesco, susino, mandorlo) contro Cocciniglia grigia (*Quadraspidiotus perniciosus*), Cocciniglia bianca (*Pseudaulacaspis pentagona*) e altre cocciniglie (*Sphaerolecanium prunastri, Parlatoria oleae, Mytilococcus beckii*, etc.); eriofidi, afidi e acari (*P.ulmi, Tetranychus urticae*, etc.) da caduta foglie a bottoni rosa alla dose di 1 – 3,5 L/hL (20-35 L/ha)

Kiwi contro Cocciniglia bianca (*Pseudaulacaspis pentagona*) da caduta foglie a gemma cotonosa alla dose di 1 – 3,5 L/hL (20-35 L/ha)

Vite (da tavola e da vino) contro Cocciniglie (*Parthelonecanium corni, Planoccus* spp., *Pulvinaria vitis*, etc); eriofidi (*Calepitrimerus vitis, Colomerus vitis*), afidi e acari (*P.ulmi*, etc.) da caduta foglie a gemma cotonosa alla dose di 1 – 3,5 L/hL (25-35 L/ha)

Olivo (olive da olio e da tavola) Cocciniglie (*Saissetia oleae, Aspidiotus nerii, Polinia pollini*, etc.) alla dose di 1 – 3,5 L/hL (20-30 L/ha) per massimo 4 applicazioni

Noce, nocciolo, castagno contro Cocciniglie (*Eulecanium tiliae*, etc.), eriofidi, afidi e acari (*P.ulmi*, etc.) fino ad ingrossamento gemma alla dose di 1 – 3,5 L/hL (20-35 L/ha)

Kaki, fico contro Cocciniglie (*Ceroplastes* spp., etc.), eriofidi, afidi e acari (*P.ulmi*, etc.) da caduta foglie a ripresa vegetativa alla dose di 1 – 3,5 L/hL (20-35 L/ha)

Ripetere i trattamenti a distanza di almeno 7 giorni l'uno dall'altro.

Le dosi sopra riportate si riferiscono all'utilizzo di Volumi Normali (VN) di irrorazione. In caso di Volumi Ridotti, fare riferimento alla dose ad ettaro. In ogni caso, al fine di ottenere un'adeguata efficacia del trattamento, verificare che l'applicazione consenta la completa ricopertura degli insetti ed acari bersaglio.

Si consiglia di sospendere i trattamenti con temperature ed insolazione elevate.

Preparazione della miscela: versare il prodotto nel serbatoio già riempito per 3/4 di acqua, mantenendo la pompa in costante agitazione, quindi portare l'acqua al volume totale. In caso di miscela con altri prodotti fitosanitari in polvere bagnabile, mescolare molto bene la poltiglia contenente la polvere prima di aggiungere l'olio. Nel caso di miscela con prodotti fitosanitari in formulazione emulsionabile, aggiungerli dopo che l'olio e l'acqua siano stati perfettamente mescolati.
Durante l'impiego mantenere la miscela in costante agitazione.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compatibile con dimetoato e con fungicidi quali anilazine, captano, folpet, dinocap, o qualsiasi altro prodotto contenente zolfo. Qualora si eseguano trattamenti separati con tali prodotti si consiglia di osservare un intervallo di tempo di almeno 2 settimane. **Avvertenza:** In caso di miscele con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non trattare durante la fioritura. Si possono avere rischi di fitotossicità in caso di trattamenti durante periodi prolungati con temperature elevate. Non trattare piante sotto stress idrico.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

A1.1 VERNOIL_IT 11072017 NoA 10142

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .... **25 LUG. 2017**

ATTENZIONE

- **Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta**
- **Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato**
- **Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali**
- **Non applicare con mezzi aerei –**
- **Da non vendersi sfuso**
- **Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua**
- **Operare in assenza di vento**
- **Il contenitore non può essere riutilizzato**
- **Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente**
- ***Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto**

A1.1 VERNOIL_IT 11072017 NoA 10142

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .... 25 LUG. 2017

17A06040

ORDINANZA 1° agosto 2017.

Proroga e modifica dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza», e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*», che recepisce l'accordo stipulato il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e in particolare l'art. 8 del predetto accordo;

Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 recante «Disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 2009, n. 207;

Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2011 che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 settembre 2011, n. 210;

Vista l'ordinanza ministeriale 4 settembre 2013 recante «Proroga e modifica dell'ordinanza 21 luglio 2011, recante ordinanza contingibile e urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 settembre 2013, n. 211;

Vista l'ordinanza ministeriale, 7 agosto 2014 di proroga e modifica dell'ordinanza 4 settembre 2013, recante «Proroga e modifica dell'ordinanza 21 luglio 2011, recante ordinanza contingibile e urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 settembre 2014, n. 208;

Vista l'ordinanza ministeriale 3 agosto 2015, recante «Proroga dell'ordinanza 21 luglio 2011, come modificata da ultimo dall'ordinanza 7 agosto 2014, in materia di disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 settembre 2015, n. 208;

Vista l'ordinanza ministeriale 3 agosto 2016, recante «Proroga e modifica dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 2016, n. 209;

Tenuto conto di quanto rilevato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota del 14 giugno 2016, n. 48024, circa l'impiego dei cavalli di razza purosangue inglese nelle manifestazioni non regolamentate secondo i requisiti di sicurezza dei percorsi aventi caratteristiche tecniche analoghe a quelle degli impianti autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le corse al galoppo;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole forestali e ambientali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 gennaio 2013 concernente il «Trasferimento delle funzioni e delle risorse dell'ex ASSI al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 2013, n. 75;

Considerato che la commissione di esperti veterinari riunitasi in data 12 giugno 2017 presso il Ministero della salute con il compito di valutare le caratteristiche morfometriche degli equidi da impiegare nelle manifestazioni popolari pubbliche o private, ha, tra l'altro, fornito indicazioni per la definizione del concetto di corsa di velocità;

Tenuto conto del manuale operativo del Centro di Referenza nazionale per il benessere animale istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna per il corretto svolgimento delle manifestazioni popolari in cui sono impiegati gli equidi;

Considerata la necessità di censire a livello nazionale tali manifestazioni al fine di effettuare la valutazione dei rischi relativi alla salute e l'integrità fisica degli animali impiegati;

Considerato che talune Regioni non hanno ancora dato piena attuazione a quanto previsto dall'art. 8 del citato Accordo 6 febbraio 2003 e che, pertanto, atteso il ripetersi, nelle manifestazioni non regolamentate, del verificarsi di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l'integrità fisica degli animali nonché l'incolumità dei fantini e degli spettatori presenti, è opportuno mantenere le misure già previste a carattere generale a tutela della salute e dell'incolumità pubblica nonché della salute e del benessere degli equidi impiegati nelle manifestazioni popolari, pubbliche o aperte al pubblico;

Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, regolamentare il settore delle manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi;
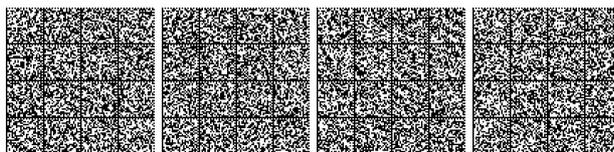
Ordina:

Art. 1.

Modifiche all'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011 e successive modificazioni

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente «Ambito di applicazione»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Sono escluse dal campo di applicazione della presente ordinanza le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e dal CONI attraverso i propri organismi di riferimento e le organizzazioni riconosciute dallo stesso ivi compresi gli enti di promozione sportiva che includono nei propri statuti le discipline cui afferiscono le manifestazioni oggetto della presente ordinanza e che prevedono nei propri statuti, regolamenti o disciplinari, misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle stabilite dalla presente ordinanza.».

2. All'art. 2, dell'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Nelle manifestazioni che prevedono corse di velocità, intese come corse al galoppo in cui la vittoria viene attribuita solo in base alla velocità degli equidi, è altresì vietato l'utilizzo di cavalli di razza purosangue inglese;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «5. La ASL competente per territorio garantisce, durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove, la presenza di un veterinario ufficiale, il quale deve inviare, entro sette giorni dal termine della manifestazione, una scheda tecnica, compilata sulla base di un modello definito dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna - Centro di referenza per il benessere animale, il quale, entro il 30 giugno di ogni anno invia alla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute una relazione contenente la valutazione dei dati raccolti.».

3. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011, e successive modificazioni, le parole: «dagli enti tecnici ASSI o FISE» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla FISE».

4. All'allegato A dell'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011, e successive modificazioni, la lettera *e)* è soppressa.

Art. 2.

Proroga dell'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011 e successive modificazioni

1. L'efficacia dell'ordinanza 21 luglio 2011, come modificata da ultimo dall'ordinanza 3 agosto 2016 e con le modifiche di cui all'art. 1, è prorogata di dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2017

Il Ministro: LORENZIN

Registrata alla Corte dei conti il 10 agosto 2017
Ufficio controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1817

17A06024

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 agosto 2017.

Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2016.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Visto l'art. 20 della citata legge n. 903 del 1973, che estende alle pensioni del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica il sistema di perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Visto, in particolare, il quarto comma del citato articolo, secondo il quale il contributo a carico degli iscritti è aumentato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni di cui al primo comma, in misura pari all'incremento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni medesime;

Tenuto conto che, dalla rilevazione elaborata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, comunicata con nota del 30 maggio 2017, la percentuale di aumento medio delle pensioni erogate dal predetto Fondo è, per l'anno 2016, pari allo 0,0%;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della legge 13 novembre 2009, n. 172;
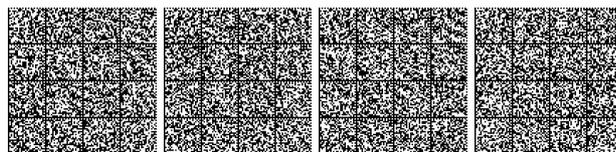
Decreta:

Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, rimane invariato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in Euro 1.722,08 annui.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2017

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

17A06016

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 luglio 2017.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio Mela Alto Adige IGP - Südtiroler Apfelkonsortium IGP.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1855 della Commissione del 14 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 297 del 15 novembre 2005 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige - Sudtiroler Apfel»;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 78 del 2 aprile 2008, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio Mela Alto Adige IGP - Südtiroler Apfelkonsortium IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Mela Alto Adige - Sudtiroler Apfel»;

Visto il decreto ministeriale del 4 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 91 del 19 aprile 2017, con il quale è stato confermato, da ultimo, l'incarico al Consorzio Mela Alto Adige IGP - Südtiroler Apfelkonsortium IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Mela Alto Adige - Sudtiroler Apfel»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e successive modificazioni e integrazioni in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Vista la comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 27 luglio 2017 (protocollo Mipaaf n. 57484) con la quale il Consorzio Mela Alto Adige IGP - Südtiroler Apfelkonsortium IGP ha trasmesso proposta di modifica dello statuto consortile per adeguarlo alle previsioni di cui alla legge citato art. 2 della 28 luglio 2016, n. 154;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione registrata a Bolzano il 17 luglio 2017, recante il numero di repertorio 10974 ed il numero di raccolta 8293, con atto a firma del notaio Elena Lanzi;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio Mela Alto Adige IGP - Südtiroler Apfelkonsortium IGP registrato a Bolzano il 17 luglio 2017, recante il numero di repertorio 10974 ed il numero di raccolta 8293, con atto a firma del notaio Elena Lanzi.
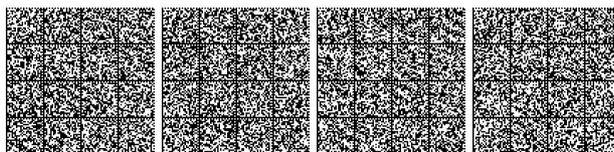
Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A06036

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 giugno 2017.

Attuazione, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge n. 234/2012, della direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666 CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese;

Visto, in particolare, l'art. 5, paragrafo 2, della citata direttiva, ai sensi del quale gli Stati membri adottano, entro due anni dall'adozione di atti di esecuzione di cui all'art. 4-*quater* della direttiva 2009/101/CE, pubblicano e applicano le disposizioni necessarie per conformarsi: all'art. 1, paragrafi 3 e 4, e all'art. 5-*bis* della direttiva 89/666/CEE; all'art. 13 della direttiva 2005/56/CE; all'art. 3, paragrafo 1, secondo comma, all'art. 3-*ter*, all'art. 3-*quater*, all'art. 3-*quinquies* e all'art. 4-*bis*, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2009/101/CE;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) del citato art. 4-*quater* della direttiva 2009/101/CE, 2015/884 della Commissione, dell'8 giugno 2015, che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri introdotto dalla direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto l'art. 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo cui alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei;

Viste le competenze riconosciute a questa amministrazione dall'art. 28, comma 1, lettera «c», del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di tenuta del registro delle imprese;

Visto, altresì, l'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, secondo cui il modello per la tenuta del registro delle imprese è approvato con decreto del Ministero dell'industria, da intendersi oggi come Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuto necessario dettare disposizioni per conformare l'ordinamento nazionale alle previsioni recate dal sopra richiamato art. 5, paragrafo 2, della direttiva 2012/17/UE;

Decreta:

Art. 1.

Partecipazione del registro delle imprese italiano al sistema di interconnessione dei registri delle imprese unionali

1. Al fine di consentire l'interscambio di dati tra il registro delle imprese italiano e i registri delle imprese unionali nell'ambito del sistema di interconnessione dei registri delle imprese previsto dalla direttiva 2012/17/UE gli uffici del registro delle imprese provvederanno:

a) a dare pubblicità alle succursali, presenti sul territorio italiano, di società aventi sede legale in altri Paesi membri, mediante il sistema di interconnessione dei registri delle imprese unionali («*business registers interconnection system*», di seguito indicato anche come «BRIS») (art. 1, paragrafo 3, della direttiva 89/666/CEE);

b) all'assegnazione, a ciascuna di tali succursali, di un «identificativo unico», che consenta di identificarle in modo inequivocabile nell'ambito del citato BRIS, e determinato secondo le modalità previste dalla citata direttiva 2012/17/UE (art. 1, paragrafo 4, della direttiva 89/666/CEE);

c) alla ricezione immediata, mediante il BRIS, sulla posizione in cui sono iscritte le succursali di cui alla lettera *a)*, delle informazioni concernenti l'apertura o la chiusura di procedimenti di insolvenza o liquidazione di società iscritte nei registri delle imprese di altri Paesi membri, nonché delle informazioni concernenti la cancellazione delle società in ultimo citate. Tale interscambio di informazioni avviene tra i registri delle imprese interessati a titolo gratuito e garantisce che nel caso in cui una società sia stata sciolta o cancellata dal registro, anche le sue succursali siano cancellate nei registri di rispettiva iscrizione, salvo, nel caso dello scioglimento, che sia stata prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa, ai sensi dell'art. 2490, comma 5, del codice civile, secondo modalità tali che non risultano incompatibili con la persistenza di tali succursali (art. 5-*bis* della direttiva 89/666/CEE);

d) all'interscambio dati, attraverso il BRIS, nel caso di fusione transfrontaliera, in modo che dal registro delle imprese unionale in cui risulta iscritta la società derivante da tale fusione, sia data notizia, ai registri delle imprese in cui risultano iscritte le società che hanno partecipato alla fusione, che la nuova società è divenuta efficace, e che quindi risulta possibile procedere alla cancellazione, nei precedenti registri di iscrizione, delle società confluite nel nuovo soggetto (art. 13 della direttiva 2005/56/CE);
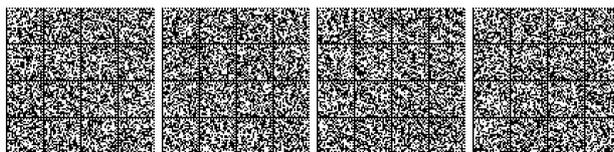
e) all'attribuzione di un «identificativo unico» alle società di capitali iscritte nel registro delle imprese italiano, che consenta di identificarle in modo inequivocabile nell'ambito del BRIS, determinato secondo le modalità previste dalla ripetuta direttiva 2012/17/UE (art. 3, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/101/CE);

f) alla messa a disposizione degli atti e delle notizie relative alle società di capitali previsti dall'art. 2 della direttiva 2009/101/CE, iscritti nel registro delle imprese nazionale, attraverso il BRIS, in un formato standard conforme alle previsioni della direttiva 2012/17/UE, e con indicizzazione dei dati ed atti stessi in tutte le lingue dei Paesi membri, per una consultazione in tempo reale dei dati ed atti in parola su tutto il territorio dell'Unione (art. 3-*ter* della direttiva 2009/101/CE);

g) all'applicazione di diritti di segreteria per il rilascio attraverso il BRIS degli atti e delle indicazioni previsti dal presente decreto stabiliti, modificati e aggiornati con le modalità di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, fatta salva la gratuità dell'acquisizione, attraverso il BRIS, dei seguenti dati relativi alle società di capitali iscritte nel registro delle imprese nazionale: 1) denominazione della società; 2) sede legale della società; numero di iscrizione nel registro delle imprese (art. 3-*quater* della direttiva 2009/101/CE);

h) alla condivisione senza indugio, attraverso il BRIS, delle notizie concernenti l'apertura o la chiusura di procedimenti di liquidazione o insolvenza di società di capitali iscritte nel registro delle imprese nazionale, nonché delle notizie concernenti la cancellazione delle medesime società da detto registro. L'interscambio di tali dati con i registri delle imprese unionali in cui sono iscritte succursali delle società interessate avviene a titolo gratuito (art. 3-*quinquies* della direttiva 2009/101/CE);

i) all'adeguamento del registro delle imprese italiano al fine della sua interoperabilità con gli altri registri delle imprese unionali, all'interno del BRIS, attraverso la piattaforma centrale europea di cui alla direttiva 2012/17/UE (art. 4-*bis*, paragrafo 3, della direttiva 2009/101/CE);

l) alla eventuale istituzione di punti di accesso opzionali al BRIS, la cui creazione e la cui modifica va immediatamente notificata alla Commissione (art. 4-*bis*, paragrafo 4, della direttiva 2009/101/CE);

m) all'accesso ai dati e agli atti contenuti nel BRIS attraverso il portale europeo della giustizia elettronica e gli eventuali punti di accesso opzionali richiamati alla lettera *l)* (art. 4-*bis*, paragrafo 5, della direttiva 2009/101/CE).

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni recate dal presente decreto acquisiscono efficacia il giorno successivo alla pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la pubblica amministrazione.

Roma, 8 giugno 2017

Il Ministro: CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 739

17A06002

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 3 agosto 2017.

Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Rebetol» rimborsato dal Servizio sanitario nazionale. (Determina n. 1453/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con delibe-

razione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta Merck Sharp & Dohme Limited ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche «"Rebetol" è indicato in associazione con altri medicinali per il trattamento dell'epatite C cronica (CHC) in soggetti adulti. "Rebetol" è indicato in associazione con altri medicinali per il trattamento dell'epatite C cronica (CHC) in pazienti pediatrici (bambini dai tre anni in su e adolescenti) non trattati in precedenza e senza scompenso epatico» in regime di rimborso del medicinale «Rebetol»;

Visti i pareri della Commissione tecnico-scientifica nelle sedute del 18 gennaio 2017 e del 12 aprile 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 22 maggio 2017;

Visti gli atti d'Ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rimborsabilità delle nuove indicazioni

La nuova indicazione terapeutica del medicinale REBETOL:

«"Rebetol" è indicato in associazione con altri medicinali per il trattamento dell'epatite C cronica (CHC) in soggetti adulti. "Rebetol" è indicato in associazione con altri medicinali per il trattamento dell'epatite C cronica (CHC) in pazienti pediatrici (bambini dai tre anni in su e adolescenti) non trattati in precedenza e senza scompenso epatico» è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale senza modifica di prezzo e condizioni.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 agosto 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A06025
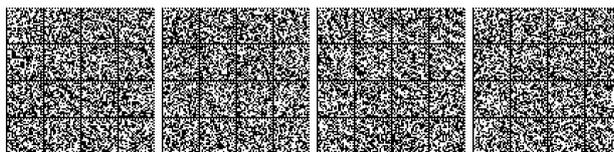
DETERMINA 3 agosto 2017.

Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Cubicin» rimborsato dal Servizio sanitario nazionale. (Determina n. 1454/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 19 novembre 2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2015, che modifica l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cubicin - daptomicina», rilasciata con la decisione C(2006)132, relativamente alla nuova indicazione «Pazienti adulti e pediatrici (da 1 a 17 anni) con infezioni complicate della cute e dei tessuti molli (cSSTI)»;

Considerata l'indisponibilità dell'Azienda a presentare domanda di rimborsabilità per la modifica dell'indicazione relativamente all'implementazione della popolazione pediatrica;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 18 gennaio 2017;

Visti gli atti d'Ufficio;
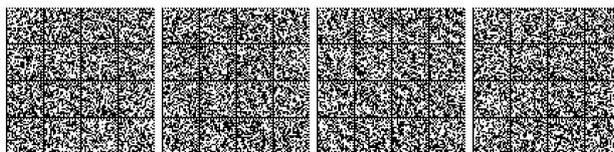
Determina:

Art. 1.

Modifica alla rimborsabilità della nuova indicazione

La nuova indicazione terapeutica del medicinale CUBICIN:

«Pazienti pediatrici (da 1 a 17 anni) con infezioni complicate della cute e dei tessuti molli (cSSTI)» non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.

Resta invariata la rimborsabilità per la seguente indicazione terapeutica relativa ai pazienti adulti:

«Pazienti adulti con infezioni complicate della cute e dei tessuti molli (cSSTI)».

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 agosto 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A06026

DETERMINA 3 agosto 2017.

Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Qutenza» rimborsato dal Servizio sanitario nazionale. (Determina n. 1455/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n.53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli artt. 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 20 agosto 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 settembre 2015, che modifica l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Qutenza - Capsaicina», rilasciata con la decisione C(2009)4047, relativamente alla nuova indicazione «Qutenza è indicato per il trattamento del dolore neuropatico periferico negli adulti da solo o in associazione ad altri medicinali per il trattamento del dolore»;

Considerata l'indisponibilità dell'Azienda a presentare domanda di rimborsabilità per la modifica dell'indicazione sopra riportata relativa all'utilizzo del farmaco anche nei pazienti adulti diabetici;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 18 gennaio 2017;

Visti gli atti d'Ufficio;

Determina:

Art. 1.

Modifica alla rimborsabilità della nuova indicazione

La nuova indicazione terapeutica del medicinale QUTENZA:

«Qutenza» è indicato per il trattamento del dolore neuropatico periferico negli adulti da solo o in associazione ad altri medicinali per il trattamento del dolore» non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale nei pazienti adulti diabetici.

Resta invariata la rimborsabilità per la stessa indicazione terapeutica relativa ai soli pazienti non diabetici:

«Trattamento del dolore neuropatico periferico negli adulti non diabetici da solo o in associazione ad altri medicinali per il trattamento del dolore».

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 agosto 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A06027

DETERMINA 3 agosto 2017.

Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Humira» rimborsato dal Servizio sanitario nazionale. (Determina n. 1456/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre

2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 4 aprile 2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 maggio 2016, che modifica l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Humira - adalimumab», rilasciata con la decisione C(2003)3278 relativamente all'autorizzazione dell'indicazione «Humira è indicato per il trattamento della psoriasi cronica a placche di grado da moderato a severo, in pazienti adulti candidati alla terapia sistemica»;

Vista la determinazione AIFA n. 413/2017 dell'8 marzo 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 66 del 20 marzo 2017, concernente l'aggiornamento della scheda di prescrizione cartacea per l'utilizzo appropriato dei farmaci biologici per la psoriasi a placche;

Visto il parere della commissione tecnico-scientifica nella seduta del 18 gennaio 2017;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Modifica alla rimborsabilità della nuova indicazione

La nuova indicazione terapeutica del medicinale HUMIRA:

«"Humira" è indicato per il trattamento della psoriasi cronica a placche di grado da moderato a severo, in pazienti adulti candidati alla terapia sistemica» è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale nei soli casi previsti dalla scheda di prescrizione cartacea, di cui alla determinazione AIFA n. 413/2017 dell'8 marzo 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 66 del 20 marzo 2017, concernente l'aggiornamento della scheda di prescrizione cartacea per l'utilizzo appropriato dei farmaci biologici per la psoriasi a placche.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 agosto 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A06028
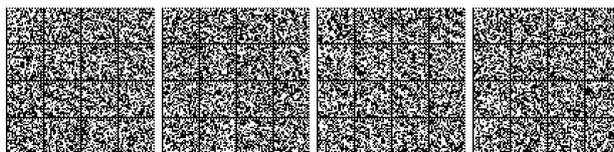
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norvasc»

Estratto determina IP n. 368 del 7 agosto 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale «Istin» 5 mg Tablets PVC-PVDC/Aluminium 28 Tablets dalla Gran Bretagna con numero di autorizzazione 00057/0297, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. Cis di Nola Isola 1 - Torre 1 - Int. 120 - 80035 Nola.

Confezione: «Norvasc» 5 mg compresse - 28 compresse.

Codice A.I.C.: 043817028 (in base 10) 19T624 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Una compressa contiene:

principio attivo: amlodipina besilato 6,935 mg - pari ad amlodipina base 5 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, calcio fosfato dibasico anidro, amido glicolato sodico, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione, angina pectoris cronica stabile, angina conseguente a vasospasmo (angina di Prinzmetal).

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.n. c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (Lodi);

CIT S.r.l., via Primo Villa, 17 - 20875 Burago Molgora (Monza-Brianza).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Norvasc» 5 mg compresse - 28 compresse.

Codice A.I.C.: 043817028; classe di rimborsabilità: «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Norvasc» 5 mg compresse - 28 compresse.

Codice A.I.C.: 043817028; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06029

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xalatan»

Estratto determina IP n. 369 del 7 agosto 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale «Xalatan» 50 µg/ml eye drops, solution 3 x 2.5 ml dal Belgio con numero di autorizzazione BE 183967 il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Medifarm S.r.l. via Tiburtina, 1166/1168 - 00156 Roma.

Confezione: «Xalatan» 50 microgrammi/ml collirio, soluzione - 1 flacone da 2,5 ml.

Codice A.I.C.: 044895011 (in base 10) 1BU2T3 (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

100 ml di soluzione collirio contengono:

principio attivo: 0,005 g di latanoprost;

eccipienti: sodio cloruro, benzalconio cloruro, sodio fosfato monobasico monoidrato, sodio fosfato dibasico anidro, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche:

riduzione della pressione intraoculare elevata in pazienti con glaucoma ad angolo aperto e in pazienti con ipertensione oculare;

riduzione della pressione intraoculare elevata in pazienti pediatrici con elevata pressione intraoculare e in pazienti con glaucoma pediatrico.

Officine di confezionamento secondario: Mediwin Limited , Unit 11-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA, Regno Unito.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Xalatan» 50 microgrammi/ml collirio, soluzione - 1 flacone da 2,5 ml.

Codice A.I.C.: 044895011; classe di rimborsabilità: «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Xalatan» 50 microgrammi/ml collirio, soluzione - 1 flacone da 2,5 ml.

Codice A.I.C.: 044895011; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06030

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Blopress»

Estratto determina IP n. 370 del 7 agosto 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale «Amias» 8 mg tablets/28 tablets blister Al/PP dalla Gran Bretagna con numero di autorizzazione PL 16189/0003, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Medifarm S.r.l., via Tiburtina n. 1166/1168 - 00156 Roma.

Confezione: BLOPRESS 28 compresse 8 mg.

Codice A.I.C.: 044804033 (in base 10) 1BR9Y1 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: candesartan cilexetil 8 mg;

eccipienti: carmellosa calcica, idrossipropilcellulosa, lattosio monoidrato, magnesio stearato, amido di mais, macrogol, ossido di ferro rosso (E172).

Indicazioni terapeutiche: «Blopress» è indicato per il:

trattamento dell'ipertensione essenziale negli adulti;

trattamento dell'ipertensione in bambini e adolescenti di età compresa tra 6 e 18 anni;

il trattamento di pazienti adulti con insufficienza cardiaca e compromissione della funzione sistolica ventricolare sinistra (frazione di eiezione ventricolare sinistra ≤ 40%) quando gli ACE-inibitori non sono

tollerati o come terapia aggiuntiva agli ACE-inibitori in pazienti con insufficienza cardiaca sintomatica, nonostante la terapia ottimale, quando gli antagonisti del recettore dei mineralcorticoidi non sono tollerati.

Officine di confezionamento secondario: Mediwin Limited, Unit 11-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA, Regno Unito.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Blopress» 28 compresse 8 mg.

Codice A.I.C.: 044804033; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Blopress» 28 compresse 8 mg.

Codice A.I.C.: 044804033; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06031

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Blopress»

Estratto determina IP n. 371 del 7 agosto 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale «Amias» 32 mg tablets/28 tablets blister Al/PP dalla Gran Bretagna con numero di autorizzazione PL 16189/0007, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Medifarm S.r.l., via Tiburtina n. 1166/1168 - 00156 Roma.

Confezione: BLOPRESS «32 mg compresse» 28 compresse in blister PPE/Al.

Codice A.I.C.: 044804021 (in base 10) 1BR9XP (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: candesartan cilexetil 32 mg;

eccipienti: carmellosa calcica, idrossipropilcellulosa, lattosio monoidrato, magnesio stearato, amido di mais, macrogol, ossido di ferro rosso (E172).

Indicazioni terapeutiche: «Blopress» è indicato per il:

trattamento dell'ipertensione essenziale negli adulti;

trattamento dell'ipertensione in bambini e adolescenti di età compresa tra 6 e 18 anni;

il trattamento di pazienti adulti con insufficienza cardiaca e compromissione della funzione sistolica ventricolare sinistra (frazione di eiezione ventricolare sinistra ≤ 40%) quando gli ACE-inibitori non sono tollerati o come terapia aggiuntiva agli ACE-inibitori in pazienti con insufficienza cardiaca sintomatica, nonostante la terapia ottimale, quando gli antagonisti del recettore dei mineralcorticoidi non sono tollerati.

Officine di confezionamento secondario: Mediwin Limited, Unit 11-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA, Regno Unito.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Blopress» «32 mg compresse» 28 compresse in blister PPE/Al.

Codice A.I.C.: 044804021; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Blopress» «32 mg compresse» 28 compresse in blister PPE/Al.

Codice A.I.C.: 044804021; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06032

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica aviazione civile

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del consiglio di amministrazione del 4 luglio 2017 è stato adottato il regolamento «Navigazione di aeromobili il cui certificato di navigabilità non è conforme al modello standard ICAO» edizione 3.

Il documento adottato è pubblicato nel sito istituzionale dell'ente www.enac.gov.it

17A06035

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 agosto 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1797
Yen	130,78
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,116
Corona danese	7,4384
Lira Sterlina	0,90435
Fiorino ungherese	303,8
Zloty polacco	4,2518
Nuovo leu romeno	4,564
Corona svedese	9,6175
Franco svizzero	1,148
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,38
Kuna croata	7,4035
Rublo russo	70,8515
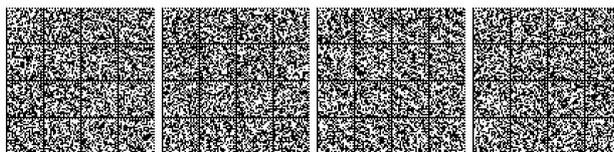
Lira turca	4,1662
Dollaro australiano	1,4909
Real brasiliano	3,6878
Dollaro canadese	1,4959
Yuan cinese	7,9281
Dollaro di Hong Kong	9,2289
Rupia indonesiana	15714,78
Shekel israeliano	4,2727
Rupia indiana	75,3005
Won sudcoreano	1332,55
Peso messicano	21,1536
Ringgit malese	5,0532
Dollaro neozelandese	1,6033
Peso filippino	59,526
Dollaro di Singapore	1,6083
Baht tailandese	39,302
Rand sudafricano	15,7661

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A06006

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 agosto 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1814
Yen	130,31
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,15
Corona danese	7,4386
Lira Sterlina	0,90678
Fiorino ungherese	304,49
Zloty polacco	4,2554
Nuovo leu romeno	4,5638
Corona svedese	9,598
Franco svizzero	1,1478
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3225
Kuna croata	7,4005
Rublo russo	70,8912
Lira turca	4,1686
Dollaro australiano	1,4882
Real brasiliano	3,6918
Dollaro canadese	1,4959
Yuan cinese	7,9163
Dollaro di Hong Kong	9,2424
Rupia indonesiana	15727,98
Shekel israeliano	4,2566
Rupia indiana	75,1865
Won sudcoreano	1329,82
Peso messicano	21,1534
Ringgit malese	5,0629
Dollaro neozelandese	1,6036
Peso filippino	59,632
Dollaro di Singapore	1,6072
Baht tailandese	39,276
Rand sudafricano	15,5533

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A06007

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 agosto 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1731
Yen	128,74
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,16
Corona danese	7,4392
Lira Sterlina	0,90338
Fiorino ungherese	304,6
Zloty polacco	4,267
Nuovo leu romeno	4,5691
Corona svedese	9,621
Franco svizzero	1,1293
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3398
Kuna croata	7,4028
Rublo russo	70,3937
Lira turca	4,1518
Dollaro australiano	1,4879
Real brasiliano	3,6793
Dollaro canadese	1,4875
Yuan cinese	7,8316
Dollaro di Hong Kong	9,1692

Rupia indonesiana	15640,36
Shekel israeliano	4,2207
Rupia indiana	74,914
Won sudcoreano	1335,79
Peso messicano	21,065
Ringgit malese	5,0314
Dollaro neozelandese	1,6011
Peso filippino	59,437
Dollaro di Singapore	1,5988
Baht tailandese	39,006
Rand sudafricano	15,8151

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A06008

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 agosto 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1732
Yen	128,76
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,157
Corona danese	7,4381
Lira Sterlina	0,90303
Fiorino ungherese	305,37
Zloty polacco	4,2717
Nuovo leu romeno	4,5743
Corona svedese	9,568
Franco svizzero	1,1341
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3355
Kuna croata	7,4008
Rublo russo	70,2875
Lira turca	4,1462
Dollaro australiano	1,4888
Real brasiliano	3,7024
Dollaro canadese	1,4923
Yuan cinese	7,8068
Dollaro di Hong Kong	9,168
Rupia indonesiana	15670,45
Shekel israeliano	4,2182
Rupia indiana	75,208
Won sudcoreano	1341,21
Peso messicano	21,0547
Ringgit malese	5,0348
Dollaro neozelandese	1,6142
Peso filippino	59,567
Dollaro di Singapore	1,6
Baht tailandese	39,021
Rand sudafricano	15,674

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A06009

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 agosto 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1765
Yen	128,41
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,155
Corona danese	7,437
Lira Sterlina	0,90645
Fiorino ungherese	305,41
Zloty polacco	4,2888
Nuovo leu romeno	4,5778
Corona svedese	9,6083
Franco svizzero	1,132
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3975
Kuna croata	7,3982
Rublo russo	70,6275
Lira turca	4,1765
Dollaro australiano	1,4962
Real brasiliano	3,7378
Dollaro canadese	1,4956
Yuan cinese	7,8414
Dollaro di Hong Kong	9,1992
Rupia indonesiana	15722,96
Shekel israeliano	4,2171
Rupia indiana	75,496
Won sudcoreano	1346,47
Peso messicano	21,1711
Ringgit malese	5,0531
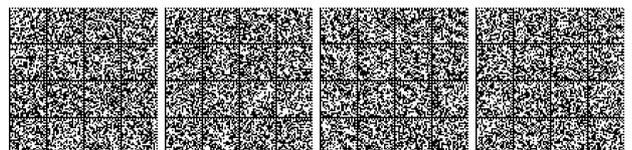
Dollaro neozelandese	1,6149
Peso filippino	60,033
Dollaro di Singapore	1,6052
Baht tailandese	39,107
Rand sudafricano	15,8741

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A06010

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del nuovo statuto della «Comunità Evangelica Ecumenica di Ispra - Varese», in Cocquio Trevisago.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 agosto 2017 viene approvato il nuovo statuto della «Comunità Evangelica Ecumenica di Ispra - Varese», con sede in Cocquio Trevisago (Varese).

17A06011

Soppressione della Casa generalizia della «Congregazione delle Suore della Carità di Nostra Signora Madre della Misericordia», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 agosto 2017, viene soppressa Casa Generalizia della Congregazione delle Suore della Carità di Nostra Signora Madre della Misericordia, con sede in Roma.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

17A06012

Riconoscimento della personalità giuridica del «Santuario della Madonna del Soccorso», in Montalcino.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 agosto 2017, viene riconosciuta la personalità giuridica civile del Santuario della Madonna del Soccorso, con sede in Montalcino (Siena).

17A06013

Riconoscimento della personalità giuridica della «Federazione Clarisse S. Giacinta Marescotti», in Farnese.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 agosto 2017, viene riconosciuta la personalità giuridica civile del Federazione Clarisse S. Giacinta Marescotti, con sede in Farnese (Viterbo).

17A06014

Accertamento del fine prevalente di culto della «Confraternita della Vergine del Rosario», in Decimoputzu.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 agosto 2017, viene accertato il fine prevalente di culto della Confraternita della Vergine del Santo Rosario, con sede in Decimoputzu (Cagliari).

17A06015

Comunicato relativo alla rideterminazione degli importi ammissibili a rendicontazione del primo e secondo riparto del Programma nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti.

Si comunica che, con decreto n. 1723/PAC - prot. n. 4440 in data 11 agosto 2017 - sono stati ulteriormente rideterminati gli importi ammissibili a rendicontazione del primo e del secondo riparto del Programma nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti.

Tutta la documentazione è consultabile sul sito http://pacinfanziaeanziani.interno.gov.it

17A06018

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio interuniversitario per l'alta formazione in matematica, in Sesto Fiorentino.

Con decreto ministeriale n. 563 del 3 agosto 2017, sono state approvate le modifiche allo statuto del Consorzio interuniversitario per l'alta formazione in matematica, con sede in Sesto Fiorentino (FI).

17A06039

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di una croce di bronzo al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale n. 1274 del 12 luglio 2017, al Generale di brigata Gaetano Lunardo, nato il 10 aprile 1967 ad Udine, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Ufficiale Generale al Comando del Raggruppamento "Lazio, Umbria e Abruzzo" guidava, con altissimo senso di responsabilità e ferrea determinazione, il contingente dell'Esercito schierato a presidio di obiettivi sensibili nel corso del Giubileo straordinario della Misericordia. Sebbene la situazione di allerta conseguente agli atti ostili occorsi in Francia, Belgio e Germania e l'emergenza del terremoto in centro Italia rendessero particolarmente critico il contesto operativo, assicurava, in perfetta sinergia con le Forze dell'Ordine, sia il regolare svolgimento dell'Anno Santo, concorrendo all'attuazione delle misure di sicurezza, sia un efficace supporto alle popolazioni colpite dal sisma. Comandante di assoluto valore, accresceva significativamente il lustro e il prestigio dell'Esercito italiano nel contesto nazionale e internazionale». — Lazio - Umbria - Abruzzo, 5 luglio 2016 - 8 gennaio 2017.

17A06021

Concessione di una croce di bronzo al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale n. 1273 del 12 luglio 2017, al Colonnello Maurizio Pisapia, nato il 28 ottobre 1963 a Roma, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Ufficiale medico chirurgo, Direttore dell'ospedale da campo del Training Adivise and Assist Command West, in un contesto caratterizzato da forte instabilità e da una diffusa minaccia terroristica, operava con elevatissima professionalità, ferrea determinazione e somma perizia. In particolare, con audace spirito d'inziativa, grande acume e mirabile competenza poneva in essere un lungimirante studio finalizzato ad elevare il coordinamento di tutti gli assetti sanitari, permettendo, attraverso l'individuazione di efficaci soluzioni, l'incremento delle capacità di gestione delle emergenze sanitarie a favore del personale militare e della popolazione locale. Filgido esempio di Ufficiale dirigente che, per gli importanti risultati conseguiti, contribuiva a dare lustro all'Esercito italiano in un delicato contesto interforze e multinazionale». — Herat (Afghanistan), gennaio-marzo 2016.

17A06022
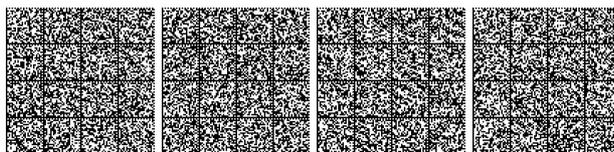
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata dall'Assemblea dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 24 novembre 2016.

Con decreto interministeriale del 21 luglio 2017 sono state approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modifiche allo Statuto dell'ENPACL, nel testo di cui all'allegato «B» al rogito del notaio Antonio Sgobbo (Rep. n. 46.821 - Racc. n. 14.560) deliberate dall'Assemblea dei delegati in data 24 novembre 2016.

17A06003

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 20/17/DI adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 26 gennaio 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0008962/COM-L-149 del 26 luglio 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 20/17/DI con la quale il Consiglio di amministrazione della Cassa dei dottori commercialisti nella seduta del 26 gennaio 2017, ha adottato la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi ai sensi dell'art. 15 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, cui rinvia l'art. 26, comma 3, del «Regolamento Unitario in materia di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti», per le pensioni aventi decorrenza nell'anno 2017.

17A06004

Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata dall'Assemblea dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro (ENPACL) in data 24 novembre 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009203/CONS-L-69 del 1° agosto 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dall'Assemblea dei delegati dell'ENPACL in data 24 novembre 2016, concernente modifiche e integrazioni al Regolamento per l'elezione degli Organi collegiali.

17A06005

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Gioia del Colle»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Mozzarella di Gioia del Colle» come denominazione di origine protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dall'Associazione «Treccia della Murgia» ed acquisito inoltre il parere della Regione Puglia, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare dell'ippica e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti, pena irricevibilità nonché, se con adeguata documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 5 e all'art. 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostrano che la registrazione del nome proposto è contraria all'art. 6, paragrafo 2, 3 o 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostrano che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012; forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico.

Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguirà la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «MOZZARELLA DI GIOIA DEL COLLE»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Mozzarella di Gioia del Colle» è riservata al formaggio fresco a pasta filata che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La «Mozzarella di Gioia del Colle» è un formaggio fresco a pasta filata, ottenuto da solo latte intero crudo di vacca, eventualmente termizzato o pastorizzato, ed è caratterizzato da una tecnologia di produzione basata sull'impiego di siero-innesto autoctono.

Composizione chimica (valori su prodotto fresco):

lattosio ≤ 0,6%;

acido lattico ≤ 0,25%.

Il profilo microbiologico del prodotto è caratterizzato dalla presenza di lattobacilli e/o lattococchi derivanti dall'uso del sieroinnesto.

La «Mozzarella di Gioia del Colle» si presenta con una superficie liscia o lievemente fibrosa, lucente, non viscida, né scagliata. L'aspetto esterno è di colore bianco, con eventuali sfumature stagionali di colore paglierino. Al taglio la pasta, che deve avere consistenza elastica ed essere priva di difetti, presenta una leggera fuoriuscita di siero di colore bianco. Per il sapore le note prevalenti sono di latte delicatamente acidulo, con piacevole retrogusto di fermentato, più intenso nel formaggio appena prodotto. Le note odorose prevalenti sono di latte/yogurt bianco con eventuali sfumature di burro.

Non è consentito l'impiego di conservanti e additivi/coadiuvanti.

La «Mozzarella di Gioia del Colle» si presenta nelle seguenti tre diverse forme: sferoidale, di nodo e di treccia. Il suo peso, secondo la forma e le dimensioni, varia dai 50 ai 1.000 grammi. Viene commercializzata immersa in liquido di governo costituito da acqua, eventualmente acidulata e salata.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione, di trasformazione del latte e confezionamento della «Mozzarella di Gioia del Colle» comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Bari e della provincia di Taranto:

in provincia di Bari: Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Altamura, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Conversano, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Locorotondo, Monopoli, Noci, Putignano, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle, Turi;

in provincia di Taranto: Castellaneta, Crispiano, Laterza, Martina Franca, Massafra, Mottola.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. La tracciabilità del prodotto è garantita attraverso l'iscrizione di produttori e trasformatori in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo, ed attraverso la denuncia tempestiva allo stesso dei quantitativi prodotti. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate a verifiche da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano dei controlli.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Il latte utilizzato per produrre la «Mozzarella di Gioia del Colle» proviene da allevamenti in cui le vacche in lattazione devono essere allevate in stabulazione che prevede il ricorso al pascolamento, per almeno 150 (centocinquanta) giorni per anno, di erbai monofiti o polifiti autunno-primaverili, composti da essenze leguminose (trifoglio, veccia, favino e pisello proteico) e cereali (avena, orzo, frumento duro, frumento tenero e loietto), ovvero da pascoli naturali di erbe spontanee.

L'alimentazione del bestiame, il cui latte è utilizzato per produrre la «Mozzarella di Gioia del Colle», è costituita da erba e/o fieno di erbaio polifita in percentuale almeno pari al 60% della sostanza secca totale. Nella razione alimentare sono previsti inoltre concentrati di cereali (mais, orzo, frumento, avena) leguminose (soia, fave, favino, pisello proteico) e loro farine/fioccati, tal quale o sotto forma di mangimi complementari. Ed ancora carrube e sottoprodotti della lavorazione dei cereali, come crusca e cruschello di grano tenero, farinaccio di grano duro in percentuale inferiore al 40% della sostanza secca. Infine complessi minerali e vitaminici quali integratori.

Di tali prodotti destinati all'alimentazione degli animali, al fine di non compromettere le caratteristiche qualitative della «Mozzarella di Gioia del Colle» dovute al legame con il territorio, non meno del 60% deve provenire dalla zona geografica definita all'art. 3.

Non possono essere somministrati alle vacche da latte alimenti che possono trasmettere al latte aromi e sapori anomali, tali da alterarne le caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche; alimenti che rappresentano fonti di contaminazione o in cattivo stato di conservazione.

Per la produzione della Mozzarella di Gioia del Colle è utilizzato solo latte crudo, raccolto in due diverse mungiture.

1. Materia prima.

All'arrivo al caseificio, il latte, non deve essere stato trattato termicamente.

Deve avere le seguenti caratteristiche: titolo in grasso minimo del 3,4% e titolo proteico minimo del 3,2% (media geometrica mensile di due analisi chimiche da laboratorio accreditato).

Deve essere trasformato entro la quarantottesima ora dalla prima mungitura.

2. Lavorazione in caldaia.

L'acidificazione della cagliata è ottenuta mediante l'aggiunta al latte di siero-innesto derivante da precedenti lavorazioni avvenute nella medesima azienda o, comunque, nel territorio di produzione. Il protocollo di produzione del siero-innesto è indicato nel successivo punto 4.

La coagulazione, previo riscaldamento del latte ad una temperatura variabile da 34°C a 36°C, avviene per aggiunta di caglio di vitello. La quantità aggiunta deve essere tale da far avvenire la coagulazione entro massimo 20 minuti.

È vietata l'acidificazione diretta con acidi organici e l'impiego di altri tipi di coagulanti; la rottura della cagliata deve avvenire fino alla dimensione di una piccola nocciola.

La maturazione della cagliata deve avvenire sotto siero per un tempo non inferiore alle 2 ore, a partire dall'aggiunta dell'innesto. Essa deve proseguire ininterrottamente all'interno dello stesso caseificio, fino al raggiungimento del pH desiderato. È vietato impiegare cagliata conservata di qualsiasi tipologia nonché l'uso di additivi e conservanti.

3. Filatura, formatura, salatura.

L'estrazione della cagliata avviene in prossimità del raggiungimento del pH di filatura (5.1-5.4). Al termine della maturazione, la cagliata, dopo breve sosta sul tavolo spersoio, deve essere sminuzzata e posta in appositi contenitori per la filatura.

La filatura deve essere effettuata con acqua calda (con aggiunta di sale) avente una temperatura non inferiore a 85°C.

Dopo la modellatura il prodotto deve essere immesso in acqua fredda per ottenere il rassodamento.

4. Siero-innesto.

Il siero innesto si ottiene lasciando sviluppare in condizioni controllate la microflora presente naturalmente nel siero riveniente dalla lavorazione del giorno precedente. Il primo siero-innesto si ottiene dalla lavorazione di latte crudo proveniente dalla zona di produzione come da art. 3. Una volta coagulato il latte ed estratta la cagliata, si preleva il siero, si filtra e si trasferisce in fermentiera o altro recipiente in acciaio inox per l'incubazione; se possibile si effettua una preventiva scrematura, se non possibile si provvede periodicamente all'allontanamento del grasso che tende ad affiorare. I recipienti per l'incubazione devono essere adeguatamente igienizzati e ben risciacquati, onde evitare la presenza di residui di detergenti o disinfettanti.

La procedura d'incubazione del siero perché esso diventi siero-innesto deve essere la seguente:

se non si usa fermentiera e non è prevista la termostatazione, portare la temperatura della massa sierosa a 42-44 °C, lasciare a riposo fino ad un'acidità di 22-28 °SH su 50 ml;

se si usa fermentiera operare l'incubazione alla temperatura di 36-38 °C per il periodo necessario al raggiungimento dell'acidità sopra indicata.

Il profilo microbiologico «filo caseario» del siero-innesto, così ottenuto, risulta caratteristico.

La dose d'impiego del siero-innesto va rapportata alla sua acidità e alla shelf-life che si desidera conferire al prodotto, e può variare dal 2 al 10% del latte in caldaia. È consentito rifornirsi di siero-innesto da caseifici della zona di produzione inseriti nel sistema di controllo della DOP, che effettuano la preparazione secondo il presente disciplinare di produzione.

Art. 6.

Legame con la zona geografica

Il legame con il territorio trova le sue ragioni nella tipologia degli allevamenti e nel latte in essi prodotto, nonché nella storia e nella tecnica di caseificazione. Gli allevamenti sono ubicati sulla Murgia barese e tarantina, e sono costituiti per la gran parte da vacche di razza Bruna e Frisona stabilizzate sul territorio partendo dall'incrocio di sostituzione dell'autoctona Podolica pugliese. Si tratta di aziende zootecniche di piccola e media dimensione, strutturate secondo gli usi locali e a conduzione prevalentemente familiare, in cui l'alimentazione delle latti-

fere, fattore discriminante per l'ottenimento delle caratteristiche della mozzarella, si basa prevalentemente sull'impiego di alimenti prodotti all'interno della zona geografica di riferimento. In questi allevamenti è consuetudine prevedere lunghi periodi di pascolamento su terreni dalle caratteristiche pedoclimatiche uniche, nonché paesaggistiche (Natura 2000) e geologiche (presenza di calcare cretaceo e ridotte argille). Inoltre, il clima temperato del Mediterraneo e l'influenza della ventilazione proveniente dai mari Ionio e Adriatico hanno un ruolo sulle essenze spontanee (quali il Timus Striatus) dalle particolari note aromatiche e olfattive che vengono trasmesse al latte. Il legame tra prodotto e territorio viene ampiamente raccontato dalla storia della cultura contadina di questi posti: nel territorio gli allevamenti e le aziende di trasformazione ancora oggi sono poco distanti e in diversi casi coincidenti, e la consuetudine di produrre la mozzarella, formaggio di rapido ottenimento e consumo, dal basso tenore di grassi e adatto all'utilizzo in particolare nelle stagioni calde, è molto antica. Questa consuetudine deriva dalla storica difficoltà di conservare e stagionare i formaggi a causa delle alte temperature, consuetudine mantenuta, negli anni in cui si sviluppano le prime produzioni per il mercato, per la mancanza di ambienti di conservazione refrigerati. La «Mozzarella di Gioia del Colle» deve il suo nome alla modalità di lavorazione («mozzatura» della pasta filata per essere modellata nelle forme tipiche) ed al preciso «storico» riferimento alla cittadina della Murgia pugliese cui questo formaggio, già dalla prima metà del secolo scorso, viene associato. Da alcuni documenti storici si evince che nei primi decenni del '900 tale Clemente Milano, allevatore in agro di Gioia del Colle di vacche di razza Bruna Alpina, utilizzò per primo il latte che produceva «per la preparazione di speciali latticini freschi che presero il nome di mozzarelle» (da «Gioia del Colle, oggi» — Curato da Giovanni Bozzo per Japigia Editrice — Bari - 1970). Inoltre, già dagli anni '60 del secolo scorso, è documentato lo svolgimento di numerosi eventi, sempre a Gioia del Colle, dedicati alla promozione e valorizzazione della mozzarella. La «Mozzarella di Gioia del Colle» è pertanto un formaggio della tradizione casearia della zona geografica precedentemente indicata e possiede un ulteriore legame con il territorio grazie all'utilizzo del siero-innesto per la sua realizzazione. Il siero-innesto rientra nelle colture lattiche caratterizzate da «microflore autoctone», ovvero provenienti dalla zona di produzione, ed è ottenuto lasciando sviluppare in condizioni controllate la microflora presente naturalmente nel siero riveniente dalla lavorazione del latte del giorno precedente. La microflora che si sviluppa è pertanto la sommatoria della microflora originaria del latte e di quella degli ambienti di caseificazione. Di fatto il siero-innesto costituisce il legame tra le caseificazioni che si susseguono giorno per giorno e la sua microflora, insieme alle caratteristiche della materia prima, dona inimitabili caratteristiche al prodotto, particolarmente intense nel formaggio appena prodotto. Tali caratteristiche vanno dal colore bianco/giallo paglierino della superficie alla struttura elastica della pasta, dall'odore di latte/yogurt bianco con eventuali sfumature di burro, al sapore delicatamente acidulo fino al piacevole retrogusto di fermentato. Ovviamente tutto questo non sarebbe possibile senza le capacità della moltitudine di uomini e donne che operano nell'allevamento e nella trasformazione, custodi della manualità e della conoscenza delle tecniche tradizionali, supportate da una moderna ma non invasiva tecnologia, in grado di produrre un alimento di alta qualità quale la «Mozzarella di Gioia del Colle».

Art. 7.

Controlli

1. I controlli saranno svolti da un organismo autorizzato, conformemente a quanto disposto dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012.

2. La struttura designata è CSQA Certificazioni S.r.l., con sede in via San Gaetano n. 74 - c.a.p. 36016 Thiene (Vicenza); partita IVA 02603680246; tel. +39 0445/313011; fax +39 0445/313070; e-mail: csqa@csqa.it; pec: csqa@legalmail.it.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

1. Sulle confezioni deve essere apposto, all'atto dell'immissione al commercio, il logo grafico che costituisce parte integrante del presente disciplinare di produzione, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative, accompagnato dalla data di produzione.

PANTONE	C	M	Y	K
414 C	0%	0%	8,5%	30,5%
158 C	0%	60%	94%	0%
361 C	76%	0%	91%	0%
417 C	0%	0%	23,5%	69%
342 C	100%	0%	69%	43%

Figura 1 - Logo e Tavola cromatica

2. Le dimensioni di detto logo, che deve rispettare i cromatismi e la grafia imposta, non deve mai essere di dimensioni inferiori a mm 30 di base ed essere posizionato sulla faccia superiore e le facce laterali della confezione al fine di consentire una adeguata leggibilità e riconoscibilità. Ove trattasi di singola porzione imbustata, l'involucro deve riportare su una o entrambe le facce il logo rispettando la dimensione minima indicata.

3. Sulla stessa confezione deve essere apposto il simbolo europeo della DOP.

17A06033
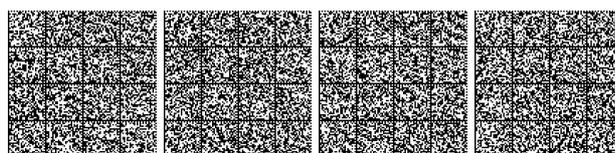
Comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata «TERNASCO DE ARAGÓN».

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie C 250 - del 1° agosto 2017 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «Ternasco De Aragón» presentata dalla Spagna ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Carni fresche (e frattaglie)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

17A06034

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-200) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.